

6565



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 21 FEB. 2020



All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Al Dipartimento del tesoro

Prot. nr. 28796 /2020
Rif. Prot. Entrata nr. 277723 /2020
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

Sede

OGGETTO: A.S. 1729 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. **Relazione tecnica**

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, all'esame del Senato, **si trasmette la relazione tecnica positivamente verificata.**

Si formulano comunque le seguenti osservazioni.

Articolo 7 (Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo) - emendamento 7.40

I commi 10-octies e 10-novies prevedono un incremento dell'organico dell'autonomia del personale docente della scuola secondaria, al fine di ridurre il sovraffollamento delle classi, in misura pari ad una spesa di 6,387 milioni di euro per il 2020, 25,499 milioni di euro per il 2021, 23,915 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Al riguardo, si evidenzia che l'iniziativa non tiene conto, in difformità rispetto alle prescrizioni della legge n. 196 del 2009, del decremento continuo e marcato delle iscrizioni scolastiche, per cui i posti residuati dalla riduzione degli alunni e delle classi, alla luce della riduzione demografica, già prefigurerebbero, ad invarianza di spesa, disponibilità di docenti che potrebbero essere utilizzati per ridurre la numerosità delle classi di ampie dimensioni.

TC

Infatti, nell'a.s. 2019/2020 il numero di alunni si è ridotto, rispetto all'anno scolastico 2014/2015, di circa 282.000 unità (una riduzione di circa 3,6% che avrebbe dovuto liberare circa 28.200 docenti, tenuto conto del rapporto medio previsto dall'art. 64 D.L. 112/2008), a fronte del quale si registra, invece, un incremento dei docenti e delle classi, rispettivamente di circa il 15,8% e di circa 0,39%.

Le medesime finalità della norma sarebbero, pertanto, potute essere perseguite applicando quanto previsto dal DPR 81/2009 - che, in presenza del citato calo demografico impone una più efficiente distribuzione delle risorse umane rendendo, conseguentemente, disponibili risorse utili allo scopo - in luogo di un impiego di risorse finanziarie aggiuntive.

Art. 18-quater (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) - ex emendamento 18.051

La proposta è volta a apportare modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata immobiliare.

Al riguardo, nel prendere atto della relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giustizia, si richiama l'attenzione sulla contrarietà espressa dal Dipartimento del tesoro per gli impatti che potrebbe avere la disposizione, per la sua retroattività, sulle procedure di cessione dei crediti deteriorati, sulle cessioni già effettuate, comprese le operazioni assistite da GACS con incremento del rischio di escussione della garanzia dello Stato, sul processo di riduzione delle esposizioni deteriorate delle banche con effetti sulla capacità di erogare credito all'economia reale.

Articolo 25 (Disposizioni di competenza del Ministero della salute)


Con riferimento ai **commi 2, 2-bis e 3** (protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), gli emendamenti 25.8 e 25.12 hanno aumentato l'autorizzazione di spesa originaria da 1.000.000 a 2.000.000 di euro, con la medesima copertura finanziaria sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Si segnala che la relazione tecnica pervenuta dal Ministero della salute non ha evidenziato in modo chiaro l'effettiva esigenza sottesa all'incremento dello stanziamento ed il collegamento di tale esigenza a specifiche misure da adottarsi in virtù delle prescrizioni recate nella normativa europea di riferimento; ciò ai fini di un corretto utilizzo del fondo ex art. 41-bis della legge n. 234 del 2012 strettamente connesso al recepimento della normativa europea.

Articolo 39-quater (Disavanzo degli enti locali) – ex emendamento 39.061

Si prende atto dell'approvazione della disposizione, ribadendo i profili di incostituzionalità già evidenziati: infatti, la disposizione autorizza il ripiano del disavanzo 2019 in 15 esercizi a partire dal 2021, in contrasto con l'orientamento della Corte costituzionale che ha evidenziato l'incostituzionalità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale (Sentenze della Corte costituzionale n. 107/2016, n. 279/2016, n. 6/2017 e n.18/2019).

Il Ragioniere Generale dello Stato



Atto Senato 1729

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Comma 1 - Proroga di un anno (31 dicembre 2021) il termine per le stabilizzazioni previste all’art. 20, d.lgs. n. 75/2017.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l’espletamento delle procedure di stabilizzazione per un ulteriore anno può essere realizzata nei limiti del piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria.

Comma 1-bis - *La misura prevede la proroga, al 31 dicembre 2020, del termine entro il quale il personale già assunto a tempo determinato nelle PA può maturare i requisiti per l’accesso alle procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La misura non determina ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica in quanto il vigente comma 1, del citato articolo 20, prevede che le stabilizzazioni possono essere realizzate “in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni ..., e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria”. Ne consegue che le eventuali stabilizzazioni potranno essere realizzate nell’ambito delle facoltà assunzionali che competono alle amministrazioni interessate e dunque nei limiti di una copertura finanziaria già stabilita.*

Comma 1-ter - *La misura proroga la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di valorizzare le professionalità interne, prevedendo di continuare ad attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, intervenendo anche nella misura dei posti per tali procedure selettive riservate portandole dal 20 al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. La misura non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto opera, già a legislazione vigente, nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate e finanziate.*

Comma 1-quater - *La disposizione è volta a prorogare il termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio, che stabilisce modalità di trasmissione e di acquisizione dei dati da parte delle amministrazioni interessate in materia di LSU, individuando un arco temporale idoneo rispetto all’entrata in vigore della legge di bilancio. La disposizione, di carattere procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Comma 2.

lett. a) - Proroga al 31 dicembre 2020 i termini per l’assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all’art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all’art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del decreto - legge n. 112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere.



lett. b) - Proroga al 31/12/2023 l'utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Comma 3 - Prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2020.

Comma 4, lett. a) e b) - fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 208/2015, dispone la proroga al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza entro cui le P.A. possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, previste dall'art. 3, comma 1 del decreto - legge n. 90/2014 e dall'art. 66, commi 9-bis e 13 - bis del decreto - legge n.112/2008. Conseguentemente, prevede la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere.

Comma 5. Dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016.

Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, nonché il termine di utilizzo del personale comandato presso il DFP (comma 2, lett. b), **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 5-bis - *L'ulteriore scorrimento nell'anno 2021 della graduatoria del concorso per Assistente giudiziario previsto al comma 5-bis che la presente disposizione mira a introdurre non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, come già evidenziato nella relazione illustrativa, le assunzioni in esame sono state già approvate e inserite nei piani assunzionali finanziati per il triennio 2019 - 2021 con le risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente.*

Comma 5-ter - *Il piano assunzionale del Ministero della salute di cui al comma 5-ter - che prevede un reclutamento di 13 dirigenti di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale - comporta un onere annuo lordo complessivo massimo pari a euro 4.480.000,00 (arr.).*

Gli oneri relativi alle posizioni dirigenziali di natura sanitaria - tenuto conto della specifica disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi - sono quantificati in relazione al costo di posizione dirigenziale di livello non generale (corrispondente alla struttura complessa).

Tenuto conto dei tempi necessari alla conclusione delle procedure di reclutamento, la spesa è stimata per un periodo di sei mesi nel corso dell'anno 2020 (6 dodicesimi dell'importo lordo annuo, pari a euro 2.239.639,49) e, a regime, a decorrere, dall'anno 2021 (pari a euro 4.479.278,97).

Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario di cui al comma 3, come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.



AREA	POS. ECON.	STIPENDIO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'	VACANZA CONTRATTUALE	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE ANNUA LORDA PER 13 MENSILITA'	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE ANNUA LORDA PER 12 MENSILITA'	TOTALE COSTO ANNUO LORDO	ONERI RIFLESSI 38,38%	TOTALE COMPLESSIVO ONERI RIFLESSI 38,38%	FUA 2016 pagato nel 2016	ART.7 2016 pagato nel 2016	ONERI RIFLESSI su accessorio 32,70%	TOTALE COMPLESSIVO comprensivo di oneri riflessi	
III	F1 ex C1	17.166,50	169,00	6.982,95	2.772,72	27.091,17	10.397,59	37.488,76	1.817,74	8.224,36	3.283,77	50.814,63	
COSTO UNITA'						50	1.354.558,50	519.879,55	1.874.438,05	90.887,00	411.218,00	164.188,50	2.540.731,55

DIRIGENTE II fascia non sanitario - FASCIA A				
		IMPORTO ANNUO	oneri	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
TOTALE ANNUO LORDO		96.664,00	36.323,22	132.987,22
art. 7 legge 362/99		17.043,08	5.573,09	22.616,17
TOTALE ANNUO COMPLESSIVO ACCESSORI		113.707,08	41.896,31	155.603,39
COSTO PER UNITA'	7	795.949,58	293.274,14	1.089.223,73

DIRIGENTE sanitario medico - FASCIA A				
		IMPORTO ANNUO	oneri	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA		7.746,85	2.533,22	10.280,07
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
TOTALE ANNUO LORDO		104.410,86	38.856,44	143.267,29
COSTO PER UNITA'	5	522.054,28	194.282,20	716.336,47



DIRIGENTE sanitario chimico - FASCIA A				
		IMPORTO ANNUO	oneri	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
TOTALE ANNUO LORDO		96.664,00	36.323,22	132.987,22
COSTO PER UNITA'	1	96.664,00	36.323,22	132.987,22

Gli oneri complessivi, pertanto, ammontano a euro 4.479.278,97 annui a regime (euro 2.540.731,55 + euro 1.089.223,73 + euro 716.336,47 + euro 132.987,22). A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi destinati all'incentivazione del personale dirigente e non dirigente sono corrispondentemente incrementati in relazione alle unità effettivamente assunte.

Comma 5-quater *L'intervento normativo relativo all'inserimento del comma 5-quater mira a consentire l'adozione della disciplina regolamentare di adeguamento in forma semplificata dell'assetto organizzativo dei Ministeri interessati, ivi inclusi gli uffici di diretta collaborazione. Esso non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Comma 6. La disposizione proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui concludere i processi di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012 e le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). La disposizione limitandosi a differire il termine concernente l'adozione della normativa attuativa prevista dal citato art. 28-bis **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Si prevede, inoltre, l'incremento dall'8% al 10% della percentuale stabilita dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale delle pubbliche amministrazioni. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna di esse, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** *Si prevede inoltre l'adeguamento, per gli enti di ricerca, della percentuale dei contratti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di cui è consentita la stipula. Si tratta di una misura che adegua la nuova percentuale all'innalzamento introdotto con*



*l'articolo 1, comma 6, del DL 162 del 2019 per le amministrazioni centrali. **La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto gli eventuali contratti stipulati trovano copertura nelle relative facoltà assunzionali.*

*I **commi 7 e 7-bis**, concernenti gli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, **non comportano oneri** in quanto trattasi di *norme* di carattere procedimentale, che come tale non sono suscettibili di produrre oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il **comma 7-ter** stabilisce che i dati oggetti del regolamento previsto dal comma 7 del presente articolo 1 non siano indicizzabili. **A tale previsione non sono ascrivibili effetti sulla finanza pubblica.***

*Il **comma 7-quater** prevede l'applicazione degli obblighi di trasparenza prevista dal decreto legislativo n. 33 del 2013 anche ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 144 del TUEL, prevedendo, per costoro, la soggezione al regolamento di cui al comma 7 del presente articolo 1. **A tale previsione non sono ascrivibili effetti sulla finanza pubblica.***

*I **commi 7-quinquies e 7-sexies** sono finalizzati a prorogare per gli anni 2021, 2022 e 2023 la facoltà per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in comando obbligatorio come già previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 205/2017 per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47. **La disposizione comporta un onere di euro 259.139 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.***

I predetti oneri si riferiscono esclusivamente alla parte accessoria dello stipendio del personale atteso che l'Ufficio è composto esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri in posizione di comando che percepiscono il trattamento economico fondamentale dall'Amministrazione di provenienza.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.



CONTEGGIO CORRESPONSIONE INDENNITA' ART.18 CCNL COMPARTO PCM						
lordo dip		Mesi	Totale	Unità		Totale
990,00		12	11.880,00	10		118.800,00
oneri prev						
239,58		12	2.874,96	10		28.749,60
irap						
84,15		12	1.009,80	10		10.098,00
TOTALE FABBISOGNO (A)						157.647,60
CONTEGGIO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO CCNL COMPARTO PCM						
Lordo dip.	ore mensili	Totale	Mesi	Totale	Unità	
15,53	28	434,84	11	4.783,24	10	47.832,40
Oneri prev.	ore mensili	Totale	Mesi	Totale	Unità	
3,76	28	105,28	11	1.158,08	10	11.580,80
Irapp	ore mensili	Totale	Mesi	Totale	Unità	
1,32	28	36,96	11	406,56	10	4.065,60
TOTALE FABBISOGNO (B)						63.478,80
CONTEGGIO CORRESPONSIONE F.U.P. Art. 15 del CCNL COMPARTO PCM						
lordo dip. Annuo				Unità		
2.860,00				10		28.600,00
oneri prev						
698,12				10		6.981,20
irap						
243,10				10		2.431,00
TOTALE FABBISOGNO (C)						38.012,20
FABBISOGNO COMPLESSIVO (A)+(B)+(C)						259.138,60



Agli oneri, come quantificati in tabella, pari a euro 259.139 si provvede per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.

Comma 8. proroga al 30 giugno 2020 il termine previsto dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, (già prorogato dall'art. 8, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA.

Viene inoltre previsto che tutti i soggetti cui si applica il codice dell'amministrazione digitale siano tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma pagoPA ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di al CAD o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Tale obbligo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili nonché della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

La proroga di cui al **comma 8 non comporta oneri aggiuntivi.**

Comma 8-bis *Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né effetti in termini di gettito, tenuto conto che la trasmissione dei soli dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, da acquisire a titolo non oneroso al sistema informativo del PRA, rientra nelle ordinarie procedure di scambio delle informazioni tra i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del PRA-ACI e che il pagamento delle tassa automobilistica, cui viene previsto il differimento del termine, avviene nel medesimo esercizio di scadenza. Il differimento del termine di pagamento, peraltro, consente di superare criticità connesse all'attuazione della procedura di cui all'articolo 7, comma 2 bis, della legge n. 99 del 2009.*

Comma 8-ter - *L'art. 30 del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 ha previsto l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per la realizzazione di opere pubbliche nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il comma 5 del predetto articolo 30 prevede l'obbligo, per i Comuni beneficiari del contributo, di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo medesimo (comma 7).*

Il comma 8-ter del presente articolo, nel prevedere il differimento del suddetto termine al 30 giugno 2020 per i Comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori per fatti non imputabili all'amministrazione, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Commi 9 - La disposizione di cui al **comma 9** è volta ad estendere all'intera durata dell'affidamento del servizio universale postale a Poste Italiane, il sistema di rimborso a posteriori delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali e del settore *no profit*. Il rimborso (combinato disposto commi 4 e 5 dell'articolo 2 del DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), è disposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente. **La norma non ha effetti sui saldi di bilancio** in quanto ai rimborsi relativi alle tariffe agevolate si provvede nei limiti delle risorse iscritte sul pertinente capitolo (cap. 1496) dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il rimborso al fornitore del servizio universale.

Comma 9-bis- *La disposizione, con la modifica di cui alla lettera a), proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale i concessionari sono tenuti ad adeguarsi alla disposizione contenuta nell'articolo 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione prevede che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture*



relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. Si prevede, inoltre, che la restante parte può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Con la modifica di cui alla lettera b), invece, si prevede che i titolari di concessioni autostradali già in essere, per le quali la quota stabilita nel suddetto articolo 177, comma 1, è pari al sessanta per cento, si devono adeguare alle disposizioni di cui al medesimo articolo 177, comma 1, entro il 31 dicembre 2020.

*Le disposizioni introdotte avendo natura ordinamentale **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Comma 10 - Per quanto riguarda il **comma 10** con la legge 3 marzo 2009 n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, è stato istituito (art. 3) l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Tale organismo è stato inizialmente costituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A definirne composizione, organizzazione e funzionamento provvedeva un regolamento del Ministro del Lavoro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione. I regolamenti adottati in forza di tale previsione normativa (DM 14 luglio 2014 e DM 11 luglio 2017) prevedevano che per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali l'Osservatorio si avvallesse di una segreteria tecnica.

Con il successivo D.L. 12 luglio 2018, n. 86 (“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente, modificando l'art. 3 della legge n. 18/2009 anche l'Osservatorio è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio ed è stabilito che lo stesso venga presieduto dal Presidente del consiglio o del Ministro o da Ministro delegato e, parimenti, che ne sia disciplinata con DPCM composizione, organizzazione e funzionamento.

A seguito della modifica dell'assetto di funzioni sopra descritto, e tenuto conto della delega in materia conferita all'allora Ministro per la famiglia e la disabilità, con DPCM 25 ottobre 2018 è stata istituita la Struttura di Missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, competente anche a garantire il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio, la qual Struttura di Missione si avvale (art. 3 comma 3) di una Segreteria tecnica composta da non più di 10 esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Dlgs 303/1999, per i cui compensi è stabilito un importo complessivo non superiore a 240mila euro annui.

Con la costituzione dell'attuale Governo la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la Famiglia e il Presidente del Consiglio, con propri decreti (rispettivamente con il DPCM 4 ottobre 2019 e con il DPCM 21 ottobre 2019 di modifica dell'“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di Missione e previsto che dal 1. gennaio 2020 ai compiti e funzioni della medesima succeda un Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tra le competenze attribuite al nuovo Ufficio autonomo (istituito dal già citato DPCM 21 ottobre 2019), è stato confermato il compito di fornire supporto all'Osservatorio per il suo funzionamento e l'esercizio dei suoi compiti.



Si pone quindi l'esigenza di prorogare oltre il termine di cessazione delle funzioni della Struttura di Missione la Segreteria tecnica, affinché questa continui a garantire il supporto al funzionamento dell'Osservatorio, inquadrando tale Segreteria tecnica nella struttura della Presidenza del Consiglio, in modo stabile e quindi presso il neo-costituito Ufficio autonomo, assicurandone continuità di funzionamento.

La disposizione comporta oneri nella misura massima di 316.800 euro annui, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione, per i compensi degli esperti della predetta Segreteria tecnica che sono posti a carico delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio autonomo della PCM.

Commi da 10-bis a 10-quinquies - Il comma 10-bis prevede la riapertura temporanea del termine recato dal decreto luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 518 – già oggetto di riapertura ad opera della legge 290 del 1970 e del decreto- legge n. 210 del 2015 - per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valor militare a favore di caduti, Comuni e Province.

A fronte delle procedure previste dalla richiamata originaria disposizione, i commi 10-ter e 10-quater attribuiscono al Ministero della difesa le funzioni istruttorie precedentemente distribuite tra le Commissioni di primo e secondo grado, che avevano il compito di raccogliere la documentazione ed istruire le domande presentate, trasformandole in proposte di conferimento, per poi potersi procedere anche al riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

Il comma 10-quater specifica, altresì, che i riconoscimenti sopra descritti avranno effetto solamente ai fini delle ricompense, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che sarebbero potuti derivare dalla corresponsione delle indennità connesse alla qualifica di partigiano e di decorato, previste, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera c), d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e dall'articolo 1, legge 21 febbraio 1963, n. 358, ora riassetata nell'articolo 1925 del Codice dell'ordinamento militare.

E in ogni caso il Ministero della difesa darà attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 10-sexies - La disposizione prevede, esclusivamente per l'anno 2020, che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre, in luogo del 28 febbraio, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 10-septies La disposizione posticipa rispettivamente al 15 maggio e al 30 giugno 2020 i termini previsti per la presentazione delle istanze e per l'emanazione del decreto del Ministero dell'interno relativamente al contributo di cui al comma 51 della legge di bilancio del 2020 in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di strade, ponti e viadotti.

Trattandosi di norme di tipo procedurale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Comma 10-octies La disposizione prevede che decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di un intervento che non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il portale sopra richiamato è già attivo ed operativo. La norma elenca una serie di documenti ed atti di cui la pubblicazione deve essere assicurata, demandandone le modalità attuative ad un successivo decreto del Ministro PA. Si tratta di attività che il Dipartimento della funzione pubblica già assicura a legislazione vigente, attraverso le proprie risorse finanziarie e che **non sono suscettibili di generare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.** La norma, infine, interviene in materia di assunzioni realizzate in deroga alle modalità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto-legislativo n. 165 del 2001. Si tratta, anche in questo caso, di una misura che **non comporta oneri** in quanto riguarda assunzioni già realizzate nell'ambito delle capacità assunzionali autorizzate ed esercitate dalle amministrazioni interessate.



Commi 10-novies – 10-decies La misura ridefinisce modalità e termini per la ricognizione – da parte delle società a controllo pubblico, del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, delineando le modalità di predisposizione dei relativi elenchi dei lavoratori, agevolando processi di mobilità del personale. si tratta di una misura di carattere procedimentale che **non è suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 10 undecies La disposizione si limita a prevede che disposizioni, di natura ordinamentale, introdotte all'articolo 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) in materia di graduatorie dei concorsi pubblici, non siano applicabili a quelle relative al personale scolastico e delle istituzioni AFAM nonché del personale delle scuole e degli asili comunali. Le facoltà assunzionali rimangono immutate.

La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 10-undecies – La disposizione si limita a prevede che disposizioni, di natura ordinamentale, introdotte all'articolo 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) in materia di graduatorie dei concorsi pubblici, non siano applicabili a quelle relative al personale scolastico e delle istituzioni AFAM nonché del personale delle scuole e degli asili comunali. Le facoltà assunzionali rimangono immutate.

La disposizione, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 10-duodecies -La disposizione si limita a prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione col quale è costituita la commissione di esperti che definisce le prove scritte e le relative griglie di valutazione del concorso ordinario sia distinto dal decreto col quale, invece, sono disciplinati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, ecc.

La disposizione, di natura ordinamentale, **non determina nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.**

Comma 10-terdecies - La disposizione di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** considerato che si limita a disporre in merito alle prove di esame del concorso straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, prevedendo che il relativo programma sia il medesimo del concorso ordinario per titoli ed esami che sarà bandito contestualmente, anziché quello del concorso bandito nel 2016.

Comma 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies. La disposizione di cui al 10-quaterdecies non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trova totale copertura sulle risorse presenti sul Fondo del pluralismo di cui alla legge n.

198/2016, nella quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, a legislazione vigente la dotazione finanziaria del predetto copre integralmente l'attuale livello (non ridotto) della contribuzione diretta per tutte le imprese aventi diritto.

Alla disposizione del 10-quinquiesdecies, in quanto funzionale alla risoluzione del contenzioso instauratosi per effetto delle incertezze interpretative connesse alla disciplina vigente, possono ascrivere effetti virtuosi.

Commi 10-sexiesdecies e 10-septiesdecies. Si dispone un incremento di **200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023** del finanziamento a favore della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) da destinare alla realizzazione di uno screening oftalmologico straordinario mobile. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Articolo 2 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali)

Le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esse, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 3 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno)

Comma 1 - la disposizione in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non



appartenenti all'U.E. ha natura ordinamentale e **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 2 - la disposizione è volta a riaprire i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di consentirne l'effettività delle disposizioni.

I commi 594 e 596 dell'art. 1 della predetta legge n. 145/2018 prevedevano, infatti, la proroga, al 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione per le vittime di reati intenzionali violenti, occorsi tra il 30 giugno 2005 e la data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (23 luglio), attesi i rilievi europei sulla incongruità del termine di 120 giorni previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 per consentire a tali vittime di accedere al Fondo di solidarietà.

Entro il medesimo termine era consentita la proposizione delle domande per coloro che avevano riportato lesioni gravissime in seguito ad atti intenzionali violenti, prevedendo la corresponsione dell'indennizzo in maniera fissa e non più vincolata alle spese sostenute.

Il comma 596 dell'art. 1 della citata legge 145/2018 aveva poi consentito anche a coloro che avevano beneficiato di un indennizzo sulla base delle disposizioni contenute nella legge 122/2016 di proporre, entro la data del 30 settembre 2019, istanza per la rivalutazione.

La rifissazione dei termini di accesso al Fondo e la rivalutazione degli importi scaturiscono dagli incrementi finanziari per gli interventi in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti disposti dalle leggi 167/2017, 205/2017 e, da ultimo, dalla legge 145/2018, ed impegnati solo in minima parte.

L'applicazione delle disposizioni sulle lesioni gravissime e la rivalutazione degli importi già corrisposti era demandata ad un decreto interministeriale, di modifica del precedente decreto di fissazione degli importi degli indennizzi, datato 31 agosto 2017, perfezionato nello scorso mese di novembre con la firma dei Ministri competenti e adeguato alle nuove disposizioni della legge 19 luglio 2019, n. 69 che ha introdotto nell'ordinamento giuridico il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Conseguentemente, nelle more dell'adozione del cennato decreto interministeriale di fissazione dei nuovi importi, le somme rese disponibili nella legge di bilancio per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte delle vittime di lesioni gravissime e per la rivalutazione di indennizzi già corrisposti non sono state impegnate. In relazione a tali fattispecie, la disposizione è, dunque, ad invarianza di spesa.

Al competente Ufficio sono, invece, pervenute istanze per la sola riapertura dei termini per le vittime di reati intenzionali violenti occorsi nel periodo 30 giugno 2005- 23 luglio 2016; per dette istanze tuttavia la copertura finanziaria è da rinvenire nelle disposizioni dell'art. 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha stanziato 40 milioni di euro per tali fattispecie. Alla data del 30 giugno le domande pervenute sono state solo 141.

Pertanto, con riguardo alle ipotesi di lesione gravissima e di rivalutazione degli importi già corrisposti, la norma è ad invarianza di spesa.

Con riguardo alle vittime del periodo 30 giugno 2005- 23 luglio 2016, si ritiene che la riapertura dei termini potrà essere adeguatamente fronteggiata nel limite delle dotazioni del Fondo di cui alla legge 122/2016, come rideterminato a seguito dell'emanazione della legge 20 novembre 2017, n. 167.

Per quanto riguarda, infine, le vittime del reato di deformazione permanente dell'aspetto con lesioni al volto, essendo il reato precedentemente ricompreso tra le lesioni gravissime, la cui previsione di spesa era già soppesata dal legislatore in sede di stanziamento dei fondi per le vittime della legge 122/2016, la previsione di autonoma fattispecie penale non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 - La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della

norma **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Comma 4 - L'intervento, in materia di contrasto alla pirateria, **non comporta nuovi o maggiori oneri** per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

Comma 5 si proroga il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate in aree colpite da eccezionali eventi meteorologici o eventi sismici **Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.**

Articolo 4 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

L'articolo 4 reca proroghe di termini in materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1, lett. a) e b). Proroga di un anno (nel corso dell'anno 2020) il termine per procedere ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** proroga l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, estendendolo all'anno 2020; la misura di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle PP.AA comporta **risparmi di spesa allo stato non quantificabili.**

Il **comma 3 non comporta oneri** trattandosi di proroga tecnica per la presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei rendiconti dei pagamenti effettuati per il personale.

Il comma 3-bis proroga fino al 31 marzo 2023 la facoltà di Consob di adottare, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 relative al contenimento della spesa e alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica

La proposta prevede, oltre alla mera proroga della predetta facoltà già stabilita da precedenti provvedimenti, che ai fini dell'adozione di tali misure possono essere utilizzate anche le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste.

Si tratta del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori istituito presso il bilancio della Consob e finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui al medesimo decreto legislativo, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative.

*Per i profili finanziari, essendo la Consob esterna al perimetro della PA e il Fondo iscritto nel bilancio della stessa, **alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.***

Il comma 3-ter è volto a prorogare di ventiquattro mesi il termine di cui all'art. 1, comma 181, terzo periodo, della legge 147/2013, già novellato dall'art. 10, comma 2-quinquies, del D.L. 266/2014, convertito dalla legge 19/2017.

Si tratta del termine entro il quale è previsto che abbia luogo l'affidamento dei lavori finalizzati a interventi urgenti relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie, decorrente dalla pubblicazione della rispettiva delibera di assegnazione CIPE a valere sulle risorse FSC programmazione 2014-2020.



Tale termine, fissato in ventiquattro mesi dalla novella introdotta dal citato D.L. 266/2014, già prorogato di dodici mesi da parte dell'art. 1, comma 459, della legge 205/2017, per effetto della disposizione viene prorogato di ulteriori dodici mesi.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, **non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

Il **comma 3-quater** precisa che per l'anno 2020 continuano ad applicarsi i tributi comunali ivi indicati che saranno sostituiti a decorrere dall'anno 2021 dal canone unico di cui all'articolo 1, commi 816 e successivi, della legge n. 160/2019. Al riguardo **non si ascrivono effetti di natura finanziaria**, in quanto si tratta di entrate che non erano scontate nelle previsioni.

Il **comma 3-quinquies** La disposizione prevede la proroga dei termini dell'art. 1, comma 1061, della legge n. 205/2017 per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo, anche per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, sono destinati al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva". **Alla norma non si ascrivono effetti finanziari.**

Comma 3-sexies – 3-octies - Il comma 3-sexies prevede il differimento al 1° gennaio 2021 dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari.

Tali disposizioni prevedono la variazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari dal 23 per cento al 23,5 per cento prevista dall'articolo 1, comma 659, lettera b) della legge n. 160/2019.

Il differimento non riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera a), n. 1, della legge n. 160/2019, che prevedono, anche per i sigari, l'aumento dell'importo dell'accisa minima, i cui effetti finanziari stimati, pertanto, continueranno a prodursi per gli anni 2020 e seguenti.

Le maggiori entrate risultanti dalla relazione tecnica al citato articolo 1, comma 659, ascrivibili alla sopraindicata variazione di aliquota di base sono stimate pari a € 1.043.685, per cui ipotizzando che la norma di differimento trovi applicazione dalla fine di febbraio 2020 e considerato che, come previsto dal comma 3-septies è fatto salvo il gettito di competenza del periodo gennaio – febbraio 2020, le minori entrate sono stimabili pari a circa 870.000 euro, ossia pari ai 10/12 del sopraindicato importo di € 1.043.685.

Il comma 3-octies individua la copertura finanziaria del suddetto onere in termini di **minori entrate pari a euro 870.000 per il 2020**, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 3-novies – 3-decies: La disposizione interviene all'art. 9 del DL n. 47/2014 e prevede la stabilizzazione dell'aliquota al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per l'anno d'imposta 2020 l'agevolazione vale solo per i comuni in esame fino a 10 mila abitanti e quelli nei quali è stata individuata con ordinanza una zona rossa.

Con la legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) è stata già prevista la stabilizzazione dell'agevolazione che prevede l'aliquota del 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta intensità abitativa.

La disposizione, pertanto, determina effetti negativi aggiuntivi rispetto a quelli già inclusi nella relazione tecnica della misura contenuta nella legge di Bilancio. La stima degli ulteriori effetti derivanti dalla riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per i contratti di locazione stipulati nei suddetti comuni è riportata in termini di cassa nella tabella seguente:



	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Cedolare secca</i>	<i>-1,40</i>	<i>-2,37</i>	<i>-2,30</i>
<i>IRPEF</i>	<i>-0,58</i>	<i>-1,02</i>	<i>-1,10</i>
<i>Addizionale regionale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,03</i>	<i>-0,05</i>
<i>Addizionale comunale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,02</i>
<i>Imposta di registro e bollo</i>	<i>-0,03</i>	<i>-0,04</i>	<i>-0,04</i>
<i>Totale</i>	<i>-2,01</i>	<i>-3,48</i>	<i>-3,51</i>

Milioni di euro

Ai suddetti oneri pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 4-bis. (Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

Al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, viene aggiunto il nuovo articolo 4bis, rubricato Disposizioni in materia di cartolarizzazione.

La norma contiene delle modifiche alla disciplina della cartolarizzazione in funzione innovativa, correttiva ed integrativa rispetto alle ultime innovazioni introdotte nella legge 30 aprile n. 130 dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con legge del 28 giugno 2019 n. 58.

*Le modifiche legislative da apportarsi, trattandosi di interventi di natura ordinamentale, **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Articolo 5 (Proroga di termini in materia di salute)

Per la proroga di cui al comma 1, in materia di Quote premiali 2020 a valere sul FSN 2020, al pari delle altre e di quella, identica, già disposta per il 2019, **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per l'anno 2020 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al SSN) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa; essa, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziare sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.



Infatti, le risorse oggetto della proroga sono pari, secondo la normativa di riferimento, allo 0,25% del totale del finanziamento statale corrente al SSN. Per l'anno 2020 quest'ultimo, già previsto nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, ammonta a complessivi 116.474 milioni di euro, pertanto l'ammontare delle risorse da destinare alle quote premiali risulta essere pari a 291,185 milioni di euro, incluso nel citato finanziamento e pertanto già coperto.

Comma 2. La disposizione che prevede che le assunzioni di cui all'art. 9-*duodecies*, comma 2, del d.l. n. 78/2015 (AIFA) possono essere effettuate anche nell'anno 2020, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La proroga di cui al comma 3 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto dalla stessa **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** e le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infatti, la modifica si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.

Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò relativamente all'attività di ricezione delle domande, valutazione, rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26/2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre Amministrazioni competenti, che provvedono e continueranno a provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate.

In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo 26/2014.

Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzatori, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.

Comma 4. La disposizione proroga per i medici sprovvisti di specializzazione in cure palliative e che operano presso le reti dedicate alle cure palliative ai sensi dell'art. 1, comma 522 della legge n. 145/2018, la decorrenza del termine di 18 mesi - entro il quale possono presentare alla regione l'istanza per la certificazione dei requisiti per operare presso le suddette reti- fissandola non più dalla data di entrata in vigore delle legge di bilancio per il 2019, ma dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. **La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5. la disposizione proroga per coloro i quali esercitano le professioni sanitarie presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati e che non sono in possesso di un titolo abilitante per



l'iscrizione all'albo professionale, di continuare a svolgere l'attività professionale, previa iscrizione in una apposita sezione speciale dell'Albo di riferimento, il termine di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e delle prevenzione dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5 bis – 5-ter - Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano ad individuare, anche per l'anno 2020, talune finalizzazioni nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento di specifici obiettivi di natura sanitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 662/1996.

Comma 5-quater - La disposizione prevede la proroga di contratti a tempo determinato fino ad un massimo di 24 mesi, riferiti alle assunzioni di assistenti sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 205/2017, nonché per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 12 comma 12 del DL 4 del 2019 nonché ai sensi dell'art. 7 comma 7 del dlgs 147 del 2017, utilizzando le risorse già previste dal predetto articolo 1, comma 200, della legge n. 205 /2017. Ne consegue quindi che **dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

Comma 1 – La disposizione sotto il profilo finanziario non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che i predetti specializzandi potranno ricoprire esclusivamente i posti per i quali le regioni hanno già individuato la relativa copertura finanziaria all'atto dell'indizione del concorso. Si fa quindi riferimento alle procedure concorsuali ordinarie, ai cui oneri si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili delle aziende e degli enti sanitari in relazione alla programmazione dei fabbisogni di personale. Per quel che riguarda i medici, occorre peraltro considerare che laddove gli stessi fossero assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 548 bis sopra citato, tali professionisti non avrebbero diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Ciò determinerebbe, di conseguenza, liberazione di risorse del bilancio statale, tale da rendere possibile l'assegnazione di ulteriori contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato, nella misura corrispondente al numero di contratti a tempo determinato effettivamente stipulati in forza delle nuove misure qui introdotte. Anche la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale per poter procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che tali assunzioni saranno effettuate nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente.

Comma 2 – Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale che dovessero decidere di rimanere in servizio, previo assenso dell'amministrazione, continuerebbero a ricoprire i posti in organico già ricoperti. Si stima pertanto che la norma sia neutra dal punto di vista finanziario poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro prevista avviene nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

Comma 1 - La proroga dei termini per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica in quanto le somme da utilizzare, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disponibili presso la tesoreria statale e sono già state prudenzialmente scontate nei saldi di finanza pubblica.

Comma 2 - la disposizione, in materia di reclutamento nelle istituzioni AFAM, modifica il termine di cui all'articolo 19, comma 1, del Decreto - Legge 12 settembre 2013, n. 104 (legge 128/2013). Si evidenzia infatti che il sistema di reclutamento del comparto nell'ultimo quindicennio presenta notevoli elementi di criticità, dovuti alla stratificazione di norme non sempre coordinate tra loro nonché alla mancata completa attuazione del disegno legislativo di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*". In tale contesto, l'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ha previsto la creazione di apposite e specifiche graduatorie in cui inserire i docenti precari. In seguito, il comma 1 del citato articolo 19 del D.lg. 104/2013, ha stabilito che le graduatorie nazionali di cui al citato articolo 2-bis del D.lg. 97/2004 sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Stante il perdurare della situazione di vacanza di specifiche disposizioni regolamentari, al fine di assicurare alle istituzioni AFAM il regolare svolgimento delle attività, si prevede quindi la possibilità di fruizione delle graduatorie di cui all'articolo 2-bis del D.lg. 97/2004 anche per gli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021. **La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica** anche con riferimento alle previsioni sulle assunzioni, atteso che il reclutamento del personale, anche mediante scorrimento delle graduatorie oggetto della proroga, verrebbe effettuato a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio dello Stato, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 3 - differisce il termine per l'adozione del contratto integrativo volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera da parte delle Università limitandosi a consentire, fino al 30 giugno 2020, l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 167 del 2017. **La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4 - La proroga del termine per i pagamenti dell'edilizia scolastica **non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR e in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2020. In ogni caso, restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Comma 5 – La disposizione prevede che i finanziamenti in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, già disposti dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. In particolare, il CIPE, con propria delibera, provvederà all'assegnazione delle risorse **a valere sulle risorse**



disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, **nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020.

Comma 5 bis *La disposizione prevede che le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato, con specifico riferimento alla prova Scritta INVALSI per le scuole della provincia autonoma di Bolzano, riferite agli articoli 13, comma 2, lett. b) e 14, comma 3, sesto periodo del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, per la particolare situazione linguistica delle scuole di lingua tedesca e delle località ladine, si applichi dal 1° settembre 2022.*

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 5-ter - 5-quinquies *Le disposizioni, di carattere ordinamentale, prevedono che la predisposizione del curriculum di cui all'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, da presentare unitamente al diploma finale dell'esame di Stato, debba essere richiesta dal 1° settembre 2020 e che in tale curriculum non vengano più indicati i livelli di apprendimento raggiunti nelle prove INVALSI, nelle materie indicate dall'art. 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. In ogni caso per l'anno scolastico 2019/2020 l'art. 21 del Decreto legislativo n. 62/2017 avvenga su base sperimentale e facoltativa.*

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 5-sexies – 5-septies - *Le disposizioni determinano i seguenti effetti*

Con riferimento alla misura di cui alla lettera a) del comma 5-sexies, si ritiene che possano essere immessi nel sistema universitario e della ricerca 1.607 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede uno stanziamento complessivo a regime dall'anno 2021 pari a 96,5 milioni euro. Tenuto conto delle procedure necessarie per pervenire all'assunzione dei ricercatori, si ritiene che queste possano avvenire con decorrenza 1° gennaio 2021: nel corso dell'anno 2020, infatti, si renderà innanzitutto necessario assegnare con decreto del Ministro le risorse tra le varie Istituzioni universitarie (decreto per il quale, considerato il noto, concomitante processo di trasformazione organizzativa derivante dalla recentissima istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, si richiederanno tempi maggiori – 90 giorni anziché 60 – rispetto alla norma originaria, qui oggetto di proroga); successivamente, le singole Università, sulla base delle risorse assegnate, dovranno individuare i rispettivi fabbisogni, in relazione ai quali potranno emanare i singoli bandi, peraltro soggetti a pubblicazione legale; solo in esito a tale procedura selettiva si renderà, infine, possibile addivenire alle assunzioni in parola. In relazione a tale complesso procedimento si ritiene che la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni in servizio potrà avvenire per il 1° gennaio 2021, per un onere finanziario, a decorrere da tale anno, pari a 96.5 milioni di euro. Nella tabella sottostante sono riportati gli oneri stimati considerando il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università - già utilizzato per il comma 400 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, comprensivo dell'adeguamento ISTAT disposto ai sensi del DPCM 3 settembre 2019 pari a euro 60.027.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€ 60.027
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1.607



ANNO	dal 2021
NUMERO MENSILITA'	12
COSTO COMPLESSIVO	€ 96.500.000

Con riferimento alle misure di cui alla **lettera b del comma 5-sexies**), fermo restando che la disposizione in parola introduce misure di incentivazione alla progressione di carriera entro un mero limite di spesa, si fa presente che con 15 milioni di euro è possibile consentire la potenziale progressione di carriera di 1.034 ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di II fascia, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Costo Annuo
A) Costo medio annuo Ricercatori Universitari a Tempo indeterminato abilitati	€ 55.500
B) Costo iniziale Professori Associati (II Fascia)	€ 70.000
Differenziale (B-A)	€ 14.500

Il **comma 5-septies** prevede il rifinanziamento, per le finalità di cui al **comma 5-sexies**, del fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l'importo di **96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022**.

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 5-octies** modifica l'art. 1, comma 244, della legge 145/2018 prevedendo che per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management sia autorizzata la spesa di **600 mila euro per l'anno 2020 e di 300 mila euro per l'anno 2021**. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

I **commi 5-novies e 5-decies** prorogano al 31.12.2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del D.L. 8/2017 e dall'art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007.

In particolare, viene postposto il termine entro il quale devono essere portate a termine le verifiche tecniche sulle strutture di interesse strategico e su quelle la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché le verifiche



sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici situati nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2. Nulla muta con riferimento alle risorse disponibili per tali verifiche.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6-bis (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

La disposizione, di carattere ordinamentale, prevede che per il concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, nell'ambito della disciplina autorizzatoria, si possa procedere ad assumere dopo i vincitori, nel limite dei posti vacanti e disponibili, anche gli idonei utilmente collocati nella graduatoria nazionale.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 (Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo)

Comma 1 - Dalla norma che prevede disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, poiché viene prorogato esclusivamente il termine per il raggiungimento del pareggio economico da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette alla procedura di risanamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. Il secondo periodo introduce un diverso criterio di calcolo per l'assegnazione del contributo 2020 a valere sul fondo unico dello spettacolo, da destinare alle fondazioni lirico sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale. **La disposizione presenta carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 1-bis - La norma proroga al 31 dicembre 2020 i requisiti che le fondazioni lirico-sinfoniche devono possedere al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 2 La disposizione prevede la proroga delle disposizioni contenute nei primi due periodi dell'articolo 1, comma 346 della l. n. 208/2015; in particolare, la modifica normativa consente al comune di Matera di non applicare fino al 31 dicembre 2020 le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e autorizza, sempre fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di corrispondere al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili nel limite massimo di spesa di **1.200.000** euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente

La disposizione non produce ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di spese che rientrano nella disponibilità del comune di Matera.

Comma 3. La disposizione prevede che i Comuni de rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera possano prorogare fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro e con risorse a carico delle amministrazioni interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1 comma 347 consentendo altresì di non applicare, fino al medesimo termine, le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 nel



limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”. **La disposizione non produce ulteriori oneri a carico della finanza pubblica**, tenuto conto che si tratta di spese per personale che rientrano nella disponibilità del Comune di Matera.

Il medesimo comma 3 prevede inoltre l’assegnazione di un contributo pari a 200.000 euro per l’anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il complesso conventuale di San Felice. A tale onere si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità.

Comma 3-bis *La proposta, con riguardo alle fondazioni lirico sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi dell’articolo 11, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, intende differire, all’esercizio finanziario 2020, il termine previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Come la disposizione novellata anche la proroga **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

Comma 4 - La disposizione, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, delle attività dell’Unità “Grande Pompei”, delle funzioni del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste. All’attuazione della presente disposizione, nel limite massimo di 900.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, **si provvede con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia** (oggi: Parco Archeologico di Pompei).

Comma 4-bis - *La disposizione prevede di rafforzare la struttura di supporto al direttore generale per l’attuazione del Piano strategico per Pompei con due figure esperte, una in materia di mobilità e trasporti e una di tecnologie, incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.lgs. n.165/2001. **Gli oneri previsti sono complessivamente pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e le relative risorse sono disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei.** Al riguardo si rappresenta che l’Istituto dispone di un autonomo bilancio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, il quale ha ampia capienza: i dati relativi agli anni 2018 e 2019 riportano entrate per circa 50 milioni di euro annui, di cui 40 milioni derivanti dai soli introiti di bigliettazione, e tutte le proiezioni mostrano dati in crescita, anche al netto di modifiche tariffarie. La spesa autorizzata trova, dunque, idonea copertura a valere sul bilancio del Parco archeologico. Si rappresenta inoltre che l’utilizzo delle risorse iscritte nel suddetto bilancio autonomo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.*

Comma 5 - La norma prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2020 delle contabilità speciali relative ai quattro Segretariati Regionali dei territori colpiti dal sisma del 2016 le cui giacenze alla fine di dicembre 2019, ammontano a quanto di seguito riportato:

Segretariato Regionale dell’Abruzzo – euro 5.059.027,31;

Segretariato Regionale del Lazio – euro 2.991.804,09;

Segretariato Regionale delle Marche – 1.750.407,06;

Segretariato Regionale dell’Umbria – 720.014,20.



Il mantenimento delle suddette contabilità speciali si ritiene necessario al fine di agevolare, almeno dal punto di vista contabile, il completamento degli interventi di recupero, conservazione e restauro già finanziati con provvedimenti amministrativi efficaci. **Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Commi 6 e 7 - Per le esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di 1 milione per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, nel rispetto del limite di durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei predetti contratti. ***Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che reca le necessarie disponibilità.***

Comma 8 - Piano per l'arte contemporanea. La norma *prevede l'incremento nella misura di milioni di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 310, della L. 205/2017. Tali risorse di conto capitale saranno iscritte nel capitolo 7707 pg 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.*

Inoltre il medesimo comma autorizza la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse di parte corrente saranno iscritte nel capitolo 5514 pg.01 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Alla copertura degli oneri si provvede:

- quanto a € 4 mln per il 2020 e a € 2 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che reca le necessarie disponibilità;

- quanto a € 0,5 annui dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che reca le necessarie disponibilità.

Commi 9 e 10 - Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, ***Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che reca le necessarie disponibilità.***

Comma 10-bis *La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 per la delimitazione dei Distretti Turistici. La modifica presenta carattere ordinamentale e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Comma 10-ter *La norma prevede per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei cori e delle bande musicali, il finanziamento di un milione di euro anche per il triennio 2020-2022. A tal fine*



si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 6635 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che reca le necessarie disponibilità. L'utilizzo di tali somme non pregiudica gli interventi, già previsti a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.

Comma 10-quater La norma prevede, al fine di coprire i posti rimasti non assegnati con gli inquadramenti derivanti dalle procedure selettive interne per il passaggio tra le aree autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 342 della legge n. 145 del 2018, e fermo restando il rispetto del limite massimo di 460 posizioni messe a concorso, lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali, formate all'esito delle procedure di riqualificazione interna bandite nel 2007. Tale scorrimento consentirà l'inquadramento di un numero massimo di 88 unità, con un costo complessivo - tenuto conto del differenziale tra la Prima e la Seconda Area, posizione economica F1 e tra la Seconda Area e la Terza Area, posizione economica F1 - di 467.684 euro. In particolare, potrà quindi procedersi alla nomina di un numero massimo di 30 unità di personale da inquadrare nella II Area Funzionale (A/B1) per un costo di euro 51.360 e di un numero massimo di 58 unità di personale afferente la III Area Funzionale (B/C1) per un costo complessivo di euro 416.324. **Alla copertura dei relativi oneri potrà provvedersi a valere sulle risorse relative alle facoltà assunzionali del MIBACT, che ammontano a una disponibilità complessivo di euro 40.420.106,83.**

Comma 10-quinquies — La disposizione comporta un maggior trasferimento corrente a soggetti privati, nella misura di **200 mila euro per l'anno 2020 e di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2021**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014.

Commi 10-sexies e 10-septies — La disposizione comporta un incremento della dotazione organica degli assistenti amministrativi e tecnici, nonché un corrispondente incremento delle relative facoltà assunzionali, in misura pari a $553 / 2 = 276,5$ posti.

A beneficiarne, è personale assunto nell'a.s. 2018/2019, collocato, quindi, nella classe di anzianità economica '0-8' sino a settembre 2027.

Poiché lo stipendio annuo, al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'elemento perequativo, degli oneri riflessi e dell'IRAP, di un assistente, sia amministrativo sia tecnico, della classe di anzianità '0-8' è pari a 27.896,77 euro, tra gli anni scolastici 2020/2021 e 2026/2027 la disposizione comporta una spesa annua pari a $276,5 \times 27.896,77 = 7,714$ milioni di euro.

Successivamente, il predetto personale passerà alla classe di anzianità '9-14', caratterizzata da uno stipendio annuo pari a 30,509,55 euro. L'onere annuo crescerà, dunque, sino a 8,436 milioni di euro.

A regime, considerando che il profilo di assistente è tipicamente di prima immissione e, dunque, una vita lavorativa media di 42 anni, si stima una spesa media corrispondente al livello stipendiale della classe '15-20', pari a 32.464,61 euro, per una spesa annua di 8,977 milioni di euro; per il primo esercizio, la spesa è stimata in 2,993 milioni di euro.

Pertanto, il comma 10-septies stabilisce che alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede **nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021** e che alla copertura finanziaria del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014.



Comma 10-octies. La disposizione incrementa la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, in misura pari a 6,387 milioni di euro nel 2020, a 25,499 milioni di euro nel 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Tale incremento nella spesa di personale costituisce limite assoluto per la determinazione del corrispondente incremento di organico. Infatti, i criteri di cui alle lettere a) e b) sono meri criteri di riparto della dotazione aggiuntiva, potendo influire unicamente nella distribuzione territoriale della predetta dotazione e non sulla sua dimensione. La dimensione delle classi rimane regolata dal decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

Lo stanziamento è sufficiente per 500 posti aggiuntivi a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

Lo stipendio al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale, degli oneri riflessi anche a carico dello Stato e dell'IRAP di un docente della scuola secondaria di secondo grado è pari a 36,154,01 euro all'anno, se nuovo assunto.

La vita lavorativa di un docente è di circa 42 anni. Ne consegue che, a regime, quando la maggiore spesa derivante dalla progressione economica del personale rimasto in servizio e dal personale assunto a copertura dei posti vacanti, bilancerà la minore spesa derivante dalle cessazioni dal servizio dei docenti precedentemente assunti sul contingente dei 500 posti, si verificherà una spesa media corrispondente a quella caratteristica di un docente con anzianità di servizio compresa nella classe '15-20'.

Lo stipendio al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale, degli oneri riflessi anche a carico dello Stato e dell'IRAP di un docente della scuola secondaria di secondo grado nella classe '15-20' è pari a 45.121,93 euro all'anno.

Dal primo anno scolastico di attuazione della proposta legislativa, il 2020/2021, si verificherà una spesa pari a $500 \times 36.154,01 = 18,077$ milioni di euro, giacché il personale neo-assunto percepirà, durante l'anno di prova, lo stipendio iniziale, indipendentemente dalla progressa anzianità di servizio.

A decorrere da settembre 2021, si stima che il personale neo-assunto si collochi nella classe di anzianità '15-20', che caratterizza anche la spesa a regime.

In questa ipotesi, a settembre 2021, il personale neo-assunto a copertura dei 500 posti avrà diritto a percepire la ricostruzione di carriera per l'anno di prova, in misura pari alla differenza tra gli stipendi della classe di anzianità '15-20' e quello iniziale.

Si verificherà, dunque, una maggiore spesa di personale, una-tantum, pari a $500 \times (45.121,93 - 36.154,01) = 4,484$ milioni di euro.

A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si sosterrà una spesa di personale, a regime, pari a $500 \times 45.121,93 = 22,561$ milioni di euro all'anno.

Infine, poiché l'incremento nella dimensione dell'organico è per docenti da destinare all'insegnamento frontale, occorre tener anche conto degli oneri per la sostituzione dei nuovi docenti in caso di brevi assenze. A tal fine, in base alla spesa storica, si stima un'incidenza pari al 6% della spesa complessiva.

In definitiva, la disposizione comporta una **maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, 25,499 milioni di euro per l'anno 2021, 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.**

Comma 10-novies - Agli oneri derivanti dal comma 10-octies si provvede:

a) quanto a 6,387 milioni di euro nel 2020, 20,015 milioni di euro nel 2021, 12,169 milioni di euro nel 2022 e 23,915 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente



riduzione del cd. “fondo per la buona scuola”, istituito dalla legge n. 107 del 2015, le cui disponibilità sono utilizzate integralmente per gli anni 2021 e 2022, e sono superiori all'utilizzo per gli anni 2020 e dal 2023 in poi. Si tratta di un fondo iscritto in bilancio per spese di personale, cioè avente la medesima natura delle spese che si propone di coprire, non gravato da obbligazioni giuridiche pregresse o in corso di perfezionamento. La sua riduzione comporta minori spese di personale, poiché a legislazione vigente troverebbe integrale utilizzo nel 2020 per tale tipologia di spesa, con le correlate minori entrate tributarie correnti;

b) quanto a 5,484 milioni di euro nel 2021 e a 11,746 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, che risulta iscritta in bilancio per importi superiori a quelli utilizzati a copertura e che non è gravata da obbligazioni giuridiche pregresse o in corso di perfezionamento, considerato che trova destinazione annualmente col decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della predetta legge, che non è ancora stato predisposto, né quindi adottato, per l'anno 2020. La sua riduzione comporta minori spese per “consumi intermedi”.

Commi 10-decies e 10-undecies - La disposizione prevede un contributo pari a 350.000 euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio. **A tale onere si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità.**

Commi 10-duodecies, 10-terdecies La norma prevede la proroga del contributo di 250.000 euro per l'anno 2020 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei. A tale onere si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità.

Comma 10-quaterdecies- La disposizione limitandosi a prevedere il posticipo del termine entro il quale il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 126/2019, **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 10-quinquiesdecies - La norma prevede la proroga per l'anno 2020 del contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA, per la promozione e l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva. A tale onere si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)

Comma 1 - La norma proroga le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai funzionari inseriti nei ruoli di dirigenti penitenziari per un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2020) in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nel ruolo

dell'organico dei dirigenti UEPE, onde sopperire alle possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile al reinserimento sociale dei ristretti quale è quello dell'esecuzione penale esterna.

La disposizione in esame **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, poiché trattasi di unità di personale dirigenziale già in servizio presso le articolazioni periferiche ministeriali, che continueranno a percepire il trattamento economico complessivo già in godimento.

Comma 2 - La disposizione in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2020, pari ad euro 26.169.173 (10% di euro 261.691.728).

La norma non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

Comma 3 - Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nelle more del perfezionamento delle procedure assunzionali autorizzate per il Ministero della giustizia, si prevede la proroga della disposizione che limita i provvedimenti di comando presso altre amministrazioni del personale giudiziario in servizio, salvo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

La norma, di natura ordinamentale, **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**.

Comma 4 - La disposizione prevede la proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante il funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al fine di consentire che, nella redazione del decreto, si possa tener conto delle modificazioni che si vogliono introdurre, in sede di correttivo, agli articoli 352, 357 e 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

La norma, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 5

Il primo periodo prevede la proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di azione di classe da dodici mesi a *diciannove mesi* dalla pubblicazione della medesima legge sulla Gazzetta Ufficiale al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche. La riforma in questione prevede che al processo civile (telematico) possa partecipare direttamente il cittadino che intenda presentare una domanda di adesione all'azione collettiva proposta da altri, che "produce gli effetti della domanda giudiziale", come stabilito dalla stessa legge n. 31/2019.

La norma, che comporta un mero differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di "class action" **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, tenuto conto che i necessari interventi di aggiornamento e implementazione dei sistemi informativi funzionali all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono stati già programmati nell'ambito delle risorse destinate all'informatica e iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il secondo periodo prevede altresì modifiche al comma 4 dell'articolo 840-septies c.p.c., in base al quale il cittadino può presentare la domanda di adesione all'azione di classe sul PST (portale dei servizi telematici) del Ministero della Giustizia, utilizzando una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD: queste modalità prescindono da un preventivo censimento e



identificazione del soggetto che partecipa al processo civile e comportano l'adozione di soluzioni informatiche del tutto innovative per l'attuale architettura del processo civile telematico, soluzioni la cui complessità richiede particolari approfondimenti e sperimentazioni.

Al fine di ottenere un'autenticazione da parte dell'utente, che offra maggiori garanzie all'organo giudicante, la disposizione precisa il rinvio all'articolo 65 del CAD circoscrivendolo alle lettere b) e c-bis) del comma 1, anche al fine di incentivare l'utilizzo dello SPID (sistema pubblico di identità digitale), coerentemente con le direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le linee guida AGID.

Dalla disposizione, di natura ordinamentale, **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Comma 6 - A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso le procedure di ricostruzione, si introduce la presente norma che prevede per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, il differimento dal 14 settembre 2021 al 14 settembre 2022 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012 concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

A tal proposito si rappresenta che attualmente gli uffici giudiziari delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti sono funzionanti e operativi e continueranno ad esserlo, come prevede l'attuale normativa, sino all'anno 2021 attraverso l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio sui capitoli relativi alle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie per il triennio 2019-2021.

Gli effetti relativi ai risparmi di spesa operati in applicazione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sono stati già recepiti nel bilancio di questo Ministero, in applicazione del D.L. 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013. Pertanto, il prolungamento al 14 settembre 2022 del differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari di L'Aquila e di Chieti, determinerà dal 15 settembre 2021 e fino al 14 settembre 2022 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in euro 443.333 per l'anno 2021 ed euro 1.076.667 per l'anno 2022.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga in esame si precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti sono in numero di 10, come da prospetto di seguito riportato:

Distretto	Circondario	Ufficio	Località
L'AQUILA	AVEZZANO	Tribunale	Avezzano
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	Tribunale	Lanciano
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	Tribunale	Sulmona
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	Tribunale	Vasto
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto



Delle 10 sedi interessate, 4 possono essere definite uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 sono da considerare uffici di grandezza minore (Procura della Repubblica di Avezzano, Sez. di Tribunale di Ortona, Sez. di Tribunale di Aversa, Procura della Repubblica di Lanciano, Procura della Repubblica di Sulmona, Procura della Repubblica di Vasto); per ciascuna delle due tipologie di uffici è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.

Gli oneri riportati sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste per gli uffici giudiziari, relative al pagamento di canoni e utenze, alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza, nonché all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 14.09.2022	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere stimato per spese di funzionamento dal 15/09/2021 al 31/12/2021 (3,5 mesi)	Onere stimato per spese di funzionamento dal 01/01/2022 al 14/09/2022 (8,5 mesi)	Onere Complessivo stimato per spese di funzionamento
4 sedi di media grandezza	Euro 200.000	233.333	566.667	800.000
6 sedi di minore grandezza	Euro 120.000	210.000	510.000	720.000
Totale		443.333	1.076.667	1.520.000

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Copertura finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente Tabella A Ministero della giustizia		-443.333	-1.076.667

Commi 6-bis e 6-ter, La disposizione è finalizzata a modificare ed integrare le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, consentendo al Ministero di procedere all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore



ai 12 mesi (e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020), di un contingente massimo di 1095 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area I e II, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, si prevede:

che i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano una durata non superiore a dodici mesi in luogo dell'attuale durata fissata in un anno, in considerazione dei tempi tecnici e degli adempimenti amministrativi connessi all'assunzione del personale a tempo determinato e che gli stessi abbiano quale scadenza finale il 31 dicembre 2020;

la modifica del contingente massimo di personale da assumere a tempo determinato nei profili della I° e II° area funzionale (da un massimo di 800 unità ad un massimo di 1.095 unità);

la modifica della fascia retributiva dell'Area I e dell'Area II (da F2 a F1);

che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare si segnalano le risorse già stanziare per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DL 53/2019, pari a 27.029.263 per l'anno 2020.

Le modifiche proposte consentono all'Amministrazione una più duttile modulazione dei tempi di svolgimento della prestazione lavorativa, anche per periodi inferiori a 12 mesi, nonché per consentire l'attuazione effettiva delle disposizioni previste.

In particolare la modifica di cui alla lettera c) è necessaria per l'Area I, poiché l'unica qualifica professionale presente nella suddetta Area postula che la prima retribuzione dei neoassunti parta, fisiologicamente, dalla prima Fascia (F1), mentre alla seconda (F2) non si potrà pervenire che dopo aver maturato la prescritta anzianità di servizio. Mentre per l'Area II si rende opportuna la rimodulazione della posizione economica, dal momento che le professionalità espressamente richieste dalle finalità della norma devono risultare adeguate rispetto ad attività prettamente operative e serventi rispetto ai successivi passaggi procedurali da parte di personale con qualifiche più elevate. In particolare, il vigente mansionario individua tale professionalità nella figura di operatore giudiziario il cui primo trattamento economico di ingresso è appunto quello di Fascia I.

Al comma 6-ter si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnalano in particolare le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, per l'anno 2020, e nel limite delle previsioni di spesa, per il medesimo anno, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

Gli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalla presente norma, pari a euro 27.018.665 sono stati quantificati per un contingente massimo di 1.095 unità con decorrenza 1 maggio 2020 (contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di 8 mesi) come meglio specificato dalle seguenti tabelle, dalle quali si evince che l'ammontare complessivo delle risorse stanziare attraverso l'applicazione dell'articolo 8, comma 2 del DL 53/2019 per l'anno 2020, pari a euro 27.029.263, risulta ampiamente sufficiente a garantire la copertura del presente intervento.



Parametri stipendiali (ivi compresa l'IVC e l'elemento perequativo spettante)

Area	Emolumenti				Oneri Amministrazione				Totale componente fissa	
	Stipendio	13 [^]	Ind. Amm.	Elemento perequativo	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP		TOTALE
						24,20%	5,68%	8,50%		
AI - F 1	18.330,72	1.527,58	3.714,69	258,00	23.830,97	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,66	32.962,63
AI - F 1	17.384,29	1.448,69	3.697,49	253,20	22.783,67	5.513,65	1.279,73	1.936,61	8.729,99	31.513,66

Competenze accessorie

Area	Fascia	F.U.A.	BUONI PASTO	Straordinario	Totale competenze accessorie
II	F1	1.216,26	693	2.651,55	4.560,81
I	F1	1.153,43	693	2.515,79	4.362,22

Programma assunzioni a tempo determinato (massimo di 12 mesi) personale amministrativo giudiziario

DOG	AI F1	Componente stipendiale fissa		01/05/2020	31/12/2020	755	32.962,63	16.591.190,43	Mesi 8
		Componente stipendiale accessoria (FUA, straord. Buoni pasto)	Componente stipendiale accessoria (FUA, straord. Buoni pasto)						
		Totale II Area					37.523,44	18.886.798,13	
		Componente stipendiale fissa					31.513,66	7.143.096,77	
		Componente stipendiale accessoria (FUA, straord. Buoni pasto)					4.362,22	988.769,87	
		Totale I Area					35.875,88	8.131.866,13	
		Totale onere annuo				1095		27.018.664,27	
		Totale Onere Arrotondato						€ 27.018.665,00	

Commi 6-quater e 6-quinquies, si prevedono modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il comma 6-quater interviene sull'articolo 22 della l. 247/2012, recante la disciplina transitoria per l'iscrizione nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La disposizione in parola prevede al comma 3 che "Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa". Al successivo comma 4, oggetto del presente intervento di proroga, si aggiunge che "Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", destinati a diventare otto a séguito dell'approvazione della presente norma.

L'ulteriore proroga di un anno è necessaria in attesa del definitivo consolidamento del nuovo percorso formativo e di verifica già da alcuni anni in funzione, a norma del comma 2 del richiamato articolo 22, secondo il quale l'iscrizione nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori "può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

Il comma 6-quinquies inserisce modifiche all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevedendo che, per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della legge, l'esame di abilitazione alla professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le modalità di esame, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, secondo le norme previgenti. L'ulteriore proroga di due anni è necessaria per portare a compimento la riforma dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, alla quale il Ministero sta lavorando, anche nell'ambito del Tavolo tecnico paritetico costituito presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia, con la partecipazione del MIUR e del Consiglio nazionale forense, destinato alla definizione di un nuovo modello formativo per l'accesso alla professione forense.

La norma in esame, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 6-sexies - *Si prevede la proroga dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 379, comma 3 del d.lgs. 14/2019, in materia di adeguamenti statutari alle previsioni del Codice della crisi d'impresa per le società a responsabilità limitata e le società cooperative.*

Il termine originario di nove mesi dall'entrata in vigore della disposizione viene sostituito con il riferimento alle scadenze previste per l'approvazione dei bilanci delle società interessate (termine variabile tra il 30 aprile e il 30 giugno 2020).

La norma, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Commi 6-septies - 6-octies - *Si prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio.*



*Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di **euro 150.000,00** all'anno.*

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*In relazione necessità che i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, continuino a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi comunque di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di **10.000,00 euro** (2 missioni al mese x 10 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).*

*Agli **oneri** derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, **pari a euro 160.000 per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

Comma 6-novies. *Prevede il differimento delle attribuzioni assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 7 del decreto-legge c.d. Semplificazione n. 135/2018 in materia di edilizia penitenziaria circa la progettazione, l'affidamento e la gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di strutture carcerarie sino al 31 dicembre 2022.*

*All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2020 – Tabella 5 - alla U.d.V. Amministrazione penitenziaria – Azione “Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria” sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano attualmente ad euro 72.616.198 per l'anno 2020, ad euro 83.116.198 per l'anno 2021 e ad euro 78.087.474 per l'anno 2022, sia per la quota “Fondo opere” che per la quota “Fondo progetti”.*

Si evidenzia che tali stanziamenti recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), per il finanziamento di interventi di edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità.



Articolo 8-bis (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

La disposizione prevede di prorogare fino al 15 agosto 2025 le funzioni ed i compiti dei magistrati onorari in servizio.

Sino a tale data, il presidente del tribunale può:

- assegnare all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;*
- assegnare la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto come giudici onorari di tribunale;*
- assegnare la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo.*

Si prevede inoltre la modifica dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 116/2017, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo, concernente l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile, entrino in vigore il 31 ottobre 2025 anziché il 31 ottobre 2021.

*La disposizione, di natura ordinamentale, non incide sul regime delle indennità spettanti ai magistrati onorari e **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.***

Articolo 9 (Proroghe di termini in materia di competenza del Ministero della Difesa)

Comma 1 Prevede che le assunzioni di cui all'art. 2259 – bis, comma 1 – bis, del d.lgs. n. 66/2010 (assunzioni di personale tecnico per gli arsenali e gli stabilimenti militari con riserva pari al sessanta per cento delle assunzioni da turn-over) possono essere effettuate anche nell'anno 2020.

La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Al comma 2 La proroga termini in materia di banca dati nazionale del DNA **non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica** in quanto le attività di inserimento dati sono comunque effettuate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commi 2-bis e 2-ter - *La norma proroga per il triennio 2020-2022 la misura dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in euro 900 per dodici mensilità.*

La disposizione determina maggiori oneri pari a 185.328 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Tale stima, prudenziale, è stata elaborata sulla base delle richieste pervenute nell'ultimo triennio, le quali hanno registrato un calo di circa il 5% (da 742 unità del 2017, a 702 nel 2019). Trend che si prevede proseguirà anche nel prossimo triennio, tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa vigente per la concessione del beneficio in parola.

Agli predetti oneri, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



Articolo 10 (Proroga di termini in materia di agricoltura)

Il **comma 1** estende al 2020 la detrazione, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, di un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla

- a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sulla base dei primi dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 100 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,6 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2020 in circa 12,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2020 a +1,1 milioni di IVA e +3,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-0,5	-5,8	-3,6	-3,6	+2,7	0
IRPEF/IRES	0,0	4,8	-2,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	0,8	-0,3	0,0	0,0	0
IVA	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,6	-0,2	-5,9	-3,6	+2,7	0

Valori in milioni di euro

Ai relativi oneri, pari a **0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030**, si provvede mediante *corrispondente* riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro **5,9 milioni dal 2021**.



La disposizione del **comma 2**, relativa alla non applicazione fino al 31 dicembre 2020 di normativa su documentazione antimafia, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 3** prevede il rifinanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2019 della misura prevista dal comma 16 dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi; la disposizione **comporta oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di saldo netto da finanziare ed a 30 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.**

Al **comma 4**, si dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

***Comma 4-bis (Uniemens agricoli)** - Il sistema in vigore fino a tutto il 2019 prevedeva che i flussi contributivi relativi ai rapporti di lavoro agricolo, ai fini dell'accertamento e riscossione dei contributi, dovevano essere trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso la dichiarazione di manodopera modello Dmag/Unico, che era composto da un unico documento, contenente i dati dei singoli mesi relativi al trimestre di riferimento.*

L'informazione fornita trimestralmente dai datori di lavoro e/o loro intermediari, alla fine di ogni periodo trimestrale, veniva elaborata a cura dell'Istituto per le successive fasi di calcolo dei contributi dovuti dall'azienda, nei quali era compresa la quota a carico del lavoratore.

Per effetto dell'articolo 8, comma 2 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 a decorrere dal mese di competenza gennaio 2020, le modalità di presentazione del flusso relativo alla manodopera occupata avviene attraverso la trasmissione del c.d. flusso Uniemens con cadenza mensile. In ogni caso rimangono invariati, rispetto agli anni precedenti, sia i termini di insorgenza dell'obbligazione contributiva per ognuno dei quattro trimestri solari dell'anno sia i termini di versamento dei contributi che rimangono fermi come di seguito specificato:

- 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;
- 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;
- 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;
- 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre.

Per quanto sopra, appare evidente che i flussi, trasmessi mensilmente, forniscono le informazioni necessarie per il calcolo della contribuzione trimestrale, che verrà elaborata a cura dell'Istituto. I flussi mensili costituiscono, dunque, il titolo per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva trimestrale da soddisfare entro i termini sopra citati. Pertanto, la trasmissione mensile dei flussi non dà origine ad autonome obbligazioni contributive mensili.

*La disposizione modifica all'articolo 8, comma 2 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al fine di posticipare dal 1 gennaio 2020 al 1 aprile 2020 il nuovo sistema di trasmissione degli elementi retributivi contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell'agricoltura, ai fini dell'accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata. Tale modifica non comporta modifiche all'insorgenza dell'obbligazione contributiva lasciando inalterate le scadenze per il versamento dei contributi, **pertanto dalla disposizione in esame non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.***

***Comma 4-ter** - Prevede la proroga al biennio 2020-2021 degli interventi del Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo*



*tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, di cui all'articolo 11, comma 2, della l. n. 166 del 2016, nel limite di **400.000 euro annui per il predetto biennio 2020 e 2021.***

La norma ha inizialmente finanziato il citato Fondo per un milione di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Grazie a tali risorse, sono stati finanziati numerosi progetti di ricerca nel settore, selezionati anche sulla base delle concrete prospettive di applicabilità. Inoltre, è stato costituito ed avviato, con il supporto del CREA, un Osservatorio sulle eccedenze e sugli sprechi, che costituisce uno strumento fondamentale per l'adozione di decisioni in materia che, al momento, è oggetto di discussioni a livello UE, ai fini di un probabile intervento normativo europeo al riguardo. L'Italia, grazie anche alla legge n. 166/2016, è tra gli Stati membri più all'avanguardia sui questi temi. Infine, il Fondo finanzia campagne di comunicazione e promozione volte a sensibilizzare la filiera alimentare o i consumatori sul tema degli sprechi alimentari.

Le iniziative intraprese a seguito dell'istituzione del Fondo hanno peraltro riscosso notevole interesse tra gli stakeholder, registrando una ampia partecipazione. Dette iniziative si pongono in linea con le politiche nazionali, europee e internazionali sulla cosiddetta "sicurezza alimentare" (food security) e sulla limitazione dell'impatto ambientale.

*Alla copertura finanziaria degli oneri del comma 4-ter pari a **400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, provvede il **comma 4-quater** mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che presenta sufficienti disponibilità.*

Articolo 10-bis. (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)

La proposta prevede il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul marchio collettivo d'impresa dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

Il decreto legislativo n. 15/2019, all'articolo 33, comma 1, ha stabilito un regime transitorio secondo il quale entro il 23 marzo 2020 (entro un anno dall'entrata in vigore) tutti i titolari di marchi collettivi registrati ai sensi della normativa previgente al citato decreto potranno presentare istanza per la conversione onerosa degli stessi, a pena di decadenza, in marchi collettivi o di certificazione, così come sono stati ridefiniti dal regolamento (UE) 2017/1001.

In caso di rinnovazione di marchi collettivi, la conversione dovrà essere richiesta entro i termini previsti per le domande di rinnovo (mese del primo deposito + 6 mesi di mora) se antecedenti al 23 marzo 2020.

Il differimento al 31 dicembre 2020 della scadenza del 23 marzo 2020, di cui al citato articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 15/2019, è finalizzata a concedere un maggior lasso di tempo ai Consorzi di tutela della DOP e delle IGP agroalimentari e del vino - riconosciuti dal MIPAAF a svolgere la tutela giuridica delle DOP e delle IGP - titolari di marchi collettivi registrati presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del MISE per poter valutare con maggiore cognizione



la portata innovativa della nuova disciplina sulla conversione dei marchi collettivi tuttora registrati in nuovi marchi collettivi o in marchi di certificazione come previsto dalla normativa europea

La misura non determina effetti finanziari rispetto a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio in termini di imposta di bollo, in considerazione della circostanza che in sede di valutazione della misura originaria (d.lgs. n. 15/2019) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

Comma 1 – La disposizione in esame prevede la proroga del finanziamento in favore dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, pari a 10 milioni di euro, quale contributo per il funzionamento Anpal servizi s.p.a. Sotto il profilo finanziario la previsione normativa comporta un **onere aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo politiche attive per l’esercizio finanziario 2020 (cap. 1230 “Somme da trasferire all’ANPAL” piano gestionale 3 “Fondo per le politiche attive del lavoro”) che presenta la necessaria disponibilità.

Comma 1-bis - Il comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, stabilisce che ANPAL Servizi S.p.A. – per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all’introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria - possa procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Il comma 1 dell’articolo 4 del suddetto decreto-legge destina un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per le ulteriori spese di personale di cui al comma 2-bis. L’intervento prevede un contributo aggiuntivo di **1 milione di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021**, destinato alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 2 – La disposizione ha il solo scopo di riallineare il termine entro cui l’INPGI deve trasmettere il bilancio tecnico ai Ministeri vigilanti – che viene fissato perentoriamente al 30 giugno 2020 - e il termine entro il quale resta sospesa la procedura di commissariamento di cui all’articolo 2, comma 4 del d.lgs. n. 509 del 1994.

Si tratta pertanto di disposizione avente natura ordinamentale che **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Comma 2-bis - Autorizza la proroga di dodici mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, della durata massima dei trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, dei suddetti trattamenti, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2020.

I giornalisti di agenzie di stampa nazionali che al 31 dicembre 2019 si trovavano in CIGS sono 92, di cui 16 per cessazione di attività, a zero ore, e 76 con cassa a rotazione e riduzione dell’orario di lavoro pari a 37,5% - con cassa concessa per stato di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L’eventuale proroga fino al 31 dicembre 2020 dei suddetti trattamenti comporterebbe un onere a carico dello Stato di 1.992.000 euro per l’anno 2020, di cui 643.000 euro a titolo di indennizzi e 1.349.000 euro a titolo di contribuzione figurativa, come da seguente prospetto esplicativo degli oneri finanziari (fonte: INPGI):



Tipologia Azienda	Azienda	Riduzione e ore % di abbattimento	N° Giornalisti in Cigs	Stima Spesa Cigs 2020	costo medio procapite cigs	Stima Costo Contribuzione	costo medio procapite contributi	COSTO TOTALE (indennità + contribuzione figurativa)	costo medio procapite totale
AGENZIE DI STAMPA	S2EDIT ORI SRL	100,00%	16	229.200,00	14.325,00	480.878,34	30.054,90	710.078,34	44.379,90
	ASKANE WS SPA - ASCA SPA	38,00%	76	413.706,00	5.443,50	867.985,40	11.420,86	1.281.691,40	16.864,36
totale			92	642.906,00		1.348.863,73		1.991.769,73	

Ai suddetti oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono residui di lettera f), al netto delle proposte precedenti, che non hanno finalizzazione.

Comma 2-ter - *Ad oggi, la Presidenza del Consiglio provvede ad acquistare da più agenzie di stampa, in maniera centralizzata e nel rispetto del pluralismo dell'informazione, i servizi informativi per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, svolgendo a tal fine il ruolo di "centrale di committenza", in attuazione di quanto disposto dalla legge (L. n° 237/1954; art. 55, c. 24, L. n° 449/1997).*

A seguito dell'ultima procedura di affidamento del servizio, svoltasi nel 2017, sono stati stipulati 15 contratti con 11 diverse agenzie di stampa, che hanno permesso di assicurare complessivamente 11.900 licenze a 43 amministrazioni dello Stato, delle quali 9 con articolazioni territoriali, con un impegno finanziario complessivo per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a 46,3 milioni di euro.

Al fine di rispettare il principio del pluralismo e favorire la partecipazione di operatori di dimensioni differenti, la gara era stata articolata in lotti di diverse dimensioni, con il vincolo che ciascuna agenzia concorrente non potesse aggiudicarsi più di un lotto.

In particolare, con il bando inviato alla G.U.U.E. il 2 maggio 2017, è stata indetta una prima gara per l'affidamento dei servizi rivolti alle Amministrazioni dello Stato, suddivisa in 10 lotti. Per i lotti non aggiudicati sono state poi indette due successive gare, rispettivamente con bando inviato alla G.U.U.E. il 21 luglio 2017 (ex Lotto 2) e il 28 settembre 2017 (ex Lotto 1). Con il Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il 16 giugno 2017, è stata indetta la gara per l'affidamento dei servizi rivolti all'estero, suddivisa in 5 lotti, tutti aggiudicati.

Questa scelta ha limitato gli effetti distorsivi, ma non ha eliminato i profili di sostanziale criticità derivanti dall'affidamento mediante procedura competitiva di un servizio manifestamente non fungibile come quello informativo, non assimilabile agli altri beni o servizi acquisiti sul mercato.

Da qui la necessità di valutare - nel contesto della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione annunciata dal Governo in sede di dichiarazioni programmatiche alle Camere - l'adozione di nuove e più congrue modalità per l'acquisizione da parte delle P.A. dei servizi di agenzia di stampa, previa verifica della loro compatibilità con l'ordinamento nazionale ed europeo.



A questo fine, la norma proposta autorizza una proroga della durata dei contratti, di entità comunque molto limitata rispetto alla durata massima degli affidamenti prevista dai disciplinari di gara.

Per ciascun lotto, si è infatti prevista una durata iniziale di 6 mesi con possibilità di rinnovo del contratto - ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 - fino a ulteriori 30 mesi, secondo l'importo già computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.

Ciò significa, in concreto, che i contratti in essere potrebbero essere comunque rinnovati fino al 30 settembre 2020 e che la norma proposta avrebbe l'effetto di prorogare al massimo di 3 mesi la durata complessiva degli affidamenti, senza impatto finanziario sulle annualità successive al 2020.

Per l'anno in corso, l'onere è integralmente coperto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, cap. 479 (Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare), che ha prudenzialmente previsto il finanziamento annuo del servizio ai valori attuali del corrispettivo, in considerazione della prevista possibilità di rinnovo dei contratti fino al 30 settembre 2020 e dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle gare.

*Pertanto, la norma **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Commi 3 e 4 – *La proposta prevede che ai lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, ai fini del calcolo della CIGS si applicano le condizioni contrattuali di lavoro precedenti l'originaria cessione. Tale calcolo opera con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati a partire dal 1 gennaio 2019.*

La disposizione in esame riguarda, allo stato, i dipendenti della società M. Business in amministrazione controllata poi ceduta senza perfezionamento alla società Shernon Holding Srl e si limiterebbe agli anni 2019 e 2020.

La relazione tecnica predisposta ai fini della stima dell'onere derivante dalla proposta normativa in esame è stata improntata su una platea di 1.672 lavoratori risultati in CIGS, per i quali è stato possibile desumere informazioni attendibili dagli archivi INPS. Tali lavoratori che nel passaggio originario tra le società hanno visto cambiare le condizioni contrattuali sono ripartiti in due contingenti:

*- **845 lavoratori passati a part-time** e per i quali si è proceduto al ricalcolo della cassa integrazione sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno; il numero medio di mesi CIGS fruito nel 2019 da tale contingente è di circa 6 mesi sui 9 complessivamente autorizzati (ulteriori 3 mesi nel 2020). La retribuzione media mensile percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno è risultata pari a 1.792 euro con una perdita di circa il 37% della retribuzione con il nuovo rapporto di lavoro part-time;*

*- **827 lavoratori rimasti inquadrati part-time e full-time** per i quali il ricalcolo è stato eseguito sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro sia full time che part-time e risultata superiore rispetto a quella percepita a causa dalla cessione a parità di orario di lavoro. Il numero medio di mesi CIGS fruito nel 2019 da tale contingente è di circa 6 mesi sui 9 complessivamente autorizzati (ulteriori 3 mesi nel 2020). La retribuzione media mensile percepita nel precedente*



rapporto di lavoro è risultata pari a 1.462 euro con una perdita di circa il 15% della retribuzione con il nuovo rapporto di lavoro.

Pertanto, è stato possibile individuare per ogni singolo lavoratore, l'importo mensile di CIGS percepito, il numero dei mesi fruiti, il numero dei mesi autorizzati, le retribuzioni imponibili part-time, le retribuzioni imponibili full time relative al precedente rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.

Sono stati quindi calcolati i seguenti oneri:

- Maggior onere derivante dal ricalcolo per i mesi già autorizzati e fruiti nel corso del 2019;
- Maggior onere derivante dal ricalcolo per i mesi già autorizzati nel corso del 2019 ma che saranno fruiti nel corso del 2020;
- Maggior onere dovuto alla concessione di un ulteriore periodo di CIGS non ancora autorizzato e ipotizzato nel limite massimo concedibile fino a maggio 2020 (ulteriori due mesi).

Oltre agli importi di CIGS sono stati anche ricalcolati gli oneri per le relative coperture figurative.

In particolare, a seguito del ricalcolo mediamente sono stati riscontrati i seguenti effetti economici rispettivamente per i due contingenti considerati:

- per gli 845 lavoratori passati part-time il ricalcolo ha comportato mediamente un incremento della prestazione di 398 euro e della contribuzione figurativa di 217 euro;
- per gli 827 lavoratori part-time e full-time il ricalcolo ha comportato mediamente un incremento della prestazione di 155 euro e della contribuzione figurativa di 71 euro.

Di seguito si riporta un prospetto in cui viene riportata la stima del maggior onere derivante dall'applicazione della disposizione in esame:

*Maggior onere derivante dal ricalcolo della CIGS sulla retribuzione percepita ante-cessione
per i lavoratori già interessati - Importi in milioni di euro*

<i>Maggior onere</i>			
<i>Anno di fruizione cassa integrazione</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Copertura figurativa</i>	<i>Totale</i>
2019	2,8	1,5	4,3
2020	2,3	1,2	3,5
Totale	5,1	2,7	7,8

L'accesso al calcolo più favorevole del trattamento di integrazione salariale non costituisce un diritto soggettivo ed è riconosciuto nel limite di spesa massimo pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Tale limite di spesa non può essere in alcuno modo superato costituendo una soglia invalicabile anche in presenza di richieste di prestazioni superiori allo stanziamento predetto. Nel caso in cui dovesse emergere un'eccedenza di spesa, l'INPS provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo del trattamento di cassa integrazione straordinaria. Per l'anno 2020 la determinazione del limite di spesa (10 mln di euro) è stata effettuata in via prudenziale per assicurare anche la copertura a eventuali nuovi accessi al



beneficio rispetto a quelli computati sulla base degli attuali soggetti interessati, atteso da un lato che la disposizione prevede, per effetto della modifica apportata, l'estensione alle autorizzazioni dell'anno 2020 e dall'altro la procedura adottata per il rispetto del limite di spesa anche per tale anno 2020.

Maggior onere derivante dal ricalcolo della CIGS sulla retribuzione percepita ante-cessione limite di spesa programmato - Importi in milioni di euro

Maggior onere

<i>Anno di fruizione cassa integrazione</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Copertura figurativa</i>	<i>Totale</i>
<i>2019</i>	<i>2,8</i>	<i>1,5</i>	<i>4,3</i>
<i>2020</i>	<i>6,5</i>	<i>3,5</i>	<i>10,0</i>
<i>Totale</i>	<i>9,3</i>	<i>5,0</i>	<i>14,3</i>

Agli oneri così quantificati, si provvede per 4,3 mln di euro per l'anno 2019 (e per i relativi effetti su indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2020, pari a 2,8 mln di euro) ai sensi dell'articolo 43 e per 10 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (l'onere in termini di indebitamento per l'anno 2020 derivante dalle autorizzazioni per tale anno è pari a 6,5 mln di euro).

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono residui di lettera f), al netto delle proposte precedenti, che non hanno finalizzazione.

Comma 5 –La modifica dell'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è finalizzata all'estensione del rinvio dei termini di prescrizione della contribuzione per le casse esclusive dell'AGO (CPDEL, CPS, CPUG, CPI, CTPS) delle amministrazioni pubbliche anche alla contribuzione afferente ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS per l'erogazione dei trattamenti di previdenza, in particolare il trattamento di fine rapporto (TFR) e il trattamento di fine servizio (TFS). A tali fondi sono iscritti tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che non erogano direttamente il trattamento di fine servizio ai propri dipendenti.

Le amministrazioni pubbliche, infatti, fatte salve specifiche eccezioni, non erogano direttamente ai propri dipendenti le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro (trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto), ma versano contribuzione all'INPS che provvede poi, a liquidare le prestazioni.

Il differimento del termine di prescrizione consentirebbe alle amministrazioni pubbliche di ultimare le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo ai fini pensionistici, ma anche per le prestazioni di fine servizio.



Si eviterebbe, in tal modo, il contenzioso tra l'INPS e le pubbliche amministrazioni datrici di lavoro e tra le amministrazioni stesse e i relativi dipendenti per la mancata liquidazione delle prestazioni in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della norma avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Comma 5-bis *Le società il cui personale è iscritto al fondo di quiescenza ex Ipost (con esclusione di Poste Italiane S.P.A.) sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per i trattamenti di famiglia nella misura non armonizzata pari al 4,40%.*

La disposizione parifica la misura dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per agli assicurati al fondo di quiescenza ex Ipost, a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria. In proposito, si ricorda per tali ultimi lavoratori la misura dell'aliquota di finanziamento della contribuzione ex Cuaf è oggi quella rinveniente dall'art. 25 della L. n. 845/1978, così come rideterminata dal decreto ministeriale 21/02/1996 (emanato in attuazione della legge n. 335/1995) e detto onere contributivo risulta mitigato, laddove risultino integrati i presupposti di legge, dalla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005 che comportano in primis una riduzione della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare e, in caso di incapacienza, la riduzione delle contribuzioni di finanziamento di altre assicurazioni assistenziali.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni normative riportate nella disposizione in esame, sulla base delle informazioni disponibili dall'INPS, sono state considerate le seguenti basi tecniche relative all'anno 2020:

- *Società Gruppo Poste: 1.660 dipendenti con retribuzione media annua pari a 43.500 euro. La stima degli effetti fiscali è effettuata sulla base delle aliquote IRES (24%) e IRAP (3,9%) tenendo conto delle scadenze di pagamento di saldi e acconti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale.*

Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla proposta di modifica normativa per gli anni 2020-2029:



(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	Minori entrate contributive per riduzione aliquota contributiva CUAFF (-3,72%) per le Società del Gruppo Poste ex Ipost		
	Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Netto effetti fiscali
2020	-2,7		-2,7
2021	-2,7	1,5	-1,2
2022	-2,8	0,8	-2,0
2023	-2,8	0,8	-2,0
2024	-2,9	0,8	-2,1
2025	-2,9	0,8	-2,1
2026	-3,0	0,8	-2,2
2027	-3,0	0,8	-2,2
2028	-3,1	0,8	-2,3
2029	-3,1	0,9	-2,2

Alle minori entrate contributive derivanti dalla disposizione valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2028, si provvede:

- a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;*
- b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;*
- c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*



Articolo 11-bis (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

L'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 prevede che nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.

In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la qualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro.

Tuttavia, l'effettiva presa in carico dei lavoratori è avvenuta dopo un anno di distanza rispetto all'iniziale previsione normativa. Pertanto, diventa fondamentale, per il concreto raggiungimento dello scopo dell'Agenzia stessa, il superamento del vincolo temporale di 36 mesi del menzionato decreto-legge, consentendo, quindi, una proroga di 12 mesi delle attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.

Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento alla data di settembre 2019, in circa 576 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro. Nella presente relazione tecnica tale numerosità è stata mantenuta costante per l'intero periodo oggetto di valutazione.

Sono state, altresì, formulate le seguenti ipotesi di lavoro: facendo anche riferimento a quanto riportato nella precedente relazione tecnica allegata alla legge n. 243 del 2016:

Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2019: 43,2 euro;

N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;

Retribuzione media giornaliera 2019: 82,6 euro (pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto);

Importo medio giornaliero ANF: 5,5 euro.

Gli importi relativi alle retribuzioni e agli importi massimi di CIGS sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base di parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

L'onere derivante dal provvedimento in esame per l'anno 2020 è pari a 11,2 milioni di euro, di cui 7,2 di indennità CIGS e ANF + 4 di coperture figurative.



Agli oneri così quantificati, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

Articolo 11-ter. (Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

La disposizione interviene sui termini per l'adempimento agli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità da parte dei datori di lavoro privati ed enti pubblici economici interessati dalla modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuta nel mese di aprile 2019. La modifica dei tassi, infatti, può aver determinato la necessità di procedere ad un nuovo computo della base occupazionale da tenere in considerazione di fini della individuazione del numero delle persone con disabilità da assumere ai sensi della L. n. 68/1999, in particolare per i datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di cui all'articolo 5, comma 3 bis, della stessa legge secondo la quale "i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato". I datori di lavoro in questione potrebbero aver continuato ad avvalersi del citato esonero autocertificato, versando comunque il contributo esonerativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, anziché procedere, entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 9, comma 1, della L. n. 68/1999 alla assunzione di personale disabile o avviare le procedure esonerative "a domanda" di cui al comma 3 del citato art. 5.

La disposizione, pertanto, intende consentire ai datori di lavoro interessati – che comunque hanno versato il contributo esonerativo – di poter adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 secondo le procedure previste dalla stessa legge (assunzione, esonero, convenzione ecc.) – prorogando dunque i relativi termini e prevedendo un termine più ampio individuato nel 31 maggio 2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11-quater (Proroga di misure di sostegno al reddito)

Comma 1 *Con la disposizione proposta si intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende del Gruppo Ilva in Amministrazione straordinaria, già previsto per l'anno 2017, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. L'intervento è stato successivamente prorogato, per l'anno 2018, dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, per l'anno 2019, dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

Secondo i dati forniti dalla Direzione del personale del Gruppo Ilva in A.S., l'integrazione del sostegno al reddito ha un costo di 9.500 euro annui per ogni lavoratore.

Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del



personale, si prevede, tuttavia, una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di n. 2.040 unità lavorative. **Pertanto, il costo totale dell'intervento per un anno è stimato in euro 19 milioni.**

Agli oneri così quantificati, che costituiscono limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono 156 milioni di euro di residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

Comma 2 Con il presente comma si prevede la proroga, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, della misura di sostegno al reddito per i lavoratori del settore call-center introdotta dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e rinnovata per l'anno 2019 dall'articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4 del 2019.

La misura viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese del settore call-center quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento di carattere involutivo.

Agli oneri derivanti dal comma 2, **pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono 156 milioni in residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

Comma 3 Il comma 3 consente, per l'anno 2019, alle Regioni Campania e Veneto di autorizzare un intervento di CIGS per 12 mesi in favore delle imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale complessa delle medesime Regioni e che non possono ricorrere all'intervento di CIGS a regime di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

All'onere derivante dal comma 3, **pari a 11,6 milioni di euro**, si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le Regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 82 del 23 luglio 2019.

Con i decreti n. 20/2018, n. 113/2018 e n. 17/2019 sono stati assegnati alla Regione Campania euro 26.986.158,91 e alla Regione Veneto euro 3.826.378,34. Con il decreto n. 82/2019 sono stati assegnati alla Regione Campania euro 21.391.080,50 e alla Regione Veneto euro 4.608.919,50. Complessivamente, quindi, alla Regione Campania e alla Regione Veneto sono state assegnate le risorse riportate nella seguente tabella:

	Residuo anni precedenti	Stanziamiento 2019	Somme utilizzate 2019	Residuo 2019
Campania	€ 13.175.394,29	€ 21.391.080,50	€ 24.630.739,56	€ 9.935.735,23
Veneto	€ 3.826.378,34	€ 4.608.919,50	-	€ 8.435.297,84



*La copertura degli oneri derivanti dalla presente misura viene individuata nei limiti delle risorse residue indicate nella tabella sopra riportata. **Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 8.***

Comma 4 *Il comma 4 prevede la proroga per il 2020 della mobilità in deroga prevista per il 2019 dall'articolo 41 del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale, nel prorogare l'articolo 25-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, aveva esteso il trattamento anche ai lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.*

La disposizione in esame riguarda esclusivamente i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (riconosciute con DM 8.03.2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (riconosciute con DM 22.11.2017).

Il finanziamento ulteriore di 13 milioni di euro scaturisce dalla valutazione riferita alle somme effettivamente impegnate nel 2019, sulla base anche dei residui dei finanziamenti precedenti nella disponibilità delle regioni. Si fa presente, infatti, che la regione Veneto non ha impegnato affatto le risorse assegnate, a differenza della regione Campania che ha impegnato somme per oltre 23 milioni di euro e può contare su risorse residue di soli 10 milioni di euro circa (per il Veneto le risorse residue sono pari a circa 8 mln di euro).

Agli oneri quantificati in 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità pari a 156 milioni di euro in residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6,0 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 8.

Comma 5 *Il comma 5 prevede che l'intervento di CIGS di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale per le imprese che cessano l'attività, possa essere concesso anche nel 2020 per un massimo di 12 mesi. A tal fine vengono stanziati ulteriori risorse pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.*

Resta ferma la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse già stanziati dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate.

Il comma 5 comporta nuovi e maggiori oneri pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono 156 milioni di euro in residui di lettera f), che non hanno finalizzazione.

Comma 6 *L'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi*



in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Il presente comma consente di autorizzare, per l'anno 2020, le c.d. proroghe complesse della CIGS nel limite di ulteriori 45 milioni di euro.

Agli oneri così quantificati in 45 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono 156 milioni in residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

Comma 7 Con la presente disposizione si consente la proroga, per il 2019, del trattamento di CIGS di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148 del 2015, esteso dall'articolo 9-quater del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'accordo interessato dall'estensione prevista dalla norma sopra richiamata è "l'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni" e ha consentito soprattutto alla società Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A di Gualdo Tadino (PG) di beneficiare del trattamento di integrazione salariale per 12 mesi, dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2019, per un massimo di 100 lavoratori.

Concluso il periodo di concessione, la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino hanno richiesto con forza l'attivazione di un tavolo di confronto per individuare la soluzione normativa più idonea a garantire la prosecuzione della misura di sostegno al reddito per ulteriori 12 mesi, come previsto per le altre aree di crisi industriale complessa.

La misura, che presenta un **onere pari a 6,2 milioni di euro** è finanziata dalle risorse non utilizzate ripartite con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

Con i predetti decreti alla regione Umbria sono state assegnate le seguenti risorse:

- Regione Umbria – Euro 9.000.000 decreto n. 1/2016;
- Regione Umbria – Euro 4.781.090,79 decreto n. 12/2017;
- Regione Umbria – Euro 7.320.250,54 decreto n. 16/2019.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli stanziamenti e delle risorse residue assegnate alla regione Umbria:

	Residuo anni precedenti	Stanziamento 2019	Somme utilizzate 2019	Residuo 2019
Umbria	€ 3.406.191,29	€ 7.320.250,54	€ 405.415,00	€ 10.321.026,83



*La misura di cui al presente comma verrà prorogata per l'anno 2020 nei limiti delle risorse residue come da tabella. **Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 8***

Comma 8 *La disposizione provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, **pari complessivamente a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

Articolo 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma)

La disposizione stabilisce nuovi termini per l'erogazione della prestazione a favore dei malati di mesotelioma non professionale, prevedendo altresì un miglioramento del beneficio economico.

La prestazione è attualmente regolata dal D.M. 24 aprile 2018 nonché dalla Circolare INAIL n. 36 del 21 settembre 2018 che ha, tra l'altro, chiarito i termini per la presentazione delle domande per ottenere il beneficio anche per gli eventi verificatisi precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.) che ha solo esteso al triennio 2018-2020 la prestazione una tantum, confermandone la sua misura nell'importo di euro 5.600.

Il comma 187 del citato art. 1 della legge n. 205/2017, nel regolare gli effetti sulla finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno) dell'estensione temporale del beneficio, ha previsto per il citato triennio 2018-2020 l'importo di 5,5 milioni di euro annui per l'erogazione complessiva della prestazione in favore degli aventi diritto.

Sulla base della citata regolamentazione l'afflusso delle domande da parte degli interessati (malati e loro eredi) si è attestato finora a circa 300 l'anno, con un'erogazione media annua di circa 1,7 milioni di euro.

Il numero delle istanze è arrivato nel corso del 2019 a 401, con un'erogazione complessiva di circa 2,3 milioni di euro, per effetto della Circolare n. 36/2018 che, riaprendo di fatto i termini per le istanze, ha consentito anche per eventi passati la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto, scontandone i relativi effetti nel predetto anno.

L'aumento della prestazione una tantum che viene portata a 10.000 euro si riferisce a un numero di istanze pari in media annua a circa 300 nel periodo 2015-2019 e alle istanze del 2020 (per le istanze 2015-2019 è prevista la richiesta di integrazione economica, mediante la presentazione di domande previste dalla disposizione, che verrebbero presentate da parte dei soggetti precedentemente beneficiari dell'importo di 5.600 euro).

In proposito, infatti, la disposizione interviene sul quadro normativo che attualmente regola la prestazione, prevedendo termini decadenziali per gli eventi verificatisi nel passato nonché per la richiesta di integrazione della prestazione e ciò nell'intento di consolidare la platea dei destinatari della prestazione alla luce delle risorse disponibili nonché della circostanza che con il 2020 l'intervento viene a cessare.

L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come individuate dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, che presenta le relative disponibilità.



Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Articolo 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

Il **comma 1** è in materia di contributi statali, di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'acquisto di veicoli di categoria L nuovi a motore elettrico, a fronte della rottamazione di un veicolo della medesima categoria.

Il comma 1063 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto che per provvedere all'erogazione dei contributi statali per l'acquisto di veicoli di categoria L nuovi a motore elettrico, a fronte della rottamazione di un veicolo della medesima categoria, di cui al comma 1057 della stessa legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2019, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020.

Agli oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con il **comma 2** si interviene sul comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, chiarendo che ai fini dell'ecobonus per le auto elettriche è ammessa anche la rottamazione di veicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore della classe Euro 1 (i cd. "Euro 0").

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto il contributo previsto dal citato comma 1031 è concesso nel limite di spesa delle risorse disponibili sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1041, della medesima legge n. 145 del 2018.

*Il **comma 2-bis** è volto a ridurre da 70 a 60 i grammi di biossido di carbonio emessi per kilometro affinché un autoveicolo possa godere dei contributi previsti dal comma 1031 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, lettere a) e b), a favore di chi immatricola autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, aventi prezzo di listino inferiore a € 50.000, IVA esclusa.*

*In merito, alla disposizione **non si ascrivono effetti finanziari**, in considerazione della circostanza che l'art. 41, comma 1041, della predetta legge prevede un fondo con una dotazione di 70 milioni per gli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per l'erogazione dei predetti contributi.*

*Il **comma 2-ter** dispone, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, la proroga della decorrenza del termine relativo agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 1044, della legge n. 205/2017 concernente l'integrazione di un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Alla disposizione **non si ascrivono effetti finanziari**.*

Il **comma 3** La norma rinvia al primo gennaio 2022 la cessazione dei regimi di tutela del prezzo vigenti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, prevedendo altresì che ARERA adotti misure atte ad evitare aumenti ingiustificati dei prezzi e che il Ministero dello sviluppo economico stabilisca con decreto le modalità ed i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato. Apporta inoltre modifiche ai commi 81 e 82 dell'articolo 1 della legge 124 del 2017,



prevedendo una disciplina di dettaglio sui requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali.

Con riferimento al **comma 4**, si rappresenta che la riforma della disciplina in materia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli ha introdotto, con l'articolo 55-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, nuove modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare. Preso atto che il processo di vendita delle polizze assicurative, nei suoi vari canali (presso gli intermediari o agenti e su Internet delle compagnie online) avviene in modalità totalmente informatizzata, sulla base di sistemi software estremamente complessi e soggetti a tempi di riprogettazione, sviluppo, crash test e certificazione finale, si rende necessario prevedere un tempo minimo di adeguamento tecnologico dei sistemi di tariffazione ed emissione polizze, in un termine non inferiore al 16 febbraio 2020.

Le disposizioni del **comma 3 e del comma 4 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 4-bis prevede la modifica normativa dei commi 1 e 8 dell'articolo 11-ter del DL 14.12.18 n.135, relativa al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), ed è finalizzata ad ottenere la proroga di sei mesi per la redazione del piano.

La norma, inoltre, provvede anche al conseguente spostamento di sei mesi, già previsto dalla norma esistente, dei termini entro i quali, in mancanza di adozione del Piano, i procedimenti e i titoli sospesi riprendono la loro efficacia, e quindi dei termini entro i quali verrebbero riavviate le attività di ricerca e produzione di idrocarburi nelle modalità previsti dalla precedente normativa.

La proroga in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto:

- *gli oneri per l'Amministrazione per la predisposizione del PiTESAI restano immutati rispetto alla dotazione finanziaria già prevista dalla norma originaria;*
- *per quanto riguarda gli effetti sulle imprese, la proroga di sei mesi per l'adozione del PiTESAI è finalizzata ad una più completa perimetrazione delle aree interessate dalla norma senza apprezzabile variazione delle possibili richieste di compensazione per gli investimenti già effettuati, peraltro già considerate nella norma esistente.*
- *la relazione tecnica dell'articolo 11-ter d.l. 135/2018 aveva prudenzialmente ascritto alla sospensione dei permessi di ricerca minori entrate per il bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, senza ipotizzare una ripresa di versamenti di canoni per effetto del decorso del termine di adozione del PiTESAI, termine differito dalla lettera c) della disposizione.*

Commi 4-ter e 4-quater. *Al comma 4-ter vengono apportate modifiche all'art. 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209/2005, intervenendo sulla disciplina relativa alla assegnazione della classe di merito in caso di sinistro. Al comma 4-quater viene previsto inoltre che l'Ivass trasmetta entro il 30 ottobre 2020 una relazione sull'attuazione e sugli effetti delle attività di cui al comma 4-ter. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Articolo 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

La disposizione, ai **commi 1 e 2**, prevede che *la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sia incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e destina tali risorse alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria. All'onere derivante dalla norma, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si*



provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La disposizione di cui al **comma 3** dispone il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali, relative all'anno 2020, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici – finanziari, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La disposizione prevede, al contempo, che l'aggiornamento dei piani economici e finanziari, presentati dai concessionari entro il 30 marzo 2020, deve concludersi entro la data del 31 luglio 2020. Pertanto, il differimento disposto non produce effetti finanziari e **dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione di cui al **comma 4** è volta a deflazionare il contenzioso ANAS attualmente pendente prevedendo l'estensione della procedura straordinaria di deflazione del contenzioso ANAS, di cui all'articolo 49, comma 7, del decreto legge n. 59/2017, sia sotto il profilo temporale (fino al 2022) sia con riferimento all'ambito di operatività che viene ora ampliato anche alle controversie con i contraenti generali. A tal fine sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 49, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle delibere stesse, è destinata, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, per la definizione delle controversie di ANAS S.p.a. con le imprese appaltatrici, mediante sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali.

Dei predetti 700 milioni di euro, con Delibera CIPE n. 91 del 2017 sono stati assegnati euro 204.710.162 e con Delibera 60 del 2019 euro 441.764.487, per un totale di euro 646.474.649.

Si segnala in particolare che dei fondi disponibili per la deflazione del contenzioso, di cui alla delibera CIPE n. 91 del 2017, pari a 204.710.162 euro, sono stati impegnati circa 39 milioni di euro per la chiusura di 34 contenziosi, mentre ulteriori 2,6 milioni di euro dovrebbero essere considerati quale spesa per la chiusura di altri otto contenziosi in via di definizione, il cui *petitum* ammonta a circa 14,6 milioni di euro.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la definizione delle ulteriori procedure transattive verranno utilizzate soltanto le somme, già stanziata e non ancora utilizzate da ANAS, per la deflazione del proprio contenzioso attualmente pendente. Inoltre, la procedura di cui al comma 8 dell'art. 49, d.l. 50/2017 assicura l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica

Comma 5. Con il decreto interministeriale MIT-MEF del 27 dicembre 2017, n. 588 è stato approvato il Contratto di Programma 2016 – 2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A., sottoscritto in data 21 dicembre 2017 recependo le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 – di approvazione dello schema di contratto – che ha recepito, a sua volta, le osservazioni di cui al parere NARS n. 3 del 4 agosto 2017.

In particolare, nel Contratto di Programma 2016 – 2020, è stato previsto, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 208 del 2015 che:

- a) per le opere che ancora devono essere avviate o che, pur avviate, sono in una fase del tutto iniziale (con un avanzamento lavori inferiore al 15%), ANAS si assume il rischio di costruzione e il rischio di domanda e il corrispettivo viene calcolato anche in considerazione dei rischi trasferiti;
- b) per le opere che si trovano in una fase realizzativa più avanzata per i quali non è possibile individuare un rischio per ANAS, il finanziamento avviene con la modalità del contributo in conto



impianti. Nel quadro economico delle opere viene prevista una quota a titolo di “oneri di investimento” in favore della stazione appaltante in misura differenziata e comunque entro il limite previsto dalla normativa vigente del 12,5%, sempre da consuntivare.

Sulla base di detti criteri, il Contratto di programma 2016 - 2020 ha fissato un periodo transitorio per le annualità 2017 e 2018, riconoscendo per le opere a corrispettivo previste un contributo in conto impianti corrispondente all'intero fabbisogno finanziario dell'attività del biennio e, per quelle relative all'anno 2019, un corrispettivo in relazione al capitale effettivamente investito da ANAS s.p.a. per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere.

Con delibera CIPE del 24 luglio 2019, è stato approvato l'aggiornamento del Contratto di Programma di ANAS 2016-2020, relativo agli anni 2018 e 2019, recante 36 miliardi di investimenti (inclusi i 2,9 miliardi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e i 3,2 miliardi di produzione residua di interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione), di cui 31,2 miliardi finanziati e 4,7 miliardi da finanziare.

L'aggiornamento ha previsto risorse aggiuntive da allocare per circa 12,5 miliardi di euro, includendo un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie per 2,7 miliardi di euro.

In considerazione della ritardata realizzazione del programma di investimenti da parte di ANAS, che ha reso inapplicabile il meccanismo di finanziamento a corrispettivo, in sede di aggiornamento del Contratto di Programma è stato riconosciuto in favore di ANAS s.p.a. anche per il 2019 un contributo in conto impianti in luogo di un corrispettivo quantificato in relazione al capitale effettivamente investito da ANAS s.p.a. per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere, a causa del mancato avvio di dette opere.

Mediante la presente disposizione, si prevede di rinviare l'attuazione del meccanismo di remunerazione a corrispettivo al momento della definizione del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS s.p.a. al contratto di programma relativo al periodo 2021-2025.

Trattasi di previsione a contenuto ordinamentale che **non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5-bis - La disposizione proroga il termine per l'approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, allineandolo al termine già previsto nella relativa direttiva 2014/89/UE cui il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 ha dato attuazione.

*Dalla disposizione **non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, atteso che essa comporta un differimento del termine di approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, in linea con la normativa UE.*

*Comma 5-ter - La norma prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

Comma 5-quater - La disposizione prevede la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di obbligo della patente nautica per unità aventi motori di cilindrata superiore a 750 cc dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.



*La misura **non determina effetti finanziari** rispetto a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio, in termini di tassa di concessioni governative, in considerazione della circostanza che i soggetti interessati devono ancora presentare le domande e che in sede di valutazione della misura originaria (d.lgs. n. 171/2005) non sono stati ascritti effetti finanziari.*

*Il **comma 5-quinquies**, integrando il disposto di cui al comma 460 dell'art. 1 della legge 232/2016, va ad ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevedendo a tal fine che, a decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse non utilizzate possano essere, altresì, utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

*Il **comma 5-sexies**, in relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, prevede la possibilità che mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente sia sospeso il procedimento di sfratto nei casi ivi specificati. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Comma 5-septies** - La norma volta a prorogare al 31 dicembre 2022 il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati all'attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***Comma 5-octies** - La disposizione prevede che le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le Città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T.*

Si prevede, inoltre, che gli interventi per la manutenzione e all'eventuale potenziamento della linea verranno effettuati secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n.112.

Allo stato attuale l'unica "ferrovia" regionale a scartamento ordinario, suscettibile di trasferimento ai sensi della disposizione in parola, risulta essere la linea ferroviaria Bari-Bitritto.

Trattasi di linea ferroviaria con una lunghezza complessiva di 9,162 Km, a trazione elettrica, a binario singolo a scartamento ordinario e destinata al trasporto di passeggeri.

La linea, attrezzata con i moderni sistemi di sicurezza e di controllo della marcia del treno, attraversa le stazioni di Bitritto, Loseto e Carbonara ed è interconnessa alla rete nazionale con linea Bari-Taranto in corrispondenza dell'attuale stazione di Bari S. Andrea (futura Bari Parco Nord).

La linea ferroviaria è destinata a servire la periferia meridionale di Bari lungo l'asse di collegamento con Bitritto, ed in particolare le zone del Policlinico, dello stadio San Nicola, di Carbonara e di Loseto.



Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la linea ferrovia in parola è stata completamente realizzata mediante l'utilizzo di risorse in parte statali ed in parte regionali o comunitarie.

*Considerata la lunghezza della linea stessa, di appena 9 km, e tenuto conto che, allo stato, non sono previsti interventi per il potenziamento e l'adeguamento (trattandosi di linea di nuova realizzazione), **la norma ha carattere di neutralità finanziaria.***

In ogni caso, poiché si tratta di una linea nuova e di modesta lunghezza, gli ipotetici interventi di potenziamento o adeguamento nonché le attività di gestione potranno comunque trovare copertura nell'ambito delle risorse di cui al Contratto di programma stipulato tra lo Stato ed il gestore della rete ferroviaria nazionale, già disponibili a legislazione vigente, e senza pregiudicare gli interventi già previsti e finanziati dal medesimo contratto.

Articolo 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il **comma 1** prevede il rifinanziamento per euro 50 milioni del cosiddetto "fondo 394/81". Il "fondo 394/81" è stato istituito dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ed è finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore ("*de minimis*") e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18-bis, decreto-legge n. 34/2019).

La disposizione comporta maggiori oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2019, in termini saldo netto da finanziare, e 50 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno.

Al **comma 2**, si dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Il **comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** La disposizione si rende peraltro necessaria al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, non essendo state stanziare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 286/2003, le risorse occorrenti alla tenuta delle elezioni per il rinnovo dei COMITES secondo il sistema previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge n. 67/2012.

Comma 4 Prevede la possibilità di prorogare sino alla data del *31 dicembre 2022* l'assegnazione in posizione di comando presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, del personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la stessa avviene nei limiti della dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente della predetta Agenzia.

Comma 4-bis *La norma autorizza la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'art. 42 del decreto-legge n. 83/2012.*

All'onere derivante dalla norma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 4-ter e 4-quater - *La norma autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore del fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587 della*



legge n. 232/2016. All'onere derivante dalla norma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 4-quinquies e 4-sexies - Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 276, della legge di bilancio 2018 - pari a 600.000 euro per l'anno 2018 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2019 - viene rideterminato in 1.200.000 euro per l'anno 2020 (con un aumento di 200.000 euro per l'anno 2020) e in 1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2021 (con un aumento di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2021).

Lo stanziamento aggiuntivo disposto incrementa il tetto di spesa già previsto dalla suddetta disposizione della legge di bilancio 2018 e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati direttamente dalla disposizione normativa. Si precisa al riguardo che la norma non dispone direttamente aumenti retributivi a favore dei singoli dipendenti, ma incrementa solo le disponibilità di un fondo ad hoc costituito dalla legge per coprire gli oneri derivanti da detti aumenti retributivi, che restano disciplinati dalle procedure previste dall'articolo 157 del DPR n. 18/1967, che non prevede alcun incremento automatico di retribuzione. L'amministrazione pertanto potrà disporre gli aumenti in maniera differenziata a seconda dell'andamento in concreto in ciascuna sede estera dei fattori di determinazione della retribuzione previsti dal suddetto articolo 157 e comunque nel rispetto del limite invalicabile del tetto di spesa previsto dall'articolo 1, comma 276, della legge di bilancio 2018, come modificato dalla disposizione in esame.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Articolo 15 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Il **comma 1** prevede che - considerata l'assoluta eccezionalità dell'avvenimento occorso il 14 agosto 2018 nella città di Genova con il crollo del viadotto Polcevera, ed atteso il permanere dell'emergenza con conseguente necessità di garantire una gestione razionale e senza soluzione di continuità degli interventi di cui all'Ordinanza CDPC 539/2018 ed al d.l. 109/2018- in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 d.lgs. 1/2018- lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, già prorogata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, possa essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24. Ai fini della proroga, la disposizione prevede che il Commissario presenti un'informativa semestrale sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dia dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle attività connesse alla proroga. Pertanto, la proroga **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 2** dispone, analogamente a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, la proroga per lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, **senza nuovi oneri per la finanza pubblica.** Troverà applicazione la medesima disposizione del comma 1 per cui il Commissario, ai fini della proroga, presenterà un'informativa semestrale sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, dando dimostrazione dello stato



utilizzo delle risorse sulla contabilità speciale a lui intestata anche con riferimento alle attività da svolgere nel periodo di proroga.

Il **comma 3** apporta modificazioni all'art. 2 d.l. 109/2018 che ha previsto la possibilità, in riferimento agli anni 2018 e 2019, al comma 1 per Regione Liguria (ed enti del settore regionale allargato ad eccezione del comparto sanitario), Città metropolitana di Genova, Comune di Genova (nonché le società controllate da tali enti locali oltre alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova) e al comma 3-bis per Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di disporre assunzioni di personale a supporto delle attività connesse all'emergenza anche in deroga rispetto ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, attesa la perdurante necessità di un fattivo supporto per le amministrazioni ancora impegnate nella gestione dell'emergenza, del sostegno alle attività economiche ed alla realtà locale colpita dal crollo del viadotto Polcevera, si dispone il mantenimento per l'esercizio 2020 dei rapporti di lavoro attualmente in essere ed il prolungamento della deroga ai limiti di assunzioni di personale imposti dalla normativa vigente già attuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019.

Alla copertura finanziaria per le misure introdotte con il **comma 3 lettere a) e b)** per l'importo di **10.000.000 di euro per l'anno 2020** si provvede alla **lettera d) del medesimo comma 3**, che modifica l'articolo 2, comma 4, d.l. n. 109 del 2019, mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Per il personale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, gli oneri della proroga di cui **alla lettera c) del comma 3** sono posti a carico delle risorse di cui dispone l'Autorità di sistema portuale nell'ambito del proprio bilancio. **All'onere in termini di fabbisogno e indebitamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008, modificando a tal fine il secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 d.l. n. 109 del 2018.

Il **comma 4** prolunga da dodici a diciannove mensilità l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori del settore privato di cui al comma 1 dell'art 4-ter d.l. 109/2018.

Per la copertura finanziaria del comma 4 sono sufficienti i fondi attualmente già a disposizione in base al disposto dell'art. 4-ter comma 4 d.l. 109/2018 che fissava in 11 milioni per l'anno 2018 e in 19 milioni per l'anno 2019 gli oneri per l'intervento in esame.

Stante che risultano essere state complessivamente erogate risorse per circa 19 milioni di euro, la proroga di 7 mesi degli interventi a favore dei lavoratori di cui sopra risulta coperta dalle economie ancora risultanti sugli stanziamenti già messi a disposizione dal ridetto comma 4 dell'articolo 4-ter del d.l. n. 109 del 2018, risultando comunque necessaria la **compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2020 per 6,6 milioni di euro, al netto della contribuzione figurativa, cui si provvede ai sensi del comma 7 dell'articolo 43.**

Il **comma 5** Proroga *al 31 dicembre 2020* il termine per quantificare i danni subiti dalle imprese a seguito del sisma Abruzzo 2009 e formulare le osservazioni sulle somme effettivamente percepite. La disposizione **non comporta nessun nuovo onere a carico della finanza pubblica.**



Comma 5-bis Modifica l'art. 11, comma 9-bis, del D.L. 78/2015, prevedendo che sia prorogata dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021 l'applicabilità della disciplina ivi prevista in relazione agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che consente di affidare lavori, servizi e forniture attraverso le procedure di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del D.lgs. 50/2016. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 6** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 **senza nuovi oneri per la finanza pubblica.**

Comma 7 Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, la disposizione al comma 7 prevede la proroga **fino al 30 giugno 2020** delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 109/2018 **nel limite di euro 9.000.000,00.**

La copertura finanziaria dell'intervento, nel limite di 9 milioni di euro, è realizzata quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 riguardante le spese per le convenzioni che possono essere stipulate dalla società "Italia Infrastrutture Spa", istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, e quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, riguardante lo stanziamento per l'anno 2020 di 50 milioni di euro per le agevolazioni concesse alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova.

Comma 7-bis Proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In linea con la precedente proroga disposta con dl 123 del 2019, art 8, comma 1 bis, la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica.

Comma 7-ter La norma reca la proroga fino al 31.12.2021 della scadenza delle concessioni e locazioni rilasciate nella città di Venezia ai sensi del D.P.R. 296/2005, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e in scadenza entro il 31.12.2020.

Ciò al fine di supportare l'occupazione ed il reddito delle imprese colpite dagli eventi metereologici calamitosi verificati a Venezia a partire dal 12.11.2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019.

La norma precisa che i concessionari e i locatari interessati sono tenuti al pagamento dei canoni contrattuali fino al termine del periodo di proroga.

Dai dati acquisiti presso la Direzione regionale Veneto dell'Agenzia, le concessioni rilasciate dall'Agenzia ai sensi del D.P.R. 296/2005 e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono undici di cui dieci in Piazza San Marco.

Le concessioni in scadenza hanno durata di anni 6 e i concessionari corrispondono un canone determinato secondo i valori di mercato all'epoca verificati (anno 2014) e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria gravano sugli stessi. I concessionari risultano in regola



con i pagamenti dei canoni richiesti, ad eccezione di uno di essi che ha versato il canone fino al 31.08.2019 e per il quale sono state avviate le attività di riscossione.

La proroga di un anno comporta naturalmente la prosecuzione del pagamento dei canoni concessori fino al 31.12.2021. Non sono prevedibili allo stato eventuali miglioramenti degli importi dei predetti canoni conseguenti all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica (che verrebbero in tal caso rinviate) per l'assegnazione di tali immobili in quanto sul buon esito delle suddette procedure incide la liberazione degli immobili stessi da parte degli attuali concessionari, oltre ai tempi di espletamento.

Alla luce di quanto sopra non sembrano rinvenirsi impatti sulla finanza pubblica.

Comma 7-quater La norma interviene sull'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che prevede la sospensione, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. **Dalla previsione in esame, neutra dal punto di vista finanziario, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si limita a differire ulteriormente al 30 aprile 2022 il termine per l'applicazione del succitato decreto di adeguamento ai parametri ivi individuati, già oggetto di proroga, fermo restando le verifiche dei tavoli tecnici competenti.**

Comma 7-quinquies - La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto volta a introdurre esclusivamente un differente termine di approvazione del rendiconto della gestione 2018, quale condizione per l'ammissibilità ai contributi per opere pubbliche, mantenendo ferme le risorse complessive disponibili.

Comma 7-sexies. La norma è volta a differire il termine di scadenza delle autorizzazioni dei siti di deposito temporaneo e intermedio al 31 dicembre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza, nei territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016.

La disposizione **non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i relativi costi sono comunque imputati alla contabilità speciale gestita dal Commissario straordinario per l'emergenza sisma.**

Articolo 15-bis (Proroga in materia di sport)

Si prevede che le società sportive professionistiche adeguino il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro 18 mesi, anziché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge n.86 del 2019.

La disposizione **non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 15-ter (Proroga della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 gennaio 2013, n. 44)

La norma ha la finalità di consentire la prosecuzione delle iniziative che non sono state ultimate entro il termine fissato dall'OCDPC 339/2016, al fine di procedere al completamento delle misure previste per garantire il superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana a seguito degli stati di emergenza dichiarati.



In mancanza di proroga non potendosi più provvedere con altri strumenti amministrativi né con Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si determinerebbe l'impossibilità di utilizzare le risorse economiche stanziare per la realizzazione degli interventi programmati e, conseguentemente, l'impossibilità di superare la situazione di criticità con conseguenti danni al tessuto economico e sociale derivante dalla mancata o incompleta realizzazione degli interventi.

La proroga, limitata al 30 giugno 2020 consente di ultimare le procedure amministrative avviate e, conseguentemente, di completare gli interventi, anche in ordinario con il trasferimento delle risorse non ancora utilizzate alla Regione Siciliana che vi provvede. L'utilizzo delle risorse di provenienza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non disciplinate in precedenti accordi di programma, all'esito di detto trasferimento, sarà subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana, da stipularsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Si disciplina altresì l'eventuale destinazione di risorse non utilizzate.

*La disposizione **non comporta nuova o maggiori oneri** per la finanza pubblica in quanto finalizzata a consentire la prosecuzione di interventi con le risorse già stanziare allo scopo a normativa vigente.*

Articolo 16 Commissario strade Siciliane (Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Sicilia e della rete viaria della Regione Sardegna)

Comma 1 La disposizione in esame apporta modifiche al testo in vigore del comma 6 dell'articolo 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, così come convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Con la modifica si prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti, stabilendo che la nomina avvenga entro il 28 febbraio 2020 (termine precedentemente stabilito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana.

Con medesimo decreto sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario.

Inoltre la disposizione in commento prevede che il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, stabilendo, altresì, che l'avvalimento avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare è stabilito che gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e, dunque, dalla stessa **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 1-bis- *L'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede, al comma 1, che per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*



presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari.

Nei successivi commi, il medesimo articolo 4 contiene l'indicazione di specifici interventi, in relazione ai quali, in deroga al procedimento di cui al comma 1, è prevista la nomina di un Commissario straordinario (esemplificativamente: il comma 6 stabilisce la nomina di un Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana; il comma 6 – bis prevede la nomina di un Commissario straordinario per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE).

La presente disposizione prevede, al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

Dalla disposizione relativa all'apertura di contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, **non discendono nuovi o maggiori oneri**, trattandosi di una misura organizzativa necessaria a garantire lo svolgimento delle attività attribuite ai Commissari.

Comma 1-ter, Cpv. 6-quinquies - La disposizione apporta modifiche al testo in vigore dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, così come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, introducendo il comma 6-quinquies che prevede, al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, sia nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, che sovrintende alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. La disposizione prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

Comma 1-ter, Cpv. 6-sexies - La disposizione normativa in argomento si rende necessaria al fine di riprendere le definizioni previste a legislazione vigente con riferimento a "pericolosità o rischio idraulico", nonché per allineare la disposizione alla normativa di settore che non vieta tout court la realizzazione di opere in zone a elevata pericolosità o rischio idraulico ma ne indica le condizioni di fattibilità.

In tal modo, la norma viene integrata facendo comunque salve le specifiche previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi nelle in argomento.



In particolare, la disciplina delle misure di salvaguardia per il rischio idraulico è contenuta al punto 3.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1998, che costituisce il riferimento di base per le norme tecniche di attuazione dei piani di assetto idrogeologico.

La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16-bis (Misure urgenti per la prevenzione incendi e il recupero di aree compromesse della Regione Sardegna)

*La norma proroga, per il triennio 2020-2022, la norma, già prorogata al 31/12/2019 dal DL n. 91/2017, che esclude dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 le assunzioni nella regione Sardegna finalizzate alla prevenzione degli incendi, al dissesto idrogeologico, al contrasto delle discariche abusive e all'occupazione nei c.d. cantieri verdi. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto già la disposizione prorogata, del decreto legge n. 66 del 2014, li escludeva.*

Articolo 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

*Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** che prevedono nuove procedure di reclutamento dei segretari comunali, sono suscettibili di creare economie di spesa in raffronto alle attuali.*

*In particolare con riferimento alla previsione di cui al **comma 1**, la riduzione della durata del periodo di formazione da 12 a 8 mesi, determina un risparmio di spesa legato all'erogazione delle borse di studio che - ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 - sono attribuite ai corsisti.*

Allo stato, ai citati corsisti è riconosciuta una borsa di studio mensile di €800,00, per tutto il periodo di durata del corso-concorso, ivi compreso il tirocinio. La spesa inerente tali oneri, a seguito della contrazione dei tempi, da 12 a 8 mesi, del corso-concorso di formazione in parola, determinerebbe un risparmio. Ad esso, peraltro, si aggiungerebbero le ulteriori economie conseguenti alla riduzione degli oneri legati agli aspetti propriamente organizzativi: le spese per la residenzialità, quelle per il personale docente nonché quelle per il materiale didattico.

*Con riferimento al **comma 3** - che rende applicabile la riduzione recata dal comma 1 anche alle procedure di reclutamento in corso - si evidenzia che è in fase di svolgimento il c.d. COA VI (sesto corso concorso di accesso in carriera pubblicato sulla G.U. n.102 del 28 dicembre 2018, per l'ammissione di n.291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n.224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo di cui all'art.98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). L'applicazione del comma 1 a tale procedimento concorsuale determina, per conseguenza, un diretto risparmio di spesa in riferimento alle risorse attualmente previste in bilancio.*

*Nella specie, a seguito della riduzione del più volte citato corso - concorso (da 12 a 8 mesi), le borse di studio si ridurranno da €2.793.600,00 (291*800,00*12) ad €1.862.400,00 (291*800,00*8), con un risparmio di €931.200,00. Considerando anche gli oneri di legge sulle borse di studio (IRAP 8.50%), i risparmi ammontano ad €1.010.352,00.*

Tenuto conto che il costo pro-capite di un partecipante al corso-concorso di formazione è stimato in €500,00 al mese (con esclusione del periodo di tirocinio in relazione al quale l'unico onere che



si sostiene è quello relativo alla borsa di studio), a fronte della riduzione del corso di formazione da 9 mesi a 6 mesi, sono stimati ulteriori risparmi, con riferimento ai profili di carattere organizzativo, pari a €436.500,00 (291*500,00*3). Pertanto, la spesa attualmente prevista di €1.309.500,00 (500,00*9*291) si ridurrebbe ad €873.000,00 (500,00*6*291).

Nel complesso, pertanto, dai commi 1 e 3 è previsto un risparmio complessivo di €1.446.852,00.

Il **comma 5** prevede, al fine di colmare le carenze negli organici dei segretari comunali, segnatamente nei comuni aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti (segretari di fascia C), l'organizzazione di una sessione aggiuntiva al sesto corso-concorso di formazione per l'iscrizione all'Albo di n.224 nuovi segretari comunali (c.d. COA VI), da affiancare a quella ordinaria, alla quale siano ammessi, a domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, anche i candidati che, risultati idonei ai concorsi per l'accesso ai corsi COA III,IV,V, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il medesimo punteggio minimo di idoneità (**comma 6**).

A tale sessione aggiuntiva saranno ammessi a partecipare fino ad un massimo di n. 223 candidati, così da immettere in servizio un ulteriore contingente di n.172 segretari.

Deve evidenziarsi che l'organizzazione della sessione "aggiuntiva" consentirebbe di evitare l'indizione di una apposita procedura concorsuale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 13, del D.P.R. n.465/1997, finalizzata al reclutamento di n.223 corsisti e conseguente iscrizione di n.172 nuovi segretari.

Al momento dell'avvio di tale sessione, d'altro canto, verranno ad anticiparsi gli oneri necessari per l'organizzazione e lo svolgimento della seconda fase della procedura (articolo 13, comma 2, del D.P.R. n.465/1997).

Come illustrato per i commi 1 e 3, lo svolgimento di tale seconda fase determina la necessità di sostenere gli oneri per l'erogazione delle borse di studio ai partecipanti, nella misura di €800,00 mensili per 8 mensilità. Le spese per tali fini sono quantificate, pertanto, in €1.427.200,00 (223*800,00*8). Considerando anche gli oneri di legge sulle borse di studio (IRAP 8.50%), le spese ammontano ad €1.548.512,00.

In aggiunta a tali oneri, tenuto conto che il costo pro-capite di un partecipante al corso-concorso di formazione è stimato in €500,00 al mese, escluso il periodo di tirocinio, sono necessarie ulteriori spese stimate in €669.000,00 (500,00*223*6) in relazione agli aspetti propriamente organizzativi del corso: residenzialità, personale docente nonché materiale didattico.

Nel complesso, pertanto, l'organizzazione della sessione "aggiuntiva" determinerebbe maggiori spese pari a complessivi €2.217.512,00 (1.548.512+669.000), da imputare sul capitolo n.1517 del Programma di spesa n.2.1 "Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali".

Pertanto, dall'applicazione dei commi 1 e 3 deriverebbe una minore spesa stimata in €1.446.852,00; dall'applicazione del comma 5, invece, una maggiore spesa di €2.217.512,00. Nel complesso, dunque, gli incrementi netti di spesa sono stimabili in € 770.660,00.

Ai sensi del **comma 7**, tali spese nette saranno finanziate, nell'esercizio di riferimento, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

In altri termini, le maggiori spese troveranno copertura mediante una corrispondente maggiore decurtazione dei trasferimenti erariali a comuni e province (effettuati dal Ministero dell'Interno) e



pari incremento dello stanziamento del capitolo n.1517 in precedenza citato, secondo le modalità previste dalle disposizioni de quibus. In relazione, quindi, alle maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si effettueranno variazioni compensative tra i Programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Interno "Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali" e "Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali".

L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione aggiuntiva resta comunque subordinata, ai sensi del **comma 8**, al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, in conformità alla disciplina vigente.

Il **comma 9** autorizza - per un periodo di tre anni - meccanismi organizzativi nell'ambito dei comuni minori, che consentiranno di assicurare ai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti e nel caso di convenzioni costituite da comuni aventi complessivamente una popolazione fino a diecimila abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, con sede di segreteria vacante, l'assolvimento dei compiti fondamentali del segretario comunale in via temporanea e nelle more della nomina del segretario titolare. Si prevede, in particolare, che il Sindaco, nelle specifiche circostanze indicate dalla norma, e nel rispetto dei termini dei precisi adempimenti previsti, possa assegnare le funzioni di segreteria, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale per l'accesso al corso-concorso per la carriera di segretario comunale, previo assenso dell'ente locale di appartenenza ed il consenso dello stesso interessato. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'interno di assegnare in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco. In riferimento al trattamento economico del vicesegretario durante il periodo di sostituzione previsto dal comma 9, in aggiunta ai compensi per diritti di rogito previsti dalla normativa contrattuale (articolo 11 del C.C.N.L. del personale degli enti locali del 9/5/2006), l'ente locale potrà definire apposite forme di remunerazione per il titolare dell'Ufficio del Vicesegretario, secondo la disciplina contrattuale integrativa dell'ente. Il sindaco può comunque stipulare convenzioni con altro comune.

Il comma 9 prevede infine che il funzionario incaricato sia tenuto ad assolvere ad un obbligo formativo di almeno 20 ore, anche in via telematica secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Per l'assolvimento di tale obbligo formativo l'amministrazione può ricorrere anche a modalità telematiche, nell'ambito delle risorse a disposizione, sul capitolo n.1517 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, pari ad € 2.417.120,00 per il triennio 2020/2022 di vigore della disposizione, eventualmente anche mediante riprogrammazione delle spese già sostenute a legislazione vigente con le risorse del capitolo.

Il **comma 10** precisa che la procedura di cui al precedente comma si applica anche qualora il sindaco di un comune avente i requisiti ivi indicati stipuli ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una convenzione di segreteria o ne abbia una in corso, purché questa risulti vacante.

Con i successivi **commi 11, 12 e 13** viene rideterminata la classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 del TUEL, secondo il criterio della sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.



Si prevede che le modalità e la disciplina di dettaglio dei nuovi criteri vengano individuati, unitamente alla disciplina transitoria, da un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I nuovi criteri di classificazione si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Si prevede che per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, sia corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, come previsto dal contratto nazionale di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila. Il comma 13 definisce il trattamento economico del segretario, titolare di una convenzione di segreteria classificata ai sensi del comma 11, collocato in posizione di disponibilità secondo quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n.267/2000. La disposizione chiarisce che la retribuzione di posizione è erogata in misura corrispondente a quella prevista per la popolazione del comune capofila.

Articolo 17 (Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

Comma 1 - Le disposizioni modificano l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 introducendo, dopo il comma 1, i commi 1-bis e 1-ter.

cpv. 1-bis - prevede che le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione



organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

La norma, superando la rigidità delle attuali regole, introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale anche alle province e alle città metropolitane, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Cpv. 1-ter - prevede l'abrogazione del comma 421, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, recante disposizioni in materia di dotazione organica, al fine di coordinare i nuovi principi basati sulle assunzioni in base alla sostenibilità finanziaria dell'ente. Inoltre, il secondo periodo comma 1-ter, prevede che le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nell'ambito della spesa complessiva come regolata dal comma 1-bis.

Alle disposizioni non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le province e le città metropolitane sono tenute al rispetto dell'equilibrio di competenza non negativo di cui all'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018.

Comma 1-bis *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto lo scorrimento delle graduatorie ancora valide degli enti locali opera comunque nei limiti delle capacità assunzionali già autorizzate.*

Comma 1-ter *Prevede la modifica del comma 2, dell'art. 33 del DL n. 34/2019, prevedendo che i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia di cui al secondo periodo, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.*

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria di cui al citato art. 33 del DL n. 34/2019.

Comma 1-quater *La disposizione prevede al comma 1- quater la modifica del comma 3 bis dell'art. 12 del d.l. 4/2019 stabilendo che le assunzioni e stabilizzazioni ivi previste per alcune tipologie di amministrazioni, siano effettuate per le regioni e le province autonome anche attraverso le società a partecipazione pubblica. La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 17-bis (Disposizioni in materia di elezione del presidente di provincia e del consiglio provinciale)

Comma 1 *La norma interviene sul comma 60, dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, in materia di eleggibilità dei sindaci della provincia a presidente della provincia, disponendo la non applicazione per il 2020 e per il 2020 del termine di diciotto mesi relativo alla scadenza del mandato, indicato quale condizione di non eleggibilità.*

Comma 2 *La disposizione interviene sul medesimo articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, modificando il comma 79, che fissa i termini temporali relativi al procedimento di costituzione degli organi provinciali come ridefinito dalla medesima legge. In particolare, al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, si prevede che in taluni specifici casi il termine ordinario di 90 giorni dalla scadenza per fine mandato, ovvero dalla decadenza o scioglimento*



anticipato, sia differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.

All'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18 (Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella Pubblica Amministrazione e nei piccoli Comuni)

Comma 1 L'intervento **non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto si tratta di attività che il Dipartimento della funzione pubblica già assicura attraverso le proprie risorse umane e strumentali e con la nuova metodologia prevista dalla norma avranno un impatto sui tempi procedimentale in termini di miglioramento delle capacità organizzative delle amministrazioni.

Commi da 1-bis a 1-septies *Le misure introdotte con i commi da 1-ter a 1-quinquies sono di carattere procedimentale e non comportano ulteriori a carico della finanza pubblica.*

Le misure introdotte dai commi 1-bis e 1-sexies, volte a rendere più agevoli le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, trovano copertura a valere sulle risorse previste dal comma 5, dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, di cui si prevede una destinazione fino al 20 per cento per la realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici. A tale scopo, il comma 1-septies autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Commi 2 e 2-bis Il **comma 2** disciplina, per il triennio 2020 -2022, attività che Formez PA già assicura attraverso le proprie risorse umane e strumentali. Formez PA, in particolare, potrà utilizzare, nel triennio di sperimentazione, sia le risorse già attribuite a legislazione vigente, sia quelle provenienti dalle convenzioni stipulate con gli enti associati (anche questo è un sistema di finanziamento di specifiche attività già previsto a legislazione vigente) *al fine di fornire adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei comuni fino 5.000 abitanti, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile.*

L'intervento, pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-bis prevede che i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvato, reclutano prioritariamente personale di livello apicale degli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile, nell'ambito della cornice finanziaria di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 in materia di sostenibilità finanziaria.

Articolo 18-bis (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

La norma non determina effetti finanziari limitandosi a prorogare il termine di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge n. 78 del 2010 in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, al quale non sono ascritti effetti finanziari.

Articolo 18-ter (Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)



La disposizione intende chiarire la portata normativa delle disposizioni in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 90, comma 2, del d.lgs. 267/2000, precisando che gli stessi possono avere durata non superiore al mandato elettivo del sindaco e del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla normativa vigente in materia che pone specifiche limitazioni temporali.

Si tratta, di una misura di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18-quater (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

La disposizione inserisce nella procedura codicistica della vendita forzata di immobili, in alternativa alle modalità ordinarie degli articoli 605 e seguenti del c.p.c., una disciplina semplificata di liberazione degli stessi, attivata su richiesta dell'aggiudicatario dell'immobile venduto, attribuendo al custode nominato dal giudice la possibilità di avvalersi della forza pubblica (in luogo dell'ufficiale giudiziario) per eseguire la predetta liberazione. Si prevedono altresì modalità di sgombero dell'immobile dai beni mobili che lo occupano, con intimazione rivolta direttamente dal custode ai terzi proprietari e possibilità di immediato smaltimento e distruzione, in caso di mancato riscontro da parte degli intimati. È inoltre previsto, anche a tutela della posizione dell'esecutato, che dopo la notifica o comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provveda all'attuazione del provvedimento di ingiunzione per la liberazione di cui all'articolo 586, secondo comma, solo decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità semplificate sopra descritte dal secondo al settimo periodo. La norma contiene una disposizione che consente l'applicazione alle procedure immobiliari pendenti alla data della modifica apportata dal decreto-legge n.135/2018, delle disposizioni dell'articolo 560 c.p.c. come modificato dal citato decreto legge, salvo che non sia stato adottato provvedimento di aggiudicazione del bene venduto. Ancora in via transitoria si stabilisce che le modifiche apportate all'articolo 560 c.p.c. dalla norma in esame si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*La norma, di natura procedurale, **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Va peraltro rilevato che la formulazione proposta è volta a superare gli effetti conseguenti alla ipotizzata retroattività delle norme introdotte nel 2019 in sede di conversione del decreto-legge n. 135/2018, nel senso di limitare detti effetti ai procedimenti in cui non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione del bene oggetto dell'esecuzione forzata e di escludere ogni forma revoca ex-lege dei provvedimenti di vendita già adottati. Si mira, inoltre, a scongiurare le gravi conseguenze dell'applicazione retroattiva dell'articolo 560 c.p.c. come modificato dal decreto-legge n. 135/2018, reintroducendo, in alternativa alle ordinarie modalità di esecuzione per consegna o rilascio di cui agli articoli 605 e seguenti c.p.c., modalità semplificate di liberazione dell'immobile mediante l'uso della forza pubblica autorizzata dal giudice dell'esecuzione, ciò che potrà consentire una maggiore partecipazione dei privati alle procedure di vendita forzata, una più veloce attuazione della procedura e perciò un miglior soddisfacimento delle posizioni creditorie interessate. In tale prospettiva di maggiore efficienza delle procedure esecutive è inserita una norma transitoria che prevede che le modifiche ora apportate all'articolo*



560 c.p.c. si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La norma si pone, peraltro, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e della qualità degli attivi e di riduzione dei crediti deteriorati nel sistema creditizio-finanziario.

Articolo 19 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

Il **comma 1** prevede l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, contemplando l'immissione in ruolo di 78 unità per l'anno 2021, 78 unità per il 2022, 670 unità per il 2023, 822 unità per l'anno 2024 e 671 unità per l'anno 2025.

In omogeneità ai precedenti piani, l'immissione è prevista a decorrere non prima del 1° ottobre di ogni annualità.

Il **comma 2** reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1, pari ad euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, euro 102.291.617 per l'anno 2030 e ad euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.

Tali oneri ricomprendono i costi connessi alla corresponsione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio, proiettati fino al 2031, anno a partire dal quale andranno a regime.

Il **comma 3** prevede l'assunzione, a decorrere dal 1° ottobre 2020, di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, espressamente destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale. Di queste 50 unità, 25 sono assunte a incremento del contingente per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare).

A tal fine, l'ultimo periodo dello stesso comma autorizza la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026.

Anche tali oneri sono comprensivi dei costi connessi alla corresponsione del trattamento retributivo fondamentale e di quello accessorio, proiettati fino al 2026, anno a partire dal quale andranno a regime.

In conseguenza delle ulteriori assunzioni nell'Arma dei carabinieri di cui al comma 3, il **comma 4** modifica il comma 1 dell'articolo 828, codice dell'ordinamento militare, portando l'organico complessivo da 249 a 274 unità, e fissando in 64 la nuova aliquota funzionale di appuntati e carabinieri, prevista dalla lettera i) dello stesso art. 828.

Il **comma 5** prevede la copertura forfettaria delle spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, con lo stanziamento di euro 100.000 per il 2020, euro 1.100.000 per il 2021 ed euro 3.100.000 a decorrere dal 2022.

In dettaglio, è autorizzata la spesa di funzionamento di 100.000 euro annui a decorrere dal 2020 per l'attuazione del reclutamento dei 50 carabinieri destinati a far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, e di 1 milione di euro per il 2021 e di 3 milioni di euro annui a



decorrere dal 2022 per l'implementazione delle assunzioni straordinarie di 2.319 unità nelle Forze di polizia.

Tali spese sono destinate a coprire un ampio ventaglio di attività formative e logistiche, dall'addestramento all'equipaggiamento, dall'armamento al vettovagliamento dei nuovi assunti

Il **comma 6** reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, cui si provvede:

- quanto a euro 1.025.304 per l'anno 2021, euro 6.248.137 per l'anno 2022, euro 12.281.393 per l'anno 2023, euro 38.313.627 per l'anno 2024, euro 71.977.413 per l'anno 2025, euro 98.263.596 per l'anno 2026, 101.731.350 per l'anno 2027, euro 102.204.140 per l'anno 2028, euro 103.684.910 per l'anno 2029, euro 105.291.617 per l'anno 2030 ed euro 106.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (comma 6, lett. *a*);
- quanto a euro 363.080 per l'anno 2020 ed euro 2.262.955 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 6, lett. *b*).

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo degli oneri retributivi complessivi relativi alle prospettate assunzioni straordinarie e alle ulteriori assunzioni di 50 unità dell'Arma dei carabinieri per le finalità di tutela ambientale.





Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**PIANO QUINQUENNALE STRAORDINARIO
PER LA COPERTURA DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA
come rimodulati per effetto del correttivo bis**

Forza di polizia	Dotazione organica ex legge Madia	Incremento organico 2019	Totale
Polizia di Stato	106.255	1.600	107.855
Arma dei Carabinieri	117.950	1.740	119.690
Guardia di Finanza	62.791	950	63.741
Polizia Penitenziaria	41.274	620	41.894
TOTALE FORZE DI POLIZIA	328.270	4.910	333.180

**ipotesi di assunzioni straordinarie a parziale completamento della nuova dotazione organica
delle Forze di Polizia - quinquennio 2021-2025
con decorrenza dal 1° ottobre di ogni anno**

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	TOTALE
2021	20	20	20	18	78
2022	20	20	20	18	78
2023	260	150	200	60	670
2024	280	322	120	100	822
2025	175	310	88	98	671
TOTALE	755	822	448	294	2.319





Tabella 2 - ASSUNZIONE A PARZIALE RIPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA

ONERI COMPLESSIVI											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ENTITA'	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME
POLIZIA DI STATO	755	€ 795.800,00	€ 2.591.400,00	€ 12.126.500,00	€ 23.496.025,00	€ 30.973.875,00	€ 32.205.050,00	€ 32.486.250,00	€ 33.202.100,00	€ 33.935.437,50	€ 34.314.750,00
ARMA DEI CARABINIERI	822	€ 838.963,70	€ 2.360.970,73	€ 8.873.221,66	€ 21.405.176,46	€ 32.832.843,68	€ 34.477.800,00	€ 34.553.400,00	€ 34.831.320,00	€ 35.290.680,00	€ 35.625.480,00
GUARDIA DI FINANZA	448	€ 102.276,60	€ 863.953,20	€ 9.988.825,60	€ 15.570.476,64	€ 19.184.177,04	€ 19.730.080,00	€ 19.823.680,00	€ 20.082.880,00	€ 20.244.160,00	€ 20.339.200,00
POLIZIA PENITENZIARIA	294	€ 70.880,00	€ 821.520,00	€ 1.737.480,00	€ 4.397.180,00	€ 12.272.700,00	€ 12.318.420,00	€ 12.390.810,00	€ 12.568.610,00	€ 12.821.340,00	€ 13.008.030,00
Totale	2.319	€ 357.038,45	€ 3.320.236,90	€ 35.385.727,26	€ 69.031.488,10	€ 95.263.595,72	€ 98.731.350,00	€ 99.204.140,00	€ 100.684.910,00	€ 102.291.617,50	€ 103.287.460,00

Tabella 3 anno 2021

COPERTURA INCREMENTO ORGANICO

POLIZIA	TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiata	base con I.V.C.		oneri stipendiati annuali (parametri aggiornati da riordino)		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri a regime						
				base con I.V.C.	accessorio (dato medio 2018)	TOTALE	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo		
																													FESI	STRAOR.
POLIZIA	STRAOR.	20	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 78.700,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.210,00	€ 1.400,00	€ 39.610,00	9	€ 357.090,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	9	€ 638.400,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.520,00	€ 41.170,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 227.250,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00
			Totale oneri	€ 78.700,00	€ 1.520,00	€ 80.220,00	12	€ 717.100,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	12	€ 865.650,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00		
ARMA	STRAOR.	20	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.046,37	3	€ 105.231,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Carabiniere	€ 38.210,00	€ 1.100,00	€ 39.310,00	9	€ 353.790,00	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	9	€ 628.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.100,00	€ 40.750,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 216.700,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00
			Totale oneri	€ 105.231,85	€ 1.100,00	€ 106.331,85	12	€ 733.731,85	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	12	€ 845.200,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00		
G.D.F.	STRAOR.	20	Allievo Fin.	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 20.455,32	3	€ 102.276,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 1.440,00	€ 39.650,00	9	€ 357.090,00	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	9	€ 659.400,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.440,00	€ 41.090,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 227.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00		
			Totale oneri	€ 102.276,60	€ 1.440,00	€ 103.716,60	12	€ 761.576,60	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	12	€ 886.400,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00				
POL. PEN.	STRAOR.	18	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.210,00	€ 770,00	€ 38.980,00	12	€ 467.760,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	9	€ 563.017,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.670,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 199.102,50	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00		
			Totale oneri	€ 78.830,00	€ 1.670,00	€ 80.500,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 762.120,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00				
STRAOR.				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Totale oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00				
Totale unità		78	totale oneri Forze di Polizia		€ 357.038,45	€ 2.963.198,45	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.359.370,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00			

Tabella 3 anno 2022

COPERTURA INCREMENTO ORGANICO

TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiata	onere stipendiario annuo (parametri aggiornati da riordino)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		oneri a regime		
			base con I.V.C.	accessorio (dallo stipendio 208)	FESE	STRAORD.	onere complessivo	FESE	onere complessivo	FESE	onere complessivo	FESE	onere complessivo	FESE	onere complessivo	FESE	onere complessivo	FESE	onere complessivo	FESE	onere complessivo	FESE	onere complessivo
POLIZIA	20	Allevio Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00			€ 78.700,00	3	€ 78.700,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.210,00	€ 1.400,00	€ 2.950,00		€ 638.400,00	9	€ 638.400,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	9	€ 638.400,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.520,00	€ 4.280,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 227.250,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00
		Totale oneri	3	€ 78.700,00	12	€ 717.100,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	12	€ 851.200,00	12	€ 885.650,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	12	€ 909.000,00	
ARMA	20	Allevio Car.	€ 21.046,37	€ 0,00			€ 105.231,85	3	€ 105.231,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Carabiniere	€ 38.210,00	€ 1.100,00	€ 2.590,00		€ 41.900,00	0	€ 0,00	9	€ 628.500,00	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	9	€ 628.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Car. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.100,00	€ 2.590,00		€ 43.340,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 216.700,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00
		Totale oneri	3	€ 105.231,85	12	€ 733.731,85	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	12	€ 838.000,00	12	€ 845.200,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	12	€ 866.800,00	
G. D. F.	20	Allevio Fin.	€ 20.455,32	€ 0,00			€ 102.276,60	3	€ 102.276,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Finanziere	€ 38.210,00	€ 1.440,00	€ 4.310,00		€ 43.960,00	0	€ 0,00	9	€ 659.400,00	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	9	€ 659.400,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.440,00	€ 4.310,00		€ 45.400,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 227.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00
		Totale oneri	3	€ 102.276,60	12	€ 761.676,60	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	12	€ 879.200,00	12	€ 886.400,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	12	€ 908.000,00	
POL. PEN.	18	Allevio Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00			€ 70.830,00	3	€ 70.830,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.210,00	€ 770,00	€ 2.725,00		€ 41.705,00	0	€ 0,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	9	€ 563.017,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.670,00	€ 2.925,00		€ 44.245,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 199.102,50	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00
		Totale oneri	3	€ 70.830,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 750.690,00	12	€ 762.120,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	12	€ 796.410,00	
		Totale oneri	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
		Totale oneri	3	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
		Totale oneri	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	
Totale unità			78	totale oneri Forze di Polizia		€ 357.038,45	€ 2.963.198,45	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.319.090,00	€ 3.359.370,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	€ 3.480.210,00	




Tabella 3 anno 2023

COPERTURA INCREMENTO ORGANICO

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiaria	onere stipendiario annuo (parametri aggiornati da riordino)		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		oneri a regime				
			base con I.V.C.	accessorio (dato medio 2019)	TOTALE	FESE	STRAOR.	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo		
																								3	9
POLIZIA	260	Allevio Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.023.100,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.210,00	€ 1.400,00	€ 39.610,00	9	€ 8.299.200,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	9	€ 8.299.200,00	9	€ 8.299.200,00	9	€ 8.299.200,00	9	€ 8.299.200,00	9	€ 8.299.200,00	9	€ 8.299.200,00	9	€ 8.299.200,00
		Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.520,00	€ 41.170,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			3	€ 1.023.100,00	12	€ 9.322.300,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	12	€ 11.065.600,00	
ARMA	150	Allevio Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.046,37	3	€ 789.238,88	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Carabiniere	€ 38.210,00	€ 1.100,00	€ 39.310,00	9	€ 4.713.750,00	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	9	€ 4.713.750,00	9	€ 4.713.750,00	9	€ 4.713.750,00	9	€ 4.713.750,00	9	€ 4.713.750,00	9	€ 4.713.750,00		
		Car. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.100,00	€ 40.750,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			3	€ 789.238,88	12	€ 5.502.988,88	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	12	€ 6.285.000,00	
G. D. F.	200	Allevio Fin.	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 20.455,32	3	€ 1.022.766,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Finanziere	€ 38.210,00	€ 1.440,00	€ 39.650,00	9	€ 6.594.000,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	9	€ 6.594.000,00	9	€ 6.594.000,00	9	€ 6.594.000,00	9	€ 6.594.000,00	9	€ 6.594.000,00	9	€ 6.594.000,00		
		Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.440,00	€ 41.090,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			3	€ 1.022.766,00	12	€ 7.616.766,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	12	€ 8.792.000,00	
POL. PEN.	60	Allevio Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 236.100,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.210,00	€ 770,00	€ 38.980,00	9	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	9	€ 2.502.300,00	9	€ 2.502.300,00	9	€ 2.502.300,00	9	€ 2.502.300,00	9	€ 2.502.300,00	9	€ 2.502.300,00		
		Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.670,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			3	€ 236.100,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	12	€ 2.502.300,00	
STRAOR.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00		
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
Totale oneri			3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	
Totale unità			670	totale oneri Forze di Polizia			€ 3.071.204,88	€ 24.944.354,88	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	€ 28.644.900,00	



Tabella 3 anno 2024

COPERTURA INCREMENTO ORGANICO

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiali annui (parametri aggiornati da riordino)			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		oneri a regime						
			base con I.V.C.	accessorio (date medio 21/8)	TOTALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
																										oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo
POLIZIA	280	STRADOR.	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.101.800,00	3	€ 1.101.800,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0			
		Agente	€ 38.210,00	€ 2.950,00	€ 41.160,00	9	€ 8.937.600,00	12	€ 11.916.800,00	12	€ 11.916.800,00	9	€ 9.937.600,00	9	€ 9.937.600,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0		
		Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 4.280,00	€ 43.930,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 3.181.500,00	12	€ 12.726.000,00	12	€ 12.726.000,00	12	€ 12.726.000,00	12	€ 12.726.000,00	12	€ 12.726.000,00	12	€ 12.726.000,00	12	€ 12.726.000,00	
			Totale oneri	3	€ 1.101.800,00	12	€ 10.039.400,00	12	€ 11.916.800,00	12	€ 11.916.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	
ARMA	322	STRADOR.	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.046,37	3	€ 1.694.232,79	3	€ 1.694.232,79	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Carabiniere	€ 38.210,00	€ 2.590,00	€ 40.800,00	0	€ 0,00	0	€ 10.118.850,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 10.118.850,00	9	€ 10.118.850,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
		Car. Scelto	€ 39.650,00	€ 2.590,00	€ 42.240,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 3.488.870,00	12	€ 13.955.480,00	12	€ 13.955.480,00	12	€ 13.955.480,00	12	€ 13.955.480,00	12	€ 13.955.480,00	12	€ 13.955.480,00	12	€ 13.955.480,00	
			Totale oneri	3	€ 1.694.232,79	12	€ 11.813.082,79	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	12	€ 13.491.800,00	
G. D. F.	120	STRADOR.	Allievo Fin.	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 20.455,32	3	€ 613.659,60	3	€ 613.659,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Finanziere	€ 38.210,00	€ 4.310,00	€ 42.520,00	0	€ 0,00	0	€ 3.956.400,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	9	€ 3.956.400,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
		Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 4.310,00	€ 43.960,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 3.362.000,00	12	€ 5.448.000,00	12	€ 5.448.000,00	12	€ 5.448.000,00	12	€ 5.448.000,00	12	€ 5.448.000,00	12	€ 5.448.000,00	12	€ 5.448.000,00	
			Totale oneri	3	€ 613.659,60	12	€ 4.570.059,60	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	12	€ 5.275.200,00	
POL. PEN.	100	STRADOR.	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 393.500,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.210,00	€ 2.725,00	€ 40.935,00	0	€ 0,00	0	€ 4.170.500,00	12	€ 4.170.500,00	12	€ 4.170.500,00	9	€ 3.127.875,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
		Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 2.925,00	€ 42.575,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.106.125,00	12	€ 4.424.500,00	12	€ 4.424.500,00	12	€ 4.424.500,00	12	€ 4.424.500,00	12	€ 4.424.500,00	12	€ 4.424.500,00	12	€ 4.424.500,00	
			Totale oneri	3	€ 393.500,00	12	€ 4.170.500,00	12	€ 4.170.500,00	12	€ 4.170.500,00	12	€ 4.234.000,00	12	€ 4.234.000,00	12	€ 4.234.000,00	12	€ 4.234.000,00	12	€ 4.234.000,00	12	€ 4.234.000,00	12	€ 4.234.000,00	12	€ 4.234.000,00	
STRADOR.				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Totale oneri	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	
Totale unità				822	totale oneri Forze di Polizia				€ 3.803.192,39	€ 30.593.042,39	€ 34.854.300,00	€ 34.854.300,00	€ 35.279.220,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00	€ 36.553.980,00		



Tabella 3 anno 2025

COPERTURA INCREMENTO ORGANICO

TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		oneri a regime				
			base con I.V.C.	accessorio (dallo medio 208)	TOTALE	FESE	STRAORD.	oneri complessivo	FESE	oneri complessivo	FESE	oneri complessivo	FESE	oneri complessivo	FESE	oneri complessivo	FESE	oneri complessivo	FESE	oneri complessivo	FESE	oneri complessivo	FESE	oneri complessivo	
																									FESE
POLIZIA	175	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 688.625,00	3	€ 688.625,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.210,00	€ 1.400,00	€ 2.950,00	9	€ 5.586.000,00	9	€ 5.586.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00
		Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.520,00	€ 4.280,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Totale oneri			€ 45.450,00	3	€ 688.625,00	12	€ 6.274.625,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00	12	€ 7.448.000,00
ARMA	310	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.046,37	3	€ 1.631.093,68	3	€ 1.631.093,68	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Carabiniere	€ 38.210,00	€ 1.100,00	€ 2.590,00	0	€ 0,00	0	€ 9.741.750,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00
		Car. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.100,00	€ 2.590,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Totale oneri			€ 43.340,00	3	€ 1.631.093,68	12	€ 11.372.843,68	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00	12	€ 12.989.000,00
G. D. F.	88	Allievo Fin.	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 20.455,32	3	€ 450.017,04	3	€ 450.017,04	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Finanziere	€ 38.210,00	€ 1.440,00	€ 4.310,00	0	€ 0,00	0	€ 2.901.360,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00
		Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.440,00	€ 4.310,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Totale oneri			€ 45.400,00	3	€ 450.017,04	12	€ 3.351.377,04	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00	12	€ 3.868.480,00
POL. PEN.	98	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 385.630,00	3	€ 385.630,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.210,00	€ 770,00	€ 2.725,00	0	€ 0,00	0	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00
		Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.670,00	€ 2.925,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Totale oneri			€ 44.245,00	3	€ 385.630,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00	12	€ 4.087.090,00
STRAOR.					€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
					€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
					€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Totale oneri			€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
Totale unità	671			totale oneri Forze di Polizia	€ 3.155.365,72	€ 25.085.935,72	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00	€ 28.392.570,00



Tabella 4 - ASSUNZIONE DI 50 Carabinieri

ONERI COMPLESSIVI

ENTITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	onere complessivo A REGIME
	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	
ARMA DEI CARABINIERI	50	€ 1.831.221,00	€ 2.090.855,00	€ 2.090.855,00	€ 2.090.855,00	€ 2.108.880,00	€ 2.162.955,00	€ 2.162.955,00	€ 2.162.955,00	€ 2.162.955,00



Articolo 19-bis (Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

La norma autorizza, per le attività di tutela ambientale e forestale, l'Arma dei Carabinieri ad assumere personale operaio a tempo determinato (OTD), ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nel limite complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. I contratti di tale personale non possono superare la durata di 36 mesi, anche non continuativi.

Agli oneri pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 19-ter (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 50-bis del ed. decreto fiscale 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha autorizzato la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il pagamento di compensi per lavoro straordinario reso dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco "riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati".

Il presente intervento normativo consente di utilizzare la somma di cui al vigente articolo 50-bis anche per il pagamento di una parte delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2019.

Inoltre, viene previsto che i compensi siano corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa.

Con particolare riguardo alla quota, pari a 175 milioni di euro, assegnata alle Forze di polizia dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50-bis, si è reso necessario rimodulare lo stanziamento di 175 milioni di euro, sulla base del fabbisogno complessivo relativo al biennio 2018-2019, come di seguito rappresentato:

Tabella n.1

Forza di Polizia	Fabbisogno 2018	Fabbisogno 2019	Totale
Polizia di Stato	36 milioni di euro	74 milioni di euro	110 milioni di euro
Arma dei Carabinieri	84 milioni di euro	85,6 milioni di euro	169,6 milioni di euro
Guardia di Finanza	43 milioni di euro	44 milioni di euro	87 milioni di euro
Polizia Penitenziaria	175 milioni di euro	221,6 milioni di euro	396,6 milioni di euro

ma anche di quello relativo al 2019 - l'immulata autorizzazione di spesa di 175 milioni viene proporzionalmente ripartita così come segue:

Tabella n.2

Forza di Polizia	Fabbisogno complessivo 2018-2019	Nuova ripartizione dei 175 milioni
Polizia di Stato	110 milioni di euro	48 milioni di euro
Arma dei Carabinieri	169,6 milioni di euro	74 milioni di euro
Guardia di Finanza	87 milioni di euro	40 milioni di euro
Polizia Penitenziaria	30 milioni di euro	13 milioni di euro
	396,6 milioni di euro	175 milioni di euro



delle Forze di polizia, nel limite di spesa di 175 milioni di euro, sulla base di criteri di priorità stabiliti dalle singole amministrazioni interessate.

Restando immutata l'iniziale complessiva autorizzazione di spesa pari a 180 milioni di euro, l'intervento proposto **non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 20 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

Comma 1. La norma autorizza la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022** per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, in misura proporzionale alla ripartizione ivi prevista per il 2020.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del comma 1, si provvede, rispettivamente:

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 21 (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

La disposizione incrementa di **1,8 milioni di euro a decorrere dal 2020** le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.

Alla copertura degli oneri, per l'intero incremento proposto pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Art. 21-bis (Incremento Fondi indennità di Amministrazione)

La norma dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'incremento dell'indennità di amministrazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva, spettante al personale di livello non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, per una somma pari a **5.000.000 di euro.**

Si tratta di una misura, come specificato al comma 3 della disposizione, ulteriore rispetto a quelle introdotte con la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 143, 144) e finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei Ministeri, volta specificamente ad accelerare, attraverso l'utilizzo di risorse proprie del Ministero dell'interno, la progressiva perequazione della suddetta indennità a quella, più remunerativa, in godimento al personale di altre Amministrazioni.

Con l'attribuzione di tali risorse finanziarie si intendono compensare le ulteriori, consistenti attività espletate anche dal personale contrattualizzato non dirigenziale, a seguito dell'esponenziale



aumento di competenze dell'Amministrazione dell'interno. Infatti, le Prefetture-U.T.G., in particolare, sono state interessate da un notevole incremento dei carichi di lavoro, soprattutto nel settore dell'immigrazione e della depenalizzazione. Per quest'ultima competenza, i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 nn. 7 e 8 - recanti interventi in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative -hanno da ultimo assegnato ulteriori incombenze, nonché l'assunzione di responsabilità aggiuntive anche sotto il profilo contabile, alle medesime Prefetture-U.T.G.. già peraltro interessate da una notevole e diversificata tipologie di fattispecie connesse all'abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

*Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta, pari a **euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

Articolo 22 (Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

La norma modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'incremento del numero delle sezioni consultive o giurisdizionali, che passerebbero dalle attuali sei a sette, e l'aumento da due a tre del numero dei presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. Inoltre, viene prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al TAR Lazio – sez. Roma.

Conseguentemente la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa (come progressivamente modificata) viene incrementata come segue:

- presidenti di sezione del Consiglio di Stato: 3 unità;
- presidenti di TAR (riferibili specificamente al TAR Lazio – sezione di Roma): 2 unità;
- consiglieri di stato: 12 unità;
- referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali: 18 unità.

La tabella seguente reca l'indicazione degli oneri necessari, nel decennio, a coprire la spesa connessa alle coperture di organico e alle assunzioni del personale di magistratura della giustizia amministrativa (15 Consiglieri di Stato e 20 referendari Tar).



CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN REFERENDARIO T.A.R.

		Stipendio	Oneri riferiti	I.T.A.	Oneri riferiti	Indennità Magistrale	Oneri riferiti	13°	Oneri riferiti	Indennità sostitutiva	Totale medio annuo di un TAR (240.000,00)	Costo riferito classe 18%	11,42% (18%)	1,43% (18%)	Indennità sostitutiva riferiti	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI UN REFERENDARIO T.A.R.	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DI UN REFERENDARIO T.A.R.	ANNO
			28,8%		36,1%		21,7%												
Costo referendario alla seconda classe primo anno	59.184,72	59.184,72	22.715,10	12.732,83	4.597,82	12.730,46	4.489,84	5.993,13	2.276,08	91.641,08	91.641,08	34.078,84			34.078,84	62.859,96	1.287.189,17	2020	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	60.728,96	23.397,77	12.732,83	4.597,82	12.730,46	4.489,84	6.121,92	2.325,47	93.314,01	93.314,01	34.726,91			34.726,91	128.634,91	2.660.869,24	2021	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	60.728,96	23.397,77	12.732,83	4.597,82	12.730,46	4.489,84	6.121,92	2.325,47	93.314,01	93.314,01	34.726,91			34.726,91	128.634,91	2.660.869,24	2022	
Costo referendario alla quarta classe	63.816,87	63.816,87	24.491,91	12.732,83	4.597,82	12.730,46	4.489,84	6.379,14	2.424,23	96.659,24	96.659,24	36.004,81			36.004,81	132.664,81	2.662.261,05	2023	
Costo primo referendario alla terza classe (R 07/12)	71.869,15	71.869,15	27.583,28	13.171,97	4.756,49	13.730,46	4.489,84	7.066,76	2.694,98	105.858,28	105.858,28	39.514,60			39.514,60	122.691,44	1.682.839,00	2024	
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,00	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,49	13.730,46	4.489,84	7.156,66	2.723,28	106.793,03	106.793,03	39.883,26			39.883,26	146.676,29	2.832.517,27	2025	
Costo primo referendario alla quinta classe	72.732,00	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,49	13.730,46	4.489,84	7.156,66	2.723,28	106.793,03	106.793,03	39.883,26			39.883,26	146.676,29	2.832.517,27	2026	
Costo primo referendario alla quinta classe (18 mesi)	76.321,29	76.321,29	29.265,15	13.171,97	4.756,49	13.730,46	4.489,84	7.451,94	2.885,14	110.405,60	110.405,60	41.346,62			41.346,62	157.021,87	4.058.566,89	2027	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	104.758,78	40.266,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.248,29	54.612,02	196.577,61	3.831.882,16	2028	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	104.758,78	40.266,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.248,29	54.612,02	196.577,61	3.831.882,16	2029	

CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN CONSIGLIERE DI STATO

		Stipendio	Oneri riferiti	I.T.A.	Oneri riferiti	Indennità Magistrale	Oneri riferiti	13°	Oneri riferiti	Indennità sostitutiva	Totale medio annuo di un Consigliere di Stato (240.000,00)	Costo riferito classe 18%	11,42% (18%)	1,43% (18%)	Indennità sostitutiva riferiti	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI UN CONSIGLIERE DI STATO	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DI UN CONSIGLIERE DI STATO	ANNO
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti primo anno	104.758,78	104.758,78	40.266,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.248,29	54.612,02	99.298,80	1.474.332,00	2020	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	104.758,78	40.266,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.248,29	54.612,02	196.577,61	2.948.684,12	2021	
Costo consigliere all'ottava classe 4 scatti	107.195,03	107.195,03	41.141,45	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	10.067,19	3.838,04	144.662,86	144.662,86	54.284,68	5.563,71	1.346,42	55.731,10	200.335,95	3.005.059,21	2022	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8'aumento biennale	131.872,31	131.872,31	50.596,49	14.202,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.564,00	4.080,19	173.171,24	173.171,24	65.391,45	10.185,62	2.464,93	67.956,37	249.967,61	3.614.614,16	2023	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7'aumento biennale	134.201,88	134.201,88	51.596,68	14.202,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,49	4.722,63	174.611,60	174.611,60	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	3.646.280,27	2024	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7'aumento biennale	134.201,88	134.201,88	51.596,68	14.202,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,49	4.722,63	174.611,60	174.611,60	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	3.646.280,27	2025	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8'aumento biennale	137.037,16	137.037,16	51.603,54	14.202,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	13.613,24	4.813,94	177.704,82	177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	3.711.351,87	2026	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8'aumento biennale	137.037,16	137.037,16	51.603,54	14.202,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	13.613,24	4.813,94	177.704,82	177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	3.711.351,87	2027	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8'aumento biennale	139.912,56	139.912,56	53.698,44	14.202,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.985,27	180.798,17	180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.777.426,26	2028	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8'aumento biennale	139.912,56	139.912,56	53.698,44	14.202,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.985,27	180.798,17	180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.777.426,26	2029	
COSTO MEDIO DI UN CONSIGLIERE IN 10 ANNI			213.871,11												2.220.711,14	266.48533,63			

In merito alla determinazione dei predetti oneri si precisa che:

- per gli incrementi della dotazione organica nelle qualifiche di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e dei TAR, giacché ogni consigliere (di TAR o del Consiglio di Stato) consegue trattamento economico della predetta qualifica di Presidente di sezione al compimento del quarto anno di servizio nella qualifica di consigliere, nessun ulteriore incremento retributivo consegue alla nomina alle predette superiori qualifiche di Presidente giacché ad esse possono assurgere unicamente i consiglieri con ben oltre quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza. Conseguentemente, con riferimento ai presidenti del Consiglio di Stato e dei TAR (attesa l'equiparazione tra le due figure), non sono previsti maggiori e nuovi oneri, essendo la nomina a presidente riservata ai consiglieri di Stato e di TAR con 8 anni di anzianità nella qualifica che già godono, all'atto della nomina, del trattamento retributivo dei presidenti. Si è tuttavia tenuto conto della circostanza che la predetta progressione di carriera determina scoperture organiche nelle qualifiche inferiori e pertanto si è incrementato di un numero corrispondente ai nuovi presidenti di sezione il numero dei posti da coprire e le assunzioni da effettuare per le qualifiche inferiori come di seguito specificato;
- per quanto riguarda le assunzioni delle 20 unità relative ai TAR (18 quale aumento di organico e 2 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di sezione) si è fatto riferimento alla retribuzione dei referendari TAR ed al relativo sviluppo decennale, trattandosi della qualifica di ingrosso nella carriera: ed invero, le qualifiche di primo referendario e di consigliere di TAR sono da considerarsi, al fine del computo in parola, alla stregua di mere progressioni economiche (per le quali non è previsto un ingresso diretto dall'esterno);
- per quanto riguarda i 15 consiglieri di Stato (12 per aumento di organico e 3 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di sezione) si è



provveduto a quantificare i relativi oneri considerando la retribuzione dei consiglieri di Stato ed il relativo sviluppo decennale.

Con riferimento all'incremento di tre posti di funzione di livello dirigenziale non generale nella dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali e alla relativa autorizzazione ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, la quantificazione degli oneri, che tiene conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018, è riportata nella tabella seguente:

	Unità	Onere unitario annuo comprensivo di oneri riflessi	Oneri a regime dal 2021
Dirigente non generale	3	135.400	
TOTALE SPESE DI PERSONALE			406.200

Il computo dei predetti oneri assunzionali è stato effettuato per l'anno 2020 considerando che le assunzioni/coperture di organico avvengano non prima di luglio del medesimo anno.

Inoltre, si modifica la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, onde includervi gli ampliamenti della dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa già apportati dalla legislazione sopravvenuta, così nel dettaglio:

1) dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha aggiunto 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 10 consiglieri di Stato e 60 consiglieri/referendari di TAR;

2) dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, che ha istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

3) dall'articolo 18, comma 4, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha aggiunto 1 Consigliere di Stato;

4) dall'articolo 1, comma 480, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto 1 presidente di sezione del Consiglio di Stato, 7 consiglieri di Stato e 15 consiglieri/referendari di TAR.

A tali posti si sommano altresì quelli ulteriormente introdotti dalla norma relazionata, ossia 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 2 presidenti di TAR, 12 consiglieri di Stato e 18 consiglieri/referendari di TAR.

Sicché, all'attualità, la Tabella A reca: 1 posto di Presidente del Consiglio di Stato; 1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato; 22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato; 24 posti di presidente di TAR; 102 posti di consiglieri di Stato; 403 posti di consigliere/referendario di TAR.

Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato nelle note in calce alla stessa, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi *ex lege* in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6



aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426/1984.

Il comma 2 prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 320 con un risparmio di spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

Il comma 3 prevede la modifica del secondo periodo del comma 320 relativo all'autorizzazione di spesa complessiva come sotto riportato:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	a decorrere dal 2028
comma 320 LV	5.000.000	5.000.000	5.600.000	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	7.000.000	7.000.000
omma 320 modificat	2.934.632	5.915.563	5.971.938	6.673.996	6.972.074	6.985.009	7.103.839	7.156.597	8.115.179
economie/oneri	2.065.368	- 915.563	- 371.938	- 773.996	-1.072.074	- 985.009	-1.003.839	- 156.597	-1.115.179

Alla copertura degli oneri derivanti dal rafforzamento della magistratura amministrativa pari a **915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028**, si provvede, per 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e per 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Infine, il **comma 4** prevede che, per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione potrà essere attuata ad **invarianza delle risorse assegnate alla Giustizia amministrativa**, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni dal servizio di tre unità di personale dirigenziale di livello non generale alla data del 31 dicembre 2018, per un risparmio di spesa da *turn over*, ai fini delle assunzioni per il 2019, tenuto conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018, pari ad euro 406.200 a fronte di un impegno per il conferimento di un incarico dirigenziale di livello generale pari ad euro 216.000.

Articolo 22-bis (Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

La disposizione limitandosi a modificare l'articolo 6, comma 2, della legge n.48/2001 nella parte in cui non richiede più il parere favorevole del Ministero della giustizia ai fini dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari del distretto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 23 (Adeguamento della struttura della Corte di conti)

L'attuale dotazione organica del personale di magistratura presso gli uffici e le sezioni della Corte dei conti, a seguito di un'attenta verifica delle norme e delle tabelle ricognitive – che a partire dal 1961 hanno istituito i posti di funzione per ciascuna qualifica in correlazione con le attribuzioni istituzionali della Corte – è stata determinata dalla deliberazione n. 39 del 7 marzo 2013, in 611 unità.

Le norme e le deliberazioni precedenti, inerenti alla determinazione della dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, sono citate e riassunte nella deliberazione n. 39 del 2013.

Con riferimento alla necessità di incrementare l'attuale dotazione organica di 611 magistrati con ulteriori 25 unità, si evidenziano di seguito gli elementi necessari per valutare la copertura della spesa derivante dalle predette assunzioni con la qualifica iniziale di Referendario.

Lo sviluppo della carriera del magistrato contabile nei primi dieci anni dalla assunzione nei ruoli con la qualifica di Referendario, posta in modo convenzionale al 1° gennaio 2020, comporta i seguenti costi:

TABELLA 1

Assunzione in servizio 25 Referendari - ipotesi classe di ingresso II°. Decorrenza 01/01/2020.					
Importi tabellari DPCM 7/8/2015		Cap. 2100-PG 01	Cap. 2100-PG 02	Cap. 2180-PG 01	
ANNO 2020		TOTALE	TOTALE ONERI PREV. E ASS. D.L.	IRAP	TOTALE COSTO (lordo+oneri riflessi)
Costo unitario REFERENDARIO		€ 91.641,43	€ 26.289,17	€ 7.789,52	€ 125.720,12
25 unità	2020	€ 2.291.035,65	€ 657.229,34	€ 194.738,03	€ 3.143.003,02
Costo unitario REFERENDARIO		€ 93.314,19	€ 26.789,00	€ 7.931,71	€ 128.034,89
25 unità	2021	€ 2.332.854,75	€ 669.724,89	€ 198.292,65	€ 3.200.872,29
Costo unitario REFERENDARIO		€ 93.314,19	€ 26.789,00	€ 7.931,71	€ 128.034,89
25 unità	2022	€ 2.332.854,75	€ 669.724,89	€ 198.292,65	€ 3.200.872,29
Costo unitario REFERENDARIO		€ 96.659,48	€ 27.788,57	€ 8.216,06	€ 132.664,10
25 unità	2023	€ 2.416.487,00	€ 694.714,21	€ 205.401,40	€ 3.316.602,60
Costo unitario PRIMO REF.		€ 105.858,28	€ 30.526,36	€ 8.997,95	€ 145.382,60
25 unità	2024	€ 2.646.457,00	€ 763.159,06	€ 224.948,85	€ 3.634.564,91
Costo unitario PRIMO REF.		€ 106.792,72	€ 30.805,57	€ 9.077,38	€ 146.675,67
25 unità	2025	€ 2.669.818,00	€ 770.139,33	€ 226.934,53	€ 3.666.891,86
Costo unitario PRIMO REF.		€ 106.792,72	€ 30.805,57	€ 9.077,38	€ 146.675,67
25 unità	2026	€ 2.669.818,00	€ 770.139,33	€ 226.934,53	€ 3.666.891,86
Costo unitario PRIMO REF.		€ 110.605,23	€ 31.944,75	€ 9.401,44	€ 151.951,43
25 unità	2027	€ 2.765.130,75	€ 798.618,78	€ 235.036,11	€ 3.798.785,64
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 141.964,22	€ 42.544,53	€ 12.066,96	€ 196.575,71
25 unità	2028	€ 3.549.105,50	€ 1.063.613,33	€ 301.673,97	€ 4.914.392,80
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 141.964,22	€ 42.544,53	€ 12.066,96	€ 196.575,71
25 unità	2029	€ 3.549.105,50	€ 1.063.613,33	€ 301.673,97	€ 4.914.392,80
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 144.603,48	€ 43.439,27	€ 12.291,30	€ 200.334,04
25 unità	2030	€ 3.615.087,00	€ 1.085.981,67	€ 307.282,40	€ 5.008.351,06

La progressione di carriera e il relativo trattamento economico del personale di magistratura della Corte dei conti è esposta, in sintesi, nelle seguenti tabelle per qualifica:



TABELLA 2

Qualifica	Posizione economica	Anzianità	Classe/scatti
Referendario	Referendario	Assunzione per concorso	2
Primo Referendario	Primo Referendario	4 anni	1
Consigliere	Consigliere	8 anni	8-3
	Consigliere con TEPS (*)	12 anni	8-6

(*) *Trattamento Economico di Presidente di Sezione*

TABELLA 3

Qualifica	Posizione economica	
Presidente	Presidente	Nomina
Procuratore generale	Procuratore generale	“
Presidente Aggiunto	Presidente Aggiunto	“

TABELLA 4

Posizione di funzione	Posizione economica	
Presidente di Sezione	TEPS	Nomina
Procuratore generale aggiunto	TEPS	“

Si precisa che l'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, prevede una progressione economica degli stipendi del personale di magistratura sviluppata, nell'ambito di ciascuna qualifica, in 8 classi biennali ed in successivi aumenti biennali.



Si sottolinea, inoltre, come il trattamento economico di Presidente di Sezione (TEPS), ex articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, che dovrebbe essere conseguito dai magistrati contabili decorsi otto anni nella qualifica di Consigliere, deve essere attribuito a decorrere dal compimento del quarto anno di anzianità maturato nell'ultima qualifica di Consigliere.

In sostanza, la nuova dotazione organica, pari a complessive 636 unità, determina nel 2020 una distribuzione del personale rappresentata nelle seguenti tabelle:

TABELLA 5

	MAGISTRATI IN SERVIZIO	PERSONALE CESSATO	REFERENDARI (ASSUNZIONE PREVISTA)	CONSIGLIERI DI NOMINA GOVERNATIVA (ASSUNZIONE PREVISTA)	RIAMMISSIONE IN SERVIZIO	MAGISTRATI IN SERVIZIO AL 31.12	COMMISSIONI DI CONCORSO
2020	399						
			34				Commissione Pres. Graffeo
			41				Commissione Pres. Loreto
			40				Commissione Pres. Avoli
			64				In corso
			40				in corso
			25				Norma in esame
	643	-10		3		636	
			244	3			

TABELLA 6

	Ruolo della Magistratura contabile	d.lgs. correttivo del Codice di giustizia contabile	Totale 2019	Totale 2020
Presidente	1		1	1
Procuratore generale	1		1	1
Presidenti di Sezione	64	21	85	100
Consiglieri, Vice Procuratori, Primi Referendari, Referendari	545		524	534
	611		611	636

L'incremento di 25 unità della dotazione organica è associato a un incremento del numero dei presidenti di sezione, che passa da 85 a 100, e del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari, che passa da 524 a 534. Come precisato nelle premesse, le funzioni di Presidente di Sezione sono attribuite ai magistrati con la qualifica di Consigliere. Dal punto di vista della spesa, si sottolinea come il trattamento economico di Presidente di Sezione è maturato dopo quattro anni dalla promozione a Consigliere.



Come indicato alla tabella 1, gli oneri derivanti dal rafforzamento dell'organico della magistratura contabile sono quantificati in misura pari a **3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024; 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.**

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Articolo 24 (Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Commi 1-3 - Il comma 2, lettera a) rettifica l'articolato di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disponendo una modifica della fascia retributiva di accesso per il personale da assumere, nell'ambito della seconda Area del vigente sistema di classificazione.

Il valore differenziale, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, della spesa necessaria a mutare la dotazione di personale disposta dalla norma, dalla Fascia 1 alla Fascia 2 della seconda Area, concordemente alle stime ed ai criteri di computo utilizzati nella formulazione della norma originaria, è determinata dai seguenti prospetti:

Qualifica		Seconda Area Fascia 1	Seconda Area Fascia 2
Stipendio		18.203	19.132
13 [^]		1.517	1.595
Ind. Amm.		2.046	2.246
Totale emolumenti		21.766	22.973
Fondo pensione	24,20%	5.267	5.559
Opera previdenza	5,68%	1.236	1.305
IRAP	8,50%	1.850	1.953
Totale oneri		8.354	8.817
Trattamento accessorio comprensivo oneri a carico PA		4.983	4.983
Totale onere unitario annuo		35.103	36.773
Differenziale unitario annuo		1.670	



L'incremento dell'onere per l'anno 2020 è stato definito tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche.

Pertanto nel 2020 il differenziale unitario annuo pari a 1.670 euro è stato dimezzato, considerando l'assunzione nella seconda metà del 2020.

ANNO	N. DIPENDENTI	N. MESI/ANNO	DIFFERENZIALE SPESA ANNUA
2020	50	6	41.750
2021	50	12	83.500
2022	50	12	83.500

Conseguentemente, *alla lettera b)* viene rimodulata l'autorizzazione di spesa dal 2020 per tenere conto dei maggiori oneri complessivi dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.

PERSONALE AREA II F2 (nuova formulazione)			
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 50 unità x 6 mesi	Costo per anno 2021 x 50 unità a regime
50	€ 36.773,00	€ 919.325	€ 1.838.650

PERSONALE AREA II F2 (precedente formulazione)			
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 47 unità x 6 mesi	Costo per anno 2021 x 50 unità a regime
50	€ 35.103	€ 877.575	€ 1.755.150

DIFFERENZA	€ 41.750	€ 83.500
-------------------	-----------------	-----------------

Comma 2, lettere a-bis), a-ter) e a-quater) La norma prevede che la riduzione delle convenzioni SOGESID dal 2020 fino all'azzeramento al 2024 di cui all'articolo 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018 slitti di un anno, con le medesime percentuali massime di riduzione attualmente previste nel citato articolo 1, comma 317.



La ragione di tale disposizione deriva dal fatto che il concorso per l'assunzione dei funzionari tecnici per l'Area III presso il MATTM è ancora in corso, essendosi svolte allo stato unicamente le procedure preselettive (i cui esiti sono stati pubblicati il 17 gennaio u.s.), mentre il concorso per l'assunzione dei funzionari amministrativi per l'Area III non è stato ancora bandito. Peraltro, si evidenzia che per l'assunzione di 50 funzionari per l'Area II non è stato possibile dare corso alle procedure assunzionali in ragione della necessità di operare una correzione della normativa di cui all'art. 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, disposta dal comma 1 dell'articolo in esame.

Pertanto, alla luce del ritardo nelle immissioni in ruolo del personale da assumere al MATTM ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, la norma prevede uno slittamento di un anno della scansione temporale per la riduzione delle convenzioni in argomento, fissando al 2025 la data entro la quale dette convenzioni dovranno essere azzerate.

Al riguardo, si precisa che la logica di quanto previsto all'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, pur non essendo espressamente indicata in tale disposizione, è quella di prevedere una riduzione progressiva degli importi delle convenzioni stipulate in modo proporzionale all'assunzione in servizio del personale individuato con le procedure concorsuali in argomento, in base al presupposto che le attività previste dalle convenzioni stesse saranno svolte dal personale assunto. Di conseguenza, lo slittamento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali motiva uno spostamento di un anno del periodo nel quale tale riduzione deve avvenire.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il costo delle assunzioni trova comunque autonoma copertura finanziaria ai sensi della legge n. 145 del 2018, a prescindere dagli importi derivanti dalla riduzione delle convenzioni con la SOGESID.

Peraltro, l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 prevede un "tetto" annuale di riduzione delle convenzioni ("fino al" valore indicato nella medesima disposizione per ciascuna annualità) demandando al MATTM l'individuazione specifica del "quantum" di convenzioni da ridurre rispetto a quelle del 2018; pertanto, la disposizione in questione non incide sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica, non potendo essere nota con esattezza a priori l'entità degli importi in argomento per ciascun anno che sarebbero confluiti in conto entrata nel bilancio dello Stato.

Le modifiche al quinto e sesto periodo dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 sono volte conseguentemente a estendere fino al 2025 il versamento in conto entrata delle risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni (ora traslate al periodo 2021-2025 in luogo del periodo 2020-2024), nonché a individuare nel 2026 (anziché il 2025) l'anno in cui individuare e quantificare le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. Si tratta di modifiche che derivano dalla novella del quarto periodo.

Al comma 3 si prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b) **pari ad euro 41.750 per l'anno 2020 ed euro 83.500 euro annui a decorrere dall'anno 2021**, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Il **comma 4** prevede la possibilità di garantire la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, **con un incremento di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021** dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Inoltre si prevede di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette Capo Spartivento e Isola di Capri, rispettivamente previste all'art. 36, comma 1, lettera o) e lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree marine protette Isola di San Pietro e Costa di Maratea, rispettivamente previste al medesimo art. 36, comma 1, lettera cc) e lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, **con un incremento per l'anno 2020 di 2 milioni di euro** dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Il **comma 5** prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4, complessivamente pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,6 milioni di euro *annui* a decorrere dal 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I commi 5-bis-5-quater prevedono un incremento delle risorse destinate, rispettivamente, alle regioni che ricomprendono al loro interno aree oggetto di infrazione europea per violazione dei limiti per la qualità dell'aria per 1 milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, nonché per 40 milioni di euro annui dal 2023 al 2034 (comma 5-bis) e alla Regione Lazio per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nonché per 5 milioni di euro annui dal 2023 al 2034 (comma 5-ter).

L'incremento in esame trova copertura (comma 5-quater) mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che presenta adeguate disponibilità

Articolo 25 (Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Comma 1, La disposizione prevede a decorrere dall'anno 2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito delle risorse già destinate al trattamento accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, l'utilizzo integrale della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti della categoria citata, cessati dal servizio. A tale fine, nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, si introduce dopo il comma 435, un comma aggiuntivo finalizzato a rendere disponibili ulteriori risorse da destinare all'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie.

Negli anni tra il 2020 e il 2026, ultimo anno in cui si stima il pensionamento dei dirigenti interessati che fruiscono della RIA, si prevede che si renderanno disponibili complessivi 188 milioni di euro, calcolati sulla base dei dati del Conto annuale del 2018.

Le risorse - unitamente a quelle di cui al citato comma 435 - sono state calcolate consentendo, come detto, l'integrale recupero della RIA.



Sulla base dei dati del Conto Annuale del 2018, la RIA rilevata in termini di competenza economica, riferita ad una platea di circa 125.000 dirigenti a tempo indeterminato, è pari a decorrere dall'anno 2026 a 188 milioni di euro.

Pertanto, tenuto conto che il meccanismo di calcolo della RIA disponibile dall'anno 2020 all'anno 2026 è in crescita progressiva e cumulativa, si libereranno le risorse così distinte per singola annualità nella tabella seguente in cui si dà evidenza delle risorse già stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quelle occorrenti, con la disposizione in esame, al fine di consentire l'integrale recupero della RIA.

RIA dirigenza medica legge n.205/2017, articolo 1, comma 435			NUOVA PREVISIONE introduttiva di un comma aggiuntivo all'articolo 1, comma 435, legge n. 205/2017			
annualità	incrementi art. 1, comma 435 legge n. 205/2017	totale incremento comma 435	Incrementi aggiuntivi	totale incrementi	montante	incrementi al netto delle risorse già stanziati
2019	30					
2020	5	35	5+14	19	49	14
2021	5	40	5+14	19	68	14
2022	3	43	3+14	17	85	14
2023	12	55	12+14	26	111	14
2024	13	68	13+14	27	138	14
2025	12	80	12+14	26	164	14
2026	6	86	6+18	24	188	18
						102
					differenziale in incremento	102

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede a valere sulle risorse del *Fondo sanitario nazionale* disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del limite percentuale relativo all'incremento della spesa di personale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (cd. Decreto Calabria). Pertanto, **dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Commi 2 e 3 la disposizione si rende necessaria al fine di ottemperare ad un obbligo derivante dalla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, attuata con decreto legislativo n. 26/2014. L'obbligo in parola consiste principalmente nell'attività, di competenza del Ministero della salute, concernente lo sviluppo e la ricerca di metodi alternativi rispetto a quelli che includono l'utilizzo degli animali. A tal fine si rende necessario assicurare la continuità dei finanziamenti all'uopo previsti.



La presente disposizione assicura il proseguimento delle attività sopra descritte anche per il triennio 2020-2022, apportando, tuttavia, le opportune rideterminazioni delle quote di assegnazione, in particolare aumentando dal 50 all'80 per cento la quota da destinare agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di sviluppo e di ricerca di metodi alternativi, nonché agli enti pubblici di ricerca e alle Università individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e riducendo da 50 al 20 per cento la quota da destinare alle regioni ed alle province autonome per la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 26/2014.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede al **comma 3** mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012, che reca le necessarie disponibilità.

Comma 2-bis *In ossequio a questo comma di nuova introduzione, il Ministro della salute dovrà relazionare sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso. Nella relazione si dovrà indicare anche se per alcune sostanze d'abuso è possibile avviare ricerche che non vedano l'utilizzo del modello animale. Il Ministro, a tal fine, potrà avvalersi principalmente delle competenze dell'Istituto Superiore di Sanità, del Consiglio Superiore di Sanità nonché del Centro di Referenza Nazionale per i metodi alternativi, benessere e cura degli animali da laboratorio (CRN) individuato presso l'IZS della Lombardia e dell'Emilia – Romagna. Dalla disposizione non derivano oneri di natura finanziaria stante il suo carattere ordinamentale.*

Comma 4 La norma modifica l'art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017 consentendo al personale della ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali di essere assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, qualora abbia maturato alla data del 31 dicembre 2019 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette.

In merito all'impatto finanziario della disposizione di cui al comma 4, si rappresenta quanto segue. Nella relazione tecnica finanziaria alla riforma della cd. piramide di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 422-434, venivano ipotizzati in possesso dei requisiti per accedere alla fase transitoria di applicazione della norma circa 2.860 unità, tra ricercatori e personale addetto alla ricerca degli IRCCS e IZS.

Essendo trascorsi ormai due anni dalla emanazione della legge 205/2017, delle predette 2.860 unità di personale ipotizzati nella citata relazione tecnica finanziaria, risultano, da una puntuale ricognizione effettuata, ad oggi invece solo 1.660 unità di effettivi destinatari della fase transitoria, di cui 661 di supporto e 999 ricercatori.

Infatti parte del personale ipotizzata nella predetta relazione è transitata nei ruoli degli Istituti a seguito delle procedure di stabilizzazione previste dalla cd. "riforma Madia" mentre una quota minoritaria è transitata ad altre attività.

Premesso quanto sopra, il personale che, in applicazione della disposizione, in servizio al 31 dicembre 2017 e che maturerebbe al 31 dicembre 2019 i requisiti per accedere alla fase transitoria di applicazione ammonterebbe a circa 697 unità di cui 419 per gli IRCCS e 278 per gli IZS.

Si evince dunque che l'estensione dell'applicazione della fase transitoria della norma al 2019 per il suddetto numero di unità di personale è ricompresa nella previsione delle 2.860 unità di personale di ricerca, contenuta nella relazione tecnica finanziaria alla norma di legge di bilancio per il 2018.



Inoltre occorre tener presente che per il finanziamento di detta riforma, la legge di bilancio 2018 all'articolo 1 comma 424 stanziava per l'anno 2019 complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2020 complessivi 70 milioni e a decorrere dal 2021 complessivi 90 milioni che si aggiungono al trenta per cento delle risorse che gli Istituti destinano all'attività di ricerca.

Dalla sopra citata ricognizione effettuata, la spesa complessiva che gli Istituti dovranno sostenere per le complessive 1.660 unità di effettivi destinatari della fase transitoria, considerando l'importo della fascia economica intermedia pari ad € 41.577,41 per i ricercatori e pari a € 37.941,18 per il personale di supporto e la spesa attualmente sostenuta per tale personale assunto con contratti atipici, è complessivamente pari ad € 19.523.789,72.

L'onere relativo all'applicazione della proroga, che di fatto avrà effetto dal 2020, e che è stimato in circa € 8.197.639,42, risulta coperto. A tale cifra si perviene prendendo in considerazione la spesa, pari ad € 19.523.789,72, che gli Istituti sostengono per il differenziale delle 1.660 unità destinatarie della fase transitoria (che vedrebbero trasformati i loro contratti atipici in contratti a tempo determinato), e proporzionandola alle 697 unità destinatarie della previsione in questione.

La spesa pari ad € 8.197.639,42 deriva dalla seguente proporzione:

$$1660 : 19.523.789,72 = 697 : X^*$$

$$X = 19.523.789,72 * 697 / 1660$$

$$X = 8.197.639,42$$

X*= totale differenziale tra contratti tempo determinato e contratti atipici

Stante quanto precede, gli Istituti hanno a disposizione somme sufficienti per l'estensione dell'applicazione della fase transitoria della riforma e pertanto il fabbisogno necessario per la copertura della disposizione in questione non comporta nessun aggravio ulteriore di costi.

Di seguito si allegano le tabelle che riportano il numero delle unità di personale in servizio presso gli IZS e IRCCS al 31 dicembre 2017 e che maturerebbe al 31 dicembre 2019 i requisiti per accedere alla fase transitoria di applicazione.

IZS	N. CONTRATTI		TIPOLOGIA
IZS AM	51		Co.Co.Co.
IZS LER	83		Borsista / COCOCO
IZS LT	17		Borsista / Co.Co.Co.
IZS ME	31		Borsista / Co.Co.Pro.
IZS PB	10		Borsista / Co.Co.Pro.
IZS PLV	9		Co.Co.Co.



IZS SA	14		borsista/CoCoCo
IZS SI	20		Borsista / Co.Co.Co.
IZS UM	39		Borsista / Co.Co.Pro.
IZS VE	4		Borsista
TOTALI	278		

IRCCS	NUMERO SUPPORTO	NUMERO RICERCA
Arcispedale	6	12
Besta	3	16
Bonino Pulejo	12	24
Burlo	14	15
CRO	7	28
CROB	2	2
De Bellis	4	7
Maggiore	26	24
Gaslini	0	0
INRCA	1	3
INT	19	35
IOV	23	6
ISNB	3	13
Pascale Napoli	15	15
Regina Elena	2	10
Rizzoli	0	0
San Gallicano	1	4
San Martino	6	1



San Matteo	5	17
Spallanzani	17	8
Tumori Bari	3	10
TOTALI	169	250
TOTALE		419

Comma 4-bis – 4-quater La norma prevede un incremento delle risorse finalizzate all'estensione degli accertamenti diagnostici neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016.

Agli oneri derivanti da tale disposizione, **quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciali di parte corrente, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Commi 4-quinquies – 4-sexies - La norma, neutra dal punto di vista finanziario, al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale, integra le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, già previste dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, prevedendo altresì la medicina di comunità e delle cure primarie. Inoltre, la norma dispone che il Ministero della Salute con propri decreti provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale. **Dall'attuazione della presente disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 4-septies - La disposizione esclude le province autonome di Trento e Bolzano dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in relazione al limite e all'incremento da esso previsto concernente la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, precedentemente alla modifica apportata al medesimo articolo dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), era già applicabile esclusivamente alle regioni. Ripristina inoltre la disposizione in base alla quale resta ferma l'autonomia finanziaria per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del



bilancio dello Stato. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4-octies - *La disposizione prevede, al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 2 milioni di euro per l'anno 2020.*

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Commi 4-novies, 4-decies e 4-undecies - *Le disposizioni consentono di superare la gestione transitoria di cui all'art.9-bis del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di addivenire ad una gestione ordinaria dei rapporti tra Università e Regione, nel rispetto del d.lgs. n.517/1999, mediante la costituzione di un'azienda ospedaliero universitaria con legge regionale.*

Nel panorama nazionale in tale situazione versa esclusivamente l'Università Tor Vergata e, pertanto, il contributo statale –oggetto della presente proposta pari a 8 milioni di euro annui dal 2020 al 2029, per complessivi 80 milioni di euro, è quantificato sulla base dell'iscrizione contabile, nel bilancio dell'Università Tor Vergata, del credito vantato nei confronti della Fondazione Tor Vergata, a titolo di concorso agli oneri finanziari connessi alla realizzazione e al miglioramento dell'immobile destinato ad uso sanitario di proprietà dell'Ateneo. Inoltre, quanto sopra indicato va considerato in virtù del protocollo d'intesa, nonché dell'articolo 4 dello statuto della Fondazione, sebbene il decreto legislativo n. 517/99, agli articoli 7 e 8, preveda la concessione dei beni immobili a titolo gratuito.

Va a questo punto precisato che il Policlinico Tor Vergata ha iscritto prudenzialmente nello stato patrimoniale a debito, l'importo relativo alle rate di mutuo corrisposte dall'Università ed in particolare:

- *per un mutuo di durata decennale con rate semestrali, a partire dalla 21esima rata dal 30 giugno 2010, ciascuna di 3.615.198,25 euro, l'importo complessivo di 72.303.965 euro (7.230.396,5 annui * 10 anni fino a tutto il 31.12.2019);*
- *per un altro mutuo di durata quindicennale con rate semestrali, dal 30 giugno 2007, ciascuna di 1.493.163,35, l'importo complessivo di 38.822.247, 1 euro (2.986.326,7 * 13 anni fino a tutto il 31.12.2019).*

Ne consegue che al 31 dicembre 2019 la Fondazione Tor Vergata ha iscritto in via prudenziale un debito verso l'Università per complessivi 111.126.212,1 euro.

Il contributo statale di 80 milioni di euro complessivi, per il periodo 2020-2029, seppure non corrispondente con l'importo del debito iscritto a bilancio dalla Fondazione al 31.12.2019, consente di definire la partita tra le parti interessate, attraverso la costituzione dell'AOU con legge regionale e successivo protocollo d'intesa tra la regione Lazio e l'Università Tor Vergata.

Come noto, l'erogazione di detto contributo è, difatti, subordinata alla costituzione dell'AOU Tor vergata con legge regionale ed alla sottoscrizione del protocollo d'Intesa tra Regione Lazio ed Università Tor vergata, con conseguente regolazione condivisa dell'eventuale contenzioso, senza ulteriori oneri a carico del SSN.



L'onere di 8 milioni annui graverà dall'anno 2020 all'anno 2029 sulla quota annua vincolata di Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base ai quali, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le regioni elaborano specifici progetti approvati con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzando quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale.

***Commi da 4-duodecies a 4-sexiesdecies** - La disposizione - al fine di favorire la ricerca scientifica e la formazione di figure professionali in ambito clinico e di ricerca, nonché la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle strutture sanitarie che fanno ricerca e didattica - prevede in favore dei Policlinici Universitari non costituiti in Azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta.*

Il contributo spetta, in via sperimentale, per gli anni dal 2020 al 2023 a condizione che i predetti enti impieghino personale a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale sanitario complessivo in forza in ciascun periodo di imposta, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.

La definizione delle modalità attuative per l'accesso all'incentivo, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, è demandata ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione determina **effetti negativi di gettito pari al limite di spesa individuato, ovvero euro 5 milioni per il 2020 ed euro 10 milioni annui dal 2021 al 2023.***

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Articolo 25-bis (Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

La norma prevede, a decorrere 2020, una autorizzazione di spesa pari a 2.000.000,00 di euro per supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

Articolo 25-ter (Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari)

La norma risponde ad una serie di necessità che trovano origine nella normativa dedicata ai medicinali veterinari. In particolare, le autorizzazioni all'immissione in commercio richieste attraverso procedure di mutuo riconoscimento e decentrate rappresentano ormai lo strumento di



elezione per ottenere la registrazione di medicinali veterinari. Sempre più frequentemente le Aziende farmaceutiche richiedono all'Italia di agire quale paese di riferimento nella gestione di queste procedure, anche in considerazione della Brexit che ha comportato un notevole incremento di questa attività, in precedenza gestite per oltre il 50% dall'UK. Il ruolo di Stato Membro di riferimento richiede di gestire tutte le fasi delle procedure, di elaborare i rapporti di valutazione e di fornire a tutti gli altri stati membri interessati il supporto scientifico e regolatorio necessario ad assicurare delle valutazioni corrette, altamente specializzate per tutti i particolari aspetti relativi all'autorizzazione all'immissione in commercio e all'utilizzazione di medicinali veterinari. Anche l'attività relativa alla valutazione dell'impatto ambientale (ERA) rappresenta un elemento fondamentale della valutazione dei dossier presentati a supporto delle richieste di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari soprattutto per le premiscele per alimenti medicamentosi e altre preparazioni orali per trattamenti di massa contenenti antibiotici e medicinali destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo contenenti antiparassitari e nella valutazione dei medicinali destinati ad essere utilizzati nelle specie acquatiche e richiede la presenza di esperti qualificati del settore, disponibili in istituti scientifici e universitari con i quali stipulare delle convenzioni.

Non da ultimo, la farmacovigilanza, attraverso le azioni di controllo a carattere preventivo esercitate nell'ambito della produzione, della distribuzione, della detenzione, della fornitura e dell'impiego dei medicinali veterinari, ha l'obiettivo di assicurare l'impiego sicuro ed efficace dei medicinali veterinari. Inoltre, il Ministero della Salute ha implementato, con la legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017), il sistema informatizzato per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati che anche attraverso l'adozione della ricetta veterinaria elettronica opera attraverso due sistemi informativi integrati tra di loro (Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) e il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacovigilanza (ricetta veterinaria elettronica).

A tal fine la disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un **fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui**. All'onere da essa derivante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti.

Art. 25-quater (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria)

La disposizione prevede che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 e dell'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per far fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 37 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino ad un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed



ausiliario delle istituzioni scolastiche. **Tale contingente di personale** non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è **assegnato nel limite di spesa, a decorrere dall'anno 2020, di 5.785.133 euro annui**, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione, come da tabella riportata. Corrispondentemente è abrogata la disposizione che prevedeva fino a 20 comandi (art. 5 DPR 791/82) ed è modificata nei termini attuali l'art. 4 della legge 37/89 che prevedeva fino a 250 comandi.

L'importo degli oneri complessivi del predetto personale è stato quantificato considerando, in via prudenziale, il contingente di 50 unità ripartito tra 19 dirigenti e 31 unità di personale non dirigenziale. La quantificazione per ogni tipologia di personale è stata inoltre effettuata tenendo conto degli importi massimi per il personale con pari grado e qualifica. Il costo del personale per il comparto è stata effettuata sulla base degli incrementi contrattuali disposti dal CCNL del Comparto sanità 2016-2018 e degli accessori previsti per il personale di grado e qualifica equivalente operante presso il Ministero della salute. Analogamente per la dirigenza medica e sanitaria si tiene conto del trattamento economico fondamentale previsto nel CCNL Area Sanità 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019. Per quanto attiene alla Dirigenza amministrativa invece, non sussistendo un'area di prevalenza, si è tenuto conto per la quantificazione del trattamento economico, del costo storico per tale qualifica. Per quanto attiene all'accessorio della Dirigenza si è fatto riferimento agli importi previsti per il personale dirigente non generale - Fascia A.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma, pari a 5.785.133 euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 1.335.230 euro, utilizzando lo stanziamento che attualmente è presente sul capitolo 2008 in attuazione del comma 3 che ne ha determinato la disponibilità.



Tabella oneri personale comandato

UNITA'	PROFILI	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE LORDO AMMINISTRAZIONE PER UNITA'	TRATTAMENTO ACCESSORIO LORDO AMMINISTRAZIONE PER UNITA'	STIMA SI SPESE DI MISSIONE PER UNITA'	STIMA DI SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO PER UNITA'	TOTALE COSTO COMPLESSIVO
9	SSN DIRIGENTI MEDICO	133.663	55.364	3.000	/	1.728.241
4	SSN DIRIGENTI SANITARIO	113.029	55.364	3.000	/	685.569
6	DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	85.002	77.980	400	/	980.290
31	SSN - COMPARTO	55.677	16.866	1.400	3.187	2.391.032
50						5.785.133
	Stanziamiento cap. 2008					1.335.230
	Fabbisogno					4.449.903



Art. 25-quinquies (Iniziativa urgente di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

La norma è finalizzata a individuare ulteriori iniziative nel campo dell'edilizia sanitaria (in aggiunta a quelle già previste dal D.P.C.M. del 24 dicembre 2018) da sottoporre alla valutazione dell'INAIL per l'inserimento nei piani triennali di investimento.

Tali operazioni trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nei predetti piani triennali di investimento dell'ente, autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010.

Dalla disposizione, pertanto, **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 25-sexies (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

L'infezione cronica causata dal virus dell'epatite C (HCV) rappresenta in Italia e nel mondo una delle principali cause di morbilità e mortalità correlate a malattia di fegato.

L'introduzione dei nuovi farmaci ad azione antivirale diretta (DAA) è caratterizzata da un eccellente profilo di sicurezza e di efficacia (misurata valutando l'assenza del virus nell'organismo) nel 97%-98% dei pazienti. Questi farmaci hanno reso concreto e raggiungibile l'obiettivo di eliminare il virus che causa l'epatite C.

In Italia a tutt'oggi sono stati trattati 202.389 pazienti con buoni risultati; si sta peraltro registrando, con il tempo, una diminuzione del numero di soggetti avviati alla terapia. Tale risultato che potrebbe essere interpretato come il raggiungimento della meta dell'eliminazione del virus, non deve trarre in inganno. Permangono infatti un gran numero di persone che essendo inconsapevoli di essere infette (il così detto "sommerso") costituiscono un serbatoio per il virus e fonte di nuovi contagi.

Nella lotta per l'eliminazione dell'epatite HCV diventa quindi imprescindibile mettere in atto iniziative e politiche sanitarie di prevenzione.

L'investimento finanziario necessario comporterà, oltre a benefici in termini di salute della popolazione, un notevole risparmio dei costi sia per la diminuzione di nuovi casi che di conseguenza per l'assenza dei costi determinati dalla gestione e terapia dei casi cronici e terminali; considerando che l'infezione da HCV non porta unicamente ad epatite cronica, cirrosi e carcinoma epatico ma anche patologie extraepatiche quali linfomi, ecc.

Non vi sono in Italia studi epidemiologici che indichino con precisione la prevalenza dell'infezione da HCV nella popolazione, pur tuttavia è stato accertato che l'infezione è prevalente nei soggetti con età avanzata, (nati prima dell'introduzione dei materiali mono uso) e appartenente a particolari gruppi con comportamenti a rischio.

Per pianificare campagne di screening mirate occorrono dati epidemiologici. In Italia non sono stati effettuati studi epidemiologici sulla popolazione generale; in assenza di tali dati le stime del carico di infezioni "sommerse" si basano su dati e proiezione provenienti da diversi studi presentando di conseguenza pertanto una grande variabilità.

Sia le strategie universali che quelle per coorti di nascita, utilizzate per testare le popolazioni con la prevalenza più alta, permettono un guadagno in termini di salute nel lungo periodo che va oltre i costi economici. Tuttavia uno studio condotto dai ricercatori del Centro per la Salute Globale



dell'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata e alcuni esperti internazionali di stime globali sull'infezione da HCV, riporta un'eccellente rapporto costo-efficacia della strategia di screening per coorti di nascita in Italia. Occorre, peraltro, considerare i gruppi esposti a fattori di rischio per l'acquisizione dell'infezione (quali ad esempio soggetti che fanno uso di sostanze e popolazione carceraria).

Una campagna di screening efficace potrebbe considerare per gli anni 2020-2021 test di screening nella popolazione nata tra il 1968 e il 1989 aggiungendo la popolazione afferente ai SERT e la popolazione carceraria. La selezione di una siffatta popolazione si basa sull'osservazioni che la popolazione con più di 50 anni pur essendo a maggior rischio di infezione da HCV, tuttavia, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dal contatto con il virus, ha maggiore probabilità di essere a conoscenza della propria patologia in quanto l'epatopatia si è manifestata.

Per gli anni 2020-2021, considerando l'80% di adesione alla campagna, dovrebbe quindi essere previsto lo screening per una popolazione di circa 14.300.000, ivi compresa sia la popolazione seguita dai SerT che la popolazione carceraria, con un costo complessivo per il test di primo livello (ricerca anticorpi anti HCV a 5 euro) di circa euro 71.500.000.

Agli oneri stimati, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Articolo 26 (Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)

Il **comma 1**, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, reca modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, che ha recepito la direttiva UE NIS, a seguito dell'adozione del DPCM 9 agosto 2019 che ha previsto la costituzione del CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Il suddetto decreto demanda all'ordinamento del Comparto informativo, di cui alla legge n. 124/2007, anche il reclutamento del personale (ed i conseguenti profili finanziari).

La **lettera a)** sopprime, pertanto, il secondo ed il terzo periodo del comma 2, che prevedono le modalità di assunzione del personale del CSIRT in linea con l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e la relativa autorizzazione di spesa di 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2018.

La **lettera b)** novella, a invarianza di oneri complessi, il comma 10 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 65 del 2018 per consentire l'assegnazione al bilancio del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 29 della medesima legge n. 124/2007, delle risorse necessarie dal 2020 per il funzionamento del CSIRT, coerentemente con la costituzione del CSIRT presso il DIS. Ciò, anche ai fini dell'assolvimento degli ulteriori compiti in materia di gestione degli eventi informatici previsti dal recente decreto-legge n. 105/2019, convertito con legge n. 133/2019 (in particolare art. 1, comma 3, lettera a).

In particolare, il nuovo comma 10 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 65 del 2018 prevede l'autorizzazione della spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Tale autorizzazione di spesa trova copertura finanziaria:



- quanto a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2020 dalla lettera a) che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 65 del 2018;
- quanto a 700.000 euro a decorrere dal 2020 dalla sostituzione dell'attuale comma 10 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 65 del 2018, che autorizza la spesa di 2,7 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000 per le spese di investimenti, e di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il **comma 2** prevede che le risorse già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del richiamato articolo 8, per complessivi 6.000.000 di euro per gli anni 2018 e 2019, vengano trasferiti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

La disposizione non comporta pertanto nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 26-bis (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

La disposizione prevede che le garanzie e le coperture assicurative rilasciate da SACE possano essere prestate non solo nei confronti di intermediari finanziari ma anche di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, i cui proventi siano destinati al finanziamento delle medesime attività con l'estero e di internalizzazione, estendendo in tal modo l'ambito di operatività della SACE.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative SACE provvede con il proprio patrimonio. L'intervento pubblico in favore di SACE tramite la concessione della garanzia dello Stato per rischi non di mercato rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana può avvenire esclusivamente tramite attivazione del c.d. "limite speciale" ai sensi dell'articolo 7.8 della Convenzione MEF/SACE, previa approvazione da parte del CIPE, tramite le risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legge n. 269/2003, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sulla base di quanto evidenziato da Consap s.p.a in occasione della delibera CIPE n. 75/2019, presenta una disponibilità finanziaria pari a 249,04 milioni di euro.

Articolo 27 (Sicurezza Nazionale cibernetica)

L'articolo, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, al fine di soddisfare le esigenze connesse alla tutela delle informazioni contenute nell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Le modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27-bis. (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

Il comma 1, lettera a) numero 1) e il comma 4, generano oneri pari a euro 5.885.640 a decorrere dall'anno 2020. Infatti, sulla base dell'andamento della spesa storica, si può determinare in euro 147.141 annui (lordo amministrazione) l'importo medio unitario dell'indennità di servizio all'estero e degli altri oneri connessi per il servizio all'estero del personale di ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e degli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della



legge n. 125/2014. Poiché il trattamento accessorio di cui trattasi, non avente natura retributiva, varia, in base alle norme vigenti (parte terza del d.P.R. n. 18/1967, cui rinvia l'articolo 17, comma 8, della legge n. 125/2014), non solo in relazione al Paese di destinazione, ma anche in relazione alle situazioni individuali (carichi di famiglia, proprietà o meno di abitazione idonea nel Paese di destinazione, effettuazione o meno di trasloco di mobili e masserizie personali eccetera), il dato unitario è stato ricavato da una media della spesa storica complessiva erogata dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le varie componenti del trattamento economico accessorio spettante al personale destinato alle sedi estere dell'Agenzia. Tale spesa complessiva è stata infatti pari a Euro 741.838 negli anni 2017 e 2018, per un totale medio di 60,5 mensilità/uomo.

Considerato che le disposizioni in esame sostituiscono al limite massimo di 50 unità attualmente vigente (secondo periodo dell'articolo 9, comma 2, del DM n. 113/2015 abrogato dal comma 4) il limite massimo di 90 unità, l'incremento complessivo massimo autorizzato è pari a 40 unità di personale aggiuntive, per un onere complessivo pari a euro 5.885.640 a regime. A titolo prudenziale, si considera che l'intero contingente massimo rideterminato dalla disposizione in esame possa essere interamente coperto. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 1 e dal comma 4 provvede il comma 6 mediante rimodulazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, con riallocazione delle corrispondenti risorse dal capitolo per interventi (capitolo 2185 dello stato di previsione del MAECI) al capitolo per spese di personale (capitolo 2021 dello stato di previsione del MAECI).

L'onere annuo medio del comma 1, lettera a) numero 2 inclusi gli oneri riflessi, per l'assunzione di una unità del contingente di cui all'art. 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, è pari a: euro 28.793 per la categoria "concetto"; euro 23.397 per la categoria "esecutivi"; euro 13.710 per la categoria "ausiliari" (stipendi onnicomprensivi, non essendo previste per il personale di cui trattasi componenti accessorie della retribuzione). Tali dati sono desunti dalle tabelle MAECI come livello medio di categoria fra i Paesi attualmente prioritari e si basano sull'andamento della spesa storica media nei Paesi interessati: data la pluralità di situazioni specifiche per ciascun Paese è possibile ricorrere solo a dati medi storici di retribuzioni per situazioni analoghe. Ipotizzando, pertanto, l'assunzione di 16 impiegati di concetto, 20 esecutivi e 14 ausiliari, gli oneri annui relativi sono pari rispettivamente a euro 460.688, euro 467.940 e euro 191.940, **per una spesa complessiva a regime pari a euro 1.120.568**. Considerato il tempo necessario per le procedure di selezione (conformemente all'articolo 155 del DPR n. 18/1967, richiamato dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014), per il solo anno 2020 gli oneri sono pari a 2/3 delle spese previste a regime (euro 747.046, arrotondamento all'unità superiore).

Prevedendo, a titolo prudenziale, una percentuale di incremento delle retribuzioni pari al 2% in considerazione dell'andamento dei fattori di determinazione della retribuzione del personale in questione, stabiliti dall'articolo 157 del dPR n. 18/1967, cui rinvia l'art. 19, comma 6, della legge n. 125/2014, **nell'arco del decennio l'onere delle assunzioni avrà la seguente progressione:**



ANNO	AUMENTO MEDIO ANNUO	COSTO COMPLESSIVO
2020		€ 747.046
2021	2%	€ 1.120.568
2022	2%	€ 1.142.979
2023	2%	€ 1.165.839
2024	2%	€ 1.189.156
2025	2%	€ 1.212.939
2026	2%	€ 1.237.198
2027	2%	€ 1.261.942
2028	2%	€ 1.287.180
2029	2%	€ 1.312.924

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) numero 2, provvede il comma 6 mediante rimodulazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, con riallocazione delle corrispondenti risorse dal capitolo per interventi (capitolo 2185 dello stato di previsione del MAECI) al capitolo per spese di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (capitolo 2021 dello stato di previsione del MAECI).

Il comma 1, lettera b), non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il collocamento fuori ruolo non modifica il trattamento economico in godimento del personale interessato, non essendo prevista la corresponsione di indennità aggiuntive di qualsiasi natura in dipendenza dal collocamento fuori ruolo. La disposizione inoltre comprende una riformulazione volta a precisare che il collocamento fuori ruolo è disposto nei limiti, anche di contingente numerico, previsti dall'ordinamento di appartenenza.

Il comma 1, lettere c) e d), non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto ciascun avviso pubblico di selezione di iniziative di cooperazione allo sviluppo prevede una dotazione finanziaria a totale copertura della realizzazione pluriennale delle iniziative medesime. Si precisa altresì che, all'articolo 24, comma 3, nella formulazione già vigente, è presente una specifica clausola di invarianza finanziaria, che opera anche nei confronti della disposizione inserita con il presente intervento.

Il comma 2 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di lavoro per la realizzazione ed il monitoraggio in loco delle iniziative di cooperazione sono già incluse fra le risorse destinate alle stesse iniziative di cooperazione. Si precisa che lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 11, comma 2, DM. n. 113/2015) già impone che i contratti di cui trattasi siano stipulati nei limiti delle risorse finanziarie allocate per il progetto cui si riferiscono, che costituisce, a tutti gli effetti, un limite di spesa invalicabile. Si evidenzia inoltre che i titolari delle sedi all'estero dell'Agenzia, cui compete l'attuazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo, non possono modificare il vincolo di spesa



dato dalle risorse allocate per ciascun progetto, in quanto tale vincolo è determinato da un soggetto diverso (Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo o direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a seconda dell'importo del progetto: articoli 17, comma 6, e 21, comma 3, legge n. 125/2014). I suddetti vincoli normativi confermano pertanto l'invarianza finanziaria della disposizione di cui trattasi, in quanto essa resta soggetta ai tetti di spesa sopra indicati e alle procedure poste a presidio del rispetto dei medesimi.

Il **comma 3** autorizza l'assunzione di 9 unità aggiuntive nell'ambito della procedura autorizzata con l'articolo 1, comma 336, della legge di bilancio 2019. **L'onere annuo a regime per l'assunzione di un dipendente della terza area funzionale, posizione FI, ammonta a euro 50.000 (lordo amministrazione), come da prospetto di dettaglio:**

Retribuzione Personale Area III - FI	
Stipendio tabellare	16.002,00
I.I.S.	6.445,80
I.A.	5.192,88
Tredicesima mensilità	1.870,65
Trattamento accessorio	6.621,06
Totale Lordo Dipendente	36.132,39
Oneri riflessi	13.867,61
Totale Lordo Amministrazione	50.000,00

Pertanto, l'onere complessivo a regime per 9 assunzioni è pari a euro 450.000 annui.

Si prevede che, per l'anno 2020, l'assunzione del predetto contingente di personale potrà avvenire dal 1° marzo 2020. Conseguentemente, la spesa da sostenere per la prima annualità (rateo) è pari a 375.000 euro.

Agli oneri derivanti dal reclutamento delle citate 9 unità di personale si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Il maggiore fabbisogno per spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo disposto dal **comma 5, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020**, è stato determinato sulla base dell'andamento della spesa storica. Il comma in esame non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli espressamente quantificati nella disposizione normativa, che costituisce pertanto un tetto di spesa. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 5 provvede il comma 6 mediante rimodulazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, con riallocazione delle corrispondenti risorse dal capitolo per interventi (capitolo 2185 dello stato di previsione del MAECI) al capitolo per spese di funzionamento (capitolo 2171 dello stato di previsione del MAECI).



Il comma 6 provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni onerose recate dal presente articolo (commi 1, lettere a)), 3, 4 e 5), mediante riduzione del capitolo 2185 dello stato di previsione del MAECI (somme da destinare all'AICS per interventi di cooperazione allo sviluppo) e corrispondente incremento dei capitoli del medesimo stato di previsione, come indicato nella tabella in allegato.

Il capitolo 2185 dello stato di previsione del MAECI (il cui stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 ammonta a euro 484.557.227) presenta le necessarie disponibilità per assicurare la copertura dell'onere sopra indicato. In considerazione del fatto che anche le spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono computate, a fini statistici, dall'OCSE come aiuto pubblico allo sviluppo a tutti gli effetti, la rimodulazione degli stanziamenti proposta non inciderà in alcun modo sul dato finale dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano oggetto di monitoraggio a livello internazionale.

Quanto ai commi 1, lettere b), c) e d), 2, si precisa che essi saranno attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come sopra più in dettaglio dimostrato.



<i>Disposizione</i>	<i>Onere per il 2020</i>	<i>Onere per il 2021</i>	<i>Onere per il 2022</i>	<i>Onere per il 2023</i>	<i>Onere per il 2024</i>	<i>Onere per il 2025</i>	<i>Onere per il 2026</i>	<i>Onere per il 2027</i>	<i>Onere per il 2028</i>	<i>Onere a decorrere dal 2029</i>	<i>Capitolo MAECI da incrementare in applicazione della modifica normativa</i>
<i>comma 1, lettera a), numero 1, e comma 4</i>	5.885.640	5.885.640	5.885.640	5.885.640	5.885.640	5.885.640	5.885.640	5.885.640	5.885.640	5.885.640	2021
<i>comma 1, lettera a) numero 2</i>	747.046	1.120.568	1.142.979	1.165.839	1.189.156	1.212.939	1.237.198	1.261.942	1.287.180	1.312.924	2021
<i>comma 1, lettera b), c) e d)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<i>comma 2</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<i>comma 3</i>	375.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	-
<i>comma 5</i>	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2171
TOTALE ONERI	11.207.686	11.656.208	11.678.619	11.701.479	11.724.796	11.748.579	11.772.838	11.797.582	11.822.820	11.848.564	



Articolo 28 (Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)

Il comma 1 comporta **maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 22 milioni euro per l'anno 2021**. L'articolo 1, comma 586, della legge n. 145/2018 ha autorizzato spese per 10 milioni di euro per l'anno 2020, 26 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'organizzazione della Presidenza italiana del G20, che si svolgerà dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. La presente disposizione, ferme restando le autorizzazioni di spesa per gli anni 2020 e 2022, ridetermina la sola autorizzazione di spesa per l'anno 2021, *incrementandola di 22 milioni di euro, da euro 26 milioni a euro 58 milioni*. Alla copertura di tali oneri si provvede, *quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Il **comma 2** riguarda l'Esposizione universale in programma tra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 a Dubai (di seguito "Expo 2020 Dubai").

Il **comma 2, lettera a)**, **incrementa l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di 3,5 milioni**, al fine di assicurare la copertura delle spese per la conduzione, manutenzione e lo smantellamento del padiglione, attività affidate al General contractor aggiudicatario della gara per la costruzione del Padiglione Italia. Lo smantellamento è un obbligo che discende dai regolamenti del Bureau International des Expositions ed è altresì previsto dal Contratto di partecipazione sottoscritto dal Commissario in data 19 gennaio 2018: come tale è stato necessariamente incluso sia nel Concept Design che nel Final Design approvati dall'Organizzazione. Lo smantellamento costituisce, di conseguenza altresì, una specifica voce del Capitolato speciale d'appalto e dell'elenco prezzi della gara di costruzione aggiudicata a corpo lo scorso mese di ottobre ed il cui contratto è in corso di finalizzazione. Per la quantificazione delle predette spese di smantellamento si è fatto riferimento ai costi al mq congruiti dagli stessi organizzatori sulla base dei costi locali.

Alla luce del predetto contratto, nonché di altre voci di costo derivanti da contratti già stipulati (sviluppo e gestione sito web, fornitura di personale in somministrazione, servizi di Project Design etc.) o in via di finalizzazione (Project manager, produzione eventi, servizi di media partner, produzione audio video) così come dettagliati nell'Allegato 1, il fabbisogno finanziario del Commissariato derivante da obblighi giuridicamente perfezionati o in corso di perfezionamento è pari ad € 36.600.000,00 a fronte dei € 33.000.000,00 ad oggi stanziati.

Il **comma 2, lettera b)** aumenta del contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, da 10 a 17 unità. Tale previsione serve per dotare il Commissariato delle professionalità necessarie, adeguando il numero di unità ai carichi di lavoro ed alle figure richieste dagli stessi organizzatori per la partecipazione all'evento. Per tale personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato:



	costo unitario medio annuo	n. persone	Totale
a.	100.000,00	2	200.000,00
b.	56.000,00	5	280.000,00
	Totale	7	480.000,00

I contratti indicati nella riga a. della tabella sopra riportata saranno stipulati con figure professionali specializzate nelle seguenti aree: relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa. Le posizioni indicate nella riga b. si riferiscono ai compiti di “executive assistants”. L’importo di 480.000 euro si riferisce a 12 mensilità ed è da considerarsi come un limite massimo di spesa.

Gli oneri aggiuntivi derivanti dall’aumento di 7 unità di personale saranno compensati dalla corrispondente riduzione di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissario. In particolare in sede di gara per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture per la “Realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 – Dubai” sono stati conseguiti risparmi di spesa derivanti dal ribasso sulla base d’asta offerto dalla società aggiudicatrice (per un importo complessivo di € 680.289,47,13) che permettono di coprire gli oneri derivanti dal reclutamento del personale aggiuntivo.

Il **comma 2, lettera c)** prevede, per i componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche che in occasione dell’Esposizione universale dovranno trascorrere a Dubai periodi di servizio non inferiori a 60 giorni, un trattamento parametrato ai soli fini economici a quello di cui all’articolo 170, quinto comma, del D.P.R. n. 18/1967 (indennità di servizio all’estero, cosiddette “assegnazioni brevi”). **Da tale disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il Commissariato**, in quanto i maggiori oneri rispetto al trattamento di missione, pari ad € 296.411,20 (Allegato 2), saranno compensati dalla corrispondente riduzione delle componenti accessorie nette previste durante il servizio metropolitano (articolo 170, primo comma, D.P.R. n. 18/1967), pari ad euro 207.806,76 (Allegato 3), nonché di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissariato. In particolare si utilizzeranno i risparmi conseguiti dal ribasso offerto dalla società aggiudicatrice della gara per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture per la “Realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 – Dubai”, come sopra quantificati, nonché gli ulteriori risparmi per un importo pari a € 50.000,00 derivanti dalla previsione di spesa per “Indagini e rilievi” contenuta nel quadro economico complessivo dell’intervento ed azzerata in quanto rivelatasi non necessaria ai fini del perfezionamento del progetto esecutivo, grazie alla documentazione sullo stato del Lotto assegnato al Padiglione Italia fornita dall’Organizzazione di Expo Dubai 2020. Di contro, il riconoscimento del regime dell’assegnazione breve permette da un lato di corrispondere al personale del Commissariato il corretto trattamento economico per le mansioni che è chiamato a svolgere e dall’altro di armonizzarlo con quello previsto per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di quello di altre amministrazioni destinato a prestare servizio presso la rete diplomatico – consolare.



RISORSE FINANZIARIE COMMISSARIATO EXPO 2020 DUBAI

FABBISOGNO	Importo	Note	STANZIAMENTI	Anno	Importo	Fonte
Oneri per il personale	€ 4.800.000,00	(Inclusa sicurezza ad opera CC e personale Dubai)		2018	€ 3.000.000,00	Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018-2020), articolo 1, comma 258
Progettazione, costruzione, allestimenti, manutenzione e smantellamento del Padiglione Italia	€ 23.600.000,00			2019	€ 11.000.000,00	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019-2021), articolo 1, comma 587
Oneri per interventi connessi al Padiglione Italia	€ 3.600.000,00	(Produzione eventi, accoglienza, pulizia, utenze varie, wayfinding)		2019	€ 9.000.000,00	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019-2021) articolo 1, comma 95, Fondo investimenti
Oneri per altri interventi	€ 4.600.000,00	(Sviluppo e gestione Sito web, servizi di Project Manager, servizi di Project Design, fornitura di personale in Somministrazione, servizi di Media partner, produzione contenuti audio video etc)		2020	€ 7.500.000,00	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019-2021), articolo 1, comma 587
				2021	€ 2.500.000,00	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019-2021), articolo 1, comma 587
Totale	€ 36.600.000,00			Totale	€ 33.000.000,00	



	IPOSTESI - ASSEGNAZIONE BREVE							IPOSTESI - MISSIONI			
	ISE NETTA (a)	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE (b)	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE (c)	IRPEF SU ISE (d)	TOTALE LORDO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (e=a+b+c+d)	MAGGIORAZIONE ABITAZIONE (f)	TOTALE (g=e+f)	PERNOTTAMENTO	PASTO	TOTALE	DIFFERENZIALE
COMM. AGG. / MIN. CONSIGLIERE	€ 8.862,22	€ 272,45	€ 677,41	€ 1.133,02	€ 10.945,10	€ 5.390,54	€ 16.335,64	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 8.400,00	
DIR. AMM. II FASCIA / ESPERTO AMMINISTRATIVO	€ 7.438,30	€ 212,84	€ 562,92	€ 881,27	€ 9.095,33	€ 4.479,52	€ 13.574,85	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 8.400,00	
FUNZ. AMM. CONTABILE F2/ VICE COMMISSARIO AMM.VO CONTABILE I GRUPPO	€ 5.753,55	€ 170,32	€ 419,69	€ 437,50	€ 6.781,06	€ 3.339,74	€ 10.120,80	€ 4.000,00	€ 1.950,00	€ 5.950,00	
FUNZ. AMM. CONTABILE F2/ VICE COMMISSARIO AMM.VO CONTABILE II GRUPPO	€ 5.251,87	€ 156,62	€ 383,44	€ 403,48	€ 6.195,41	€ 3.051,30	€ 9.246,71	€ 4.000,00	€ 1.950,00	€ 5.950,00	
COLL. AMM. CONTABILE F4 II GRUPPO	€ 4.957,88	€ 148,59	€ 299,34	€ 383,55	€ 5.789,36	€ 2.882,26	€ 8.671,62	€ 4.000,00	€ 1.950,00	€ 5.950,00	
COLL. AMM. CONTABILE F2 II GRUPPO	€ 4.335,04	€ 131,58	€ 317,20	€ 341,31	€ 5.125,13	€ 2.524,19	€ 7.649,32	€ 4.000,00	€ 1.950,00	€ 5.950,00	
TOTALE AL MESE	€ 36.598,86	€ 1.092,40	€ 2.660,00	€ 3.580,13	€ 43.931,39	€ 21.667,55	€ 65.598,94	€ 28.000,00	€ 12.600,00	€ 40.600,00	
	TOTALE SU NOVE MESI PER DIR. AMM. ED AREE FUNZIONALI E 18 MESI, NON CONSECUTIVI, PER COMM. AGG.										
					€ 493.888,39	€ 243.522,81	€ 737.411,20	€ 306.000,00	€ 135.000,00	€ 441.000,00	€ 296.411,20



IPOTESI - ASSEGNAZIONE BREVE		
PROFILO	RISPARMIO MENSILE SULLE COMPETENZE FONDAMENTALI (STIPENDIO "METROPOLITANO")	RISPARMIO SU NOVE MESI PER DIR. AMM. ED AREE FUNZIONALI E 18 MESI PER COMM. AGG.
COMM. AGG. / MIN. CONSIGLIERE	€ 6.962,50	€ 125.325,00
DIR. AMM. II FASCIA / ESPERTO AMMINISTRATIVO	€ 6.176,67	€ 55.590,03
FUNZ. AMM. CONTABILE F2 / VICE COMMISSARIO AMM.VO CONTABILE I GRUPPO	€ 768,21	€ 6.913,89
FUNZ. AMM. CONTABILE F2/ VICE COMMISSARIO AMM.VO CONTABILE II GRUPPO	€ 768,21	€ 6.913,89
COLL. AMM. CONTABILE F4 II GRUPPO	€ 737,86	€ 6.640,74
COLL. AMM. CONTABILE F2 II GRUPPO	€ 713,69	€ 6.423,21
TOTALI	€ 16.127,14	€ 207.806,76

Il **comma 3** incrementa di **6,5 milioni** per l'anno **2020** la **dotazione finanziaria** per il piano straordinario per il *made in Italy*. Gli oneri aggiuntivi sono quantificati dalla disposizione normativa, che è indicata espressamente come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli espressamente indicati nella previsione normativa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante i commi 4 e 5.

Il **comma 3-bis** modificando la disposizione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge n. 205/2017, proroga e autorizza la spesa di euro **500.000** per ciascuno degli anni **2021** e **2022** in favore del "Milan Center for Food Law and Policy". Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

I **commi 4 e 5** provvedono alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 mediante l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 268 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017, che reca uno stanziamento di euro 10 milioni per l'anno 2020 (ultima annualità finanziata dalla disposizione). A valere su tale stanziamento non sono stati assunti impegni di spesa. Gli stanziamenti per gli anni 2018 e 2019 non sono stati utilizzati (per il 2019 l'autorizzazione di spesa è stata interamente defanziata dall'elenco 1 allegato al decreto legge n. 124/2019).

Il **comma 6** contiene disposizioni di carattere ordinamentale **non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno



2017, ivi inclusi quelli derivanti dalle opere infrastrutturali necessarie alla rifunzionalizzazione dei locali per ospitare il nuovo centro di elaborazione dati della suddetta organizzazione internazionale, sono stati coperti dall'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica (legge n. 170/2017), anche a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge n. 232/2016.

Articolo 29 (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

La proposta normativa prevede il pagamento, fino all'importo complessivo di 160 milioni di euro nell'anno 2020, dei rimborsi di imposte sui redditi in favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel mese di dicembre dell'anno 1990, mediante utilizzo delle risorse stanziata a legislazione per tali rimborsi.

A tal proposito, sui pertinenti capitoli di spesa, per l'esercizio 2020, sono disponibili circa 3,6 miliardi di euro per l'erogazione dei rimborsi di imposte dirette; in particolare, si tratta di circa 3,22 miliardi stanziati sul capitolo di spesa 3811 (quota capitale) e circa 0,38 miliardi di euro stanziati sul capitolo di spesa 4015 (quota interessi).

Il fabbisogno di fondi per l'erogazione dei rimborsi di imposte dirette risultanti dalle relative dichiarazioni può essere stimato in linea con i pagamenti degli stessi rimborsi materialmente avvenuti nel corso del 2019, pari a complessivi 3 miliardi di euro circa.

Pertanto, per l'esercizio 2020 sono disponibili circa 600 milioni di euro per l'erogazione dei rimborsi delle imposte dirette derivanti dalla deducibilità dell'IRAP e dei "rimborsi sisma '90".

Considerato che, all'attualità, a fronte di rimborsi di imposte dirette derivanti dalla deducibilità dell'IRAP erogabili per complessivi 600 milioni di euro, sono materialmente pagabili solo 400 milioni di euro, per l'anno 2020 possono essere disponibili circa 200 milioni di euro per il pagamento dei "rimborsi sisma '90".

In conclusione, per l'anno 2020 saranno disponibili risorse sufficienti sui pertinenti capitoli di spesa per il pagamento dei "rimborsi sisma '90", fino all'importo complessivo previsto di circa 160 milioni di euro.

Ciò eviterebbe che il ritardo nel pagamento dei "rimborsi sisma '90", determini, già nell'anno 2020, per effetto di numerose sentenze di condanna al pagamento per l'Amministrazione finanziaria, un aggravio di spesa in conseguenza del pagamento degli interessi legali.

Articolo 30 (Attuazione della clausola del 34% per le Regioni del Mezzogiorno)

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 31 (Norma contributo regione Sardegna)

La disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica tenuto conto che destina il contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a titolo di acconto per la finalità relativa alla condizione di insularità della Regione Sardegna. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è presente il capitolo di spesa n. 2831 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA" con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 in applicazione dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il comma 2 della disposizione prevede infine, per l'anno 2019, che il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.



Articolo 31-bis. (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26)

Il **comma 1** proroga per l'anno 2020 la norma che consentiva nell'anno 2019 ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane della Regione Sicilia di prevedere in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'applicazione dell'art.163 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e la possibilità di utilizzare gli stanziamenti esistenti per interventi infrastrutturali tramite opportune variazioni di bilancio da recepire al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** non determina effetti finanziari limitandosi a modificare i criteri di attribuzione del contributo in favore delle province e città metropolitane siciliane di 80.000.000 di euro, risorse queste previste dal comma 875 della legge 160 del 2019.

Il **comma 3** comporta un onere di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, al quale si provvede, ai sensi del **comma 4**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il **comma 5** ha ad oggetto la disciplina relativa all'utilizzo delle saline dismesse, già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, e non più necessarie in tutto o in parte per la produzione del sale e ritornate nella disponibilità dello Stato nel periodo coevo alla privatizzazione della produzione (trattasi di numero estremamente esiguo).

Tale disciplina è contenuta nell'art. 2-quinquies del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 (convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 2001, n. 26) che prevede, tra l'altro, che detti beni di proprietà dello Stato possano essere concessi anche a titolo gratuito in favore di Regioni ed Enti locali.

La disposizione mira ad integrare la normativa citata, carente sotto alcuni profili inerenti la durata e l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Infatti la norma attuale non contiene alcuna previsione in merito alla durata delle concessioni medesime e la disposizione fa rinvio a tale fine, alle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 14 del D.P.R. 296/2005 (regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione di beni immobili appartenenti allo Stato, in gestione all'Agenzia del demanio) che per Regioni ed enti locali consente una durata di anni 50. In assenza di una espressa previsione di legge per le concessioni in essere rilasciate agli enti locali con decreto Agenzia/Ambiente, per sopperire a tale vuoto normativo è stato applicato in via analogica la durata prevista in via ordinaria dall'art. 4 del DPR n. 296/2005 (tra 6 e 19 anni).

La predetta durata, come sottolineato più volte dai concessionari risulta insufficiente, data anche la rilevante estensione di tali compendi, per la pianificazione e l'attuazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale, turistica, culturale e per il mantenimento dell'ecosistema di tali beni e di ostacolo ad accedere a finanziamenti europei.



Parimenti, l'integrazione riferita agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria da certezza agli enti in merito agli oneri manutentivi da sostenere considerato che fino ad ora, nelle concessioni in essere sono stati posti a carico degli enti, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del citato DPR n. 296/2005 e in considerazione del fatto che in linea generale gli utilizzi a titolo gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato comportano l'assunzione in capo al concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, che altrimenti, in particolare questi ultimi, resterebbero a carico dello Stato.

Si tratta dunque, a ben vedere, di oneri già sostenuti dagli enti concessionari in luogo dello Stato (ciò che assicura neutralità finanziaria, stando ai principi ribaditi dalla Corte dei Conti) sulla base degli obblighi precedentemente assunti (risalenti alla prima decade del 2000).

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Articolo 32 (Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

I Commi 1 e 2 estendono ed ampliano l'attività della *Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute* prevedendo che, a decorrere dal 2020, sia trasferita l'ulteriore somma di **4 milioni di euro annui in qualità di contributo in conto capitale** per l'attività di ricerca svolta dall'istituto.

Alla copertura si provvede:

a) per l'anno 2020, quanto a 3,5 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento previsto per "ItaliaMeteo" con riferimento alla quota per le spese di parte corrente. Si tratta di una riduzione del cinquanta per cento degli stanziamenti previsti, in considerazione del fatto che l'agenzia ItaliaMeteo non è ancora attiva e che prima di metà 2020 non sarà dotata di personale né svolgerà attività. La rimanente quota di 0,5 milioni per l'anno 2020 è ricavata mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, che non è gravato da obbligazioni pregresse;

b) a decorrere dall'anno 2021, quanto a 2 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, quanto a 1,5 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e quanto a 0,5 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento degli enti e delle strutture scientifiche di cui alla legge n. 6 del 2000. Si tratta di fondi non gravati da pregresse obbligazioni giuridiche.

I Commi 2-bis e 2-ter sono volti a stabilizzare, con un trasferimento ordinario annuale pari a 5 milioni di euro a favore dell'ASP Istituto degli Innocenti, le risorse ad esso necessarie per l'espletamento delle funzioni di gestione ordinaria del Centro nazionale di documentazione ed analisi dell'infanzia e l'adolescenza. L'importo previsto per il trasferimento ordinario annuale corrisponde alla somma delle risorse che già attualmente vengono erogate all'Istituto mediante i diversi accordi di collaborazione in essere con le Amministrazioni centrali coinvolte.

Alla copertura finanziaria si provvede:

a) per l'anno 2020, quanto a **2 milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche della famiglia**, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 ai fini del funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi dell'infanzia e l'adolescenza, e quanto a **3 milioni di euro a valere sul Fondo per le adozioni internazionali**, di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015;

b) a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.



Articolo 33 (Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

La norma mira, al **comma 1**, a prorogare alcune misure adottate con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 nell'immediatezza del crollo del ponte Morandi di Genova, al fine di consentire la ripresa economica del porto e di limitare gli effetti negativi sui traffici portuali derivanti dalle limitazioni della viabilità dell'interconnessione del porto medesimo. In sede applicativa e per il compiuto raggiungimento delle finalità predette, si è infatti constatato che alcuni termini previsti dal c.d. decreto Genova erano troppo stringenti e che per la piena ripresa dei traffici alcune misure contenute in detto decreto non possono essere riferite al solo porto di Genova, ma devono essere estese all'intero sistema portuale.

Si prevede, pertanto, alla **lettera a)**, il riconoscimento, anche per l'anno 2020, in favore della Regione Liguria risorse straordinarie per euro 20.000.000 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.

*Alla **lettera a-bis** si prevede un'agevolazione a fondo perduto, a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento UE n. 651/2014, a favore alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 dicembre 2020 nell'ambito territoriale della Zona Franca Urbana di Genova. L'agevolazione in esame è prevista nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, all'uopo trasferiti sulla contabilità speciale prevista per l'emergenza.*

Al contempo, alla **lettera b)**, si prevede l'estensione per sei anni (anziché cinque anni) delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (e non già del solo Porto di Genova), nonché il riconoscimento in favore dei fornitori di lavoro temporaneo presso gli scali del medesimo Sistema portuale di un contributo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche derivanti dall'evento del 14 agosto 2018.

Quanto alla copertura finanziaria della misura di cui alla **lettera a)**, si provvede al **comma 3** mediante riduzione per **20 milioni di euro nel 2020** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del Piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.

*Quanto alla copertura finanziaria della misura di cui alla **lettera a-bis)**, si provvede al **comma 3-bis**, mediante **riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 del decreto legge n. 109 del 2018.***

Quanto, alla misura di cui alla **lettera b)**, **n. 2**, si rappresenta che l'incremento di **1 milioni di euro nel 2020** dell'entità del contributo riconoscibile (ad oggi previsto nel limite di 2 milioni di euro) risulta coperto dalle risorse di bilancio di cui l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dispone a legislazione vigente e che, tenuto conto delle altre attività cui la stessa deve provvedere, risultano sufficienti. Il **comma 4** provvede comunque alla copertura degli oneri in termini di indebitamento e fabbisogno mediante riduzione di 1 milione di euro nel 2020 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2022, nelle more dell'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, la possibilità di adottare varianti localizzate nei porti di competenza delle Autorità di sistema portuale (attualmente prevista fino al 31.12.2019). Si rappresenta che le varianti localizzate sono inerenti interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale e che, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art.33–bis (Monopattini elettrici)

La presente disposizione reca, da un lato, la proroga della durata della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, dall'altro, reca la disciplina della circolazione dei mezzi di micromobilità elettrica (monopattini, segway, monoweel, hoverbord e simili), sia all'interno che all'esterno della sopra menzionata sperimentazione.

Trattasi di proposta a contenuto ordinamentale e che prevede nuove tipologie di illecito amministrativo sanzionabili.

Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Articolo 34 (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

La disposizione sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative relativamente alle pertinenze e dei canoni riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Detta misura è finalizzata a ridurre l'attuale contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria in ordine al pagamento dei canoni di tali fattispecie concessorie e derivante dall'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2007, dei nuovi valori tabellari introdotti dalla legge 296/2006.

L'odierna norma non apporta, pertanto, alcuna innovazione sui criteri di calcolo dei canoni in questione, né la rideterminazione degli importi degli stessi, attuando esclusivamente una sospensione dei pagamenti dovuti, contenuta comunque entro l'esercizio finanziario 2020. Ciò **non comporta, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.**

Articolo 34-bis Cold ironing

La proposta prevede la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di obbligo della patente nautica per unità aventi motori di cilindrata superiore a 750 cc dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.

La misura non determina effetti finanziari rispetto a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio, in termini di tassa di concessioni governative, in considerazione della circostanza che i soggetti interessati devono ancora presentare le domande e che in sede di valutazione della misura originaria (d.lgs. n. 171/2005) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 35 (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

La norma stabilisce che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, ANAS S.p.A. subentri nella gestione delle



medesime, nonché nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento.

Dal punto di vista finanziario, si prevede che con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A.

Si tratta di disposizioni da cui **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 1-bis - *L'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede un finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. L'articolo 1, comma 1078, della medesima legge prevede che le province e le città metropolitane certifichino l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La proposta mira a differire tale certificazione entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.*

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che essa comporta un differimento del termine previsto per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 da parte delle province e delle città metropolitane.

Comma 1-ter. *La disposizione, anche in attuazione della sentenza della Corte di giustizia 18 settembre 2019, in causa C- 526/17, prevede:*

1) l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, che prevedeva, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, in favore di SAT un'autorizzazione alla realizzazione dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia "nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti";

2) la prosecuzione della gestione da parte della SAT, fino al 31 ottobre 2028, delle sole tratte dell'Autostrada A12 già aperte al pubblico (Livorno – Rosignano; Cecina - Rosignano- S. Pietro in Palazzi e Tarquinia – Civitavecchia);

3) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Autostrada Tirrenica s.p.a. procedano alla revisione della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, della convenzione dell'11 marzo 2009, che deve assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e delle condizioni di equilibrio finanziario tenendo conto della disposta abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 531 del 1982, nonché dalle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

*Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione, intervenendo sulle tratte autostradali già in esercizio, non genera effetti e, pertanto, dalla stessa **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Si rappresenta, altresì, che la disposizione non produce alcuna conseguenza sui rapporti con la società Autostrada Tirrenica s.p.a., dal momento che l'attuale concessionaria continua ad assicurare la gestione, fino al 31 ottobre 2028, delle tratte autostradali già in esercizio. A tal fine il Ministero Concedente e la società Autostrada Tirrenica s.p.a. procedono all'aggiornamento della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009 che, comunque, preservi, tenuto conto delle



tratte in concessione e della sua nuova durata (31 ottobre 2028), l'equilibrio economico – finanziario nel rispetto della normativa vigente nonché delle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 36 (Informatizzazione INAIL)

La proposta di una banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. 81/08, art. 86, e dal DPR 462/01), gestita dall'INAIL, consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all'INAIL.

L'adozione della suddetta banca dati nazionale, consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un'analogha banca dati.

Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).

Peraltro INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell'applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.

La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l'uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici - occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

L'adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (D.lgs. 81/08, art. 86 e DPR 462/01) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale, adottato da ISPESL (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

Operativamente, il passaggio dall'attuale sistema può essere conseguito operando sul DPR 22 ottobre 2001 n. 462.

La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 (Apertura del conto in tesoreria per RFI)

Si dispone l'apertura di un conto di tesoreria dedicato per i trasferimenti a RFI dal Bilancio dello Stato. Il conto dedicato serve a distinguere i flussi RFI da quelli di FS, il cui conto di tesoreria è classificato come conto di copertura. L'apertura del conto agevola la corretta classificazione dei flussi nei conti di cassa e **non comporta oneri per la finanza pubblica.**



Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

I **commi 1-3** prevedono maggiori disponibilità di risorse di cassa agli enti locali in predissesto facendo ricorso al fondo di rotazione a sostegno dei piani di riequilibrio. La disposizione **non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica** tenuto conto che l'incremento dell'anticipazione già ricevuta è assegnata, in ogni caso, nei limiti del Fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il comma 3-bis, portando da tre a dieci gli esercizi entro cui restituire l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza concessa dal Ministero dell'interno, non determina effetti finanziari.

Articolo 38-bis. (Disposizioni in materia di finanza locale)

Il comma 1 nell'apportare modifiche all'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, determina oneri potenziali in misura pari a 758.000 euro, alla cui copertura si fa fronte (comma 2), nell'anno 2020, a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il successivo comma 3, lettera a), non determina effetti finanziari limitandosi a prorogare il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché a precisare i contenuti del DPCM di attuazione.

La lettera b), del comma 3, nel sostituire l'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel prevedere un'unica finalizzazione delle risorse disponibili a favore della manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole, riduce lo stanziamento del 10 per cento in ciascun anno.

La lettera c), del comma 3, non determina effetti finanziari limitandosi a prorogare il termine di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché a precisare i contenuti del DPCM di attuazione ed i Ministeri concertanti.

La lettera d), del comma 4, non determina effetti finanziari limitandosi ad abrogare il comma 548 della legge n. 160 del 2019 che prevedeva esclusivamente una procedura di monitoraggio.

Il successivo comma 4, nell'apportare modifiche all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comporta oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, alla cui copertura si fa fronte (comma 5) mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).

Articolo 39 (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria)

La disposizione prevede, al **comma 1**, che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possano presentare al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui - nonché, ai sensi del **comma 2**, eventuali operazioni derivate ad essi connesse - vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato. Con il termine ristrutturazione deve intendersi



tanto l'estinzione anticipata e contestuale stipula di mutuo sostitutivo, quanto la rinegoziazione di condizioni.

Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, previa verifica dell'eventuale impatto sul debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

L'operazione di ristrutturazione ed accollo può comportare un vantaggio, di cui beneficia l'ente, per effetto della minore rischiosità del nuovo debitore (lo Stato); dovrebbe aversi, altresì una semplificazione gestionale per effetto dell'unificazione di rapporti aventi il medesimo titolare

Il medesimo **comma 1** prevede che, per la gestione dell'operazione, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di una società *in house*, con un onere massimo, a carico del bilancio dello Stato, di **2 milioni di euro nel 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021**. Per assicurare il buon esito dell'operazione è altresì prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita unità di coordinamento. Tale unità costituisce una cabina di regia, sede di confronto e coordinamento tra i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e quelli degli enti territoriali, ai quali, come verrà specificato nel DPCM istitutivo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Con il medesimo DPCM e al fine di assicurare la neutralità finanziaria dichiarata in norma, si provvederà ad individuare la struttura dirigenziale già esistente, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, preposta a fornire il supporto tecnico occorrente al funzionamento della predetta unità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Eventuali penali o indennizzi e ogni altro onere connesso alla ristrutturazione è posto a carico dell'ente locale che si impegna a farvi fronte alle condizioni e con il profilo temporale negoziato con l'istituto mutuante **comma 3**).

Il **comma 4** stabilisce che, a seguito della presentazione dell'istanza, la società *in house* avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

In caso di accettazione delle condizioni, si dà luogo all'operazione (**comma 5**).

Secondo quanto previsto al **comma 6**, contestualmente alla decorrenza dell'operazione di ristrutturazione, matura in capo all'ente un debito nei confronti dello Stato per un importo corrispondente al valore residuo del mutuo ristrutturato. L'ente si impegna infatti a versare allo Stato, alle scadenze previste, l'importo necessario al rimborso del predetto mutuo. Nel relativo contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle medesime somme da parte dello Stato.

Il medesimo **comma 6** fissa i criteri per la determinazione dell'importo che l'ente deve versare allo Stato. Tali criteri sono volti ad assicurare allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali altri oneri in base alle scadenze definite in fase di ristrutturazione - lettere da a) a c) - e a garantire la neutralità finanziaria dell'operazione ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno.



Per tale ultima finalità, il profilo dei versamenti è determinato in modo da assicurare che gli spazi finanziari di cui l'ente beneficia a seguito della ristrutturazione corrispondano unicamente alla minore spesa per interessi e non anche al risparmio sulla quota capitale. In tal senso si interpreta la lettera d), che prevede che le quote capitale versate allo Stato non possano essere in ogni caso inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui originari e, pertanto, in alcuni anni, al fine di assicurare la neutralità finanziaria, il versamento dall'ente allo Stato potrà risultare superiore alla necessità immediata di rimborso da parte dello Stato. Le eventuali eccedenze sono comunque mantenute nella contabilità speciale al fine di fronteggiare le esigenze di rimborso del mutuo negli anni successivi.

La lettera e) stabilisce che la quota interessi dovuta dall'ente si ottiene per differenza tra il totale del versamento allo Stato e quanto dovuto a titolo di quota capitale. Ciò anche ai fini della contabilizzazione del rimborso nel bilancio dell'ente.

La lettera f) disciplina il caso in cui, nell'ambito della ristrutturazione, il periodo di ammortamento del mutuo sia stato esteso rispetto a quello originario. Posto che, per effetto della lettera d), il debito dell'ente verso lo Stato sarà stato interamente estinto alla data di scadenza originaria, i versamenti successivi da parte dell'ente sono da questi effettuati a titolo di contributo, *che sarà di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati*

Alla luce dei criteri sopra illustrati, dal **comma 6** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7** introduce disposizioni volte a garantire allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al rimborso del mutuo ristrutturato: a tal fine, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze una delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In caso residuino somme dovute dall'ente, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al **comma 9**.

Il **comma 8** stabilisce che la quota interessi del debito dell'ente nei confronti dello Stato concorre al calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il **comma 9** autorizza la gestione fuori bilancio della misura, da attuarsi tramite contabilità speciale. Ne consegue pertanto che la misura non comporta effetti sul bilancio dello Stato, fatta eccezione per l'autorizzazione di spesa in favore della società in house di cui al comma 1.

Il **comma 10** introduce un ulteriore presidio a garanzia del rimborso dei mutui oggetto di accollo, prevedendo che, ove necessario, le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9 possano essere integrate con le somme disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa alle garanzie dello Stato. Tali risorse sono utilizzate a titolo di anticipazione, da



regolarsi non appena si rendano disponibili, sulla contabilità speciale di cui al comma 9, le somme versate dagli enti. Trattandosi di girofondi interni alla tesoreria dello Stato, tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

In base al **comma 11**, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Nel caso in cui si perfezioni l'operazione di ristrutturazione, le procedure di cui ai commi 6 e 7 si applicano nei confronti dell'ente partecipante, che si impegna a subentrare come controparte alla società partecipata. Anche per tali mutui, la quota interessi concorre alla determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I **commi da 12 a 12-ter** *al fine* di estendere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la misura alle regioni e province autonome *nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, prevedono l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (12-ter), di un tavolo tecnico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni.*

Per la partecipazione alle attività del tavolo tecnico non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza (12-bis).

Il **comma 13** interviene sull'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, in materia di ristrutturazione del debito delle regioni, al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei mutui che, ai sensi della predetta disposizione, lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi. Si prevede che gli importi pagati dalle regioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare una fattispecie eventuale, quella dell'estinzione anticipata, che costituisce una mera facoltà per le regioni, prevedendo il versamento delle relative risorse al predetto Fondo. Nulla è innovato in merito agli ordinari rimborsi dei mutui scontati nei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 14** reca la copertura finanziaria, che è individuata mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 14-bis e 14-ter: *le norme in esame prevedono, per le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, il prolungamento all'esercizio 2022 della sospensione dall'obbligo di rimborsare le quote capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.*

Al fine di limitare gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, la lettera b) del comma 14-bis impedisce ampliamenti della capacità di spesa delle Regione nel 2022 vietando utilizzi del risultato di amministrazione e del ricorso al debito a meno che non siano destinati alla riduzione del debito. Di fatto, per le Regioni che non rinunciano a tale facoltà è prolungato l'obbligo dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali.



La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della norma, pari a 5,8 milioni, corrispondenti ai maggiori interessi passivi derivanti dal minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle suddette quote capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Commi 14-quater-14-novies: *le norme in esame prevedono la non applicazione per gli anni dal 2023 al 2033 della procedura di recupero a favore del Bilancio dello Stato del maggior gettito riscosso da Regioni e Province autonome a titolo di tasse automobilistiche secondo quanto previsto dai commi 321 e successivi dell'art. 1 della legge n. 296/2006.*

*Sulla base dei dati relativi all'ultima annualità disponibile (2018), il recupero su base annua spettante allo Stato a legislazione vigente e quindi in caso di abrogazione del predetto recupero l'onere da coprire (per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033) è quantificato in misura pari a **210,5 milioni di euro** se si considerano tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione della Sardegna per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2019.*

La copertura degli oneri è realizzata mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Comma 14-decies: *la norma non determina effetti finanziari in quanto si limita:*

- *alla lettera a), a prevedere una ulteriore possibilità di deroga del comma 8, lettera g), e del comma 9, lettera d), dell'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, consentendo ai comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.*
- *alla lettera b), ad introdurre una ulteriore eccezione al limite di contrazione mutui per gli enti locali che si trovano dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, consentendo la contrazione di mutui a titolo di anticipazione, per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.*

Articolo 39-bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

La disposizione prevede l'estensione della deroga concessa agli enti locali dall'art. 18, comma 3-bis del decreto legge n. 50 del 2017, in virtù della quale agli stessi è concesso di utilizzare le sanzioni derivanti da violazioni al Codice della strada di cui all'articolo 142, comma 12-ter e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) non solo per finanziare lavori di sicurezza stradale ma anche interventi per il ricovero di animali randagi e la rimozione di rifiuti urbani per il decoro delle aree stradali.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.



Articolo 39-ter. (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

La norma disciplina le modalità di ricostituzione e di funzionamento del fondo anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 da parte degli enti locali che hanno utilizzato tale fondo secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015 dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 4 del 2020 della Corte costituzione.

La norma prevede altresì che l'eventuale disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso di ciascun esercizio.

Presentando natura ordinamentale, la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 39-quater. (Disavanzo degli enti locali)

La norma autorizza gli enti territoriali a ripianare in non più di quindici annualità in quote costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, l'eventuale disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 formatosi a seguito dall'utilizzo, negli esercizi 2015-2018, del metodo di calcolo semplificato di cui al paragrafo 3.3 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, senza tenere conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente, rinviando oneri all'esercizio 2019.

Il comma 3 consente di ripianare il disavanzo utilizzando tutte le economie di spesa e tutte le entrate, escluse quelle vincolate o derivanti dall'accensione di prestiti, compresi i proventi derivanti dall'alienazione di beni disponibili, se accertati nel rispetto dei principi contabili.

Presentando natura ordinamentale, la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 40 (Disposizioni in materia di organizzazione di GSE)

La disposizione prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.A., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla data di nomina del Commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, codice civile. Al Commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.A. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166. Il vicecommissario sostituisce il Commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal Commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166.

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 40-bis. (Potenziamento delle Agenzie fiscali)

La disposizione contiene due distinte misure finalizzate ad incrementare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali in deroga all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, a carico di risorse presenti nei propri bilanci. La prima di esse riguarda i funzionari che ricoprono posizioni organizzative e incarichi di responsabilità. A tali soggetti è riconosciuta, in aggiunta allo



stipendio, un'indennità di posizione e un'indennità di risultato; le indennità sono finanziate in parte con una quota del fondo risorse decentrate e in parte con risorse proprie delle Agenzie fiscali.

Per l'Agenzia delle entrate l'importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (14 milioni lordo dipendente) è invariato da dieci anni: la norma proposta intende incrementarlo di 4,6 milioni (6 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia), per consentire l'aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel CCNL di riferimento.

La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni a decorrere dal 2021, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia.

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (2,2 milioni lordo dipendente), anch'esso invariato da dieci anni, verrebbe incrementato di 1,4 milioni (1,9 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia) per consentire l'aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel CCNL di riferimento e del numero delle posizioni. La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, pari a 3,5 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia a decorrere dal 2020.

Le Agenzie utilizzeranno le risorse del proprio bilancio di esercizio a copertura della maggiore spesa. **Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a complessivi 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189**

Articolo 40-ter (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

La disposizione introduce una disciplina di sostegno, di natura sostanzialmente transitoria a favore di nuovi impianti di biogas fino a 300 kW - che dunque entrano in esercizio dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2020 -, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole e per il restante venti per cento da loro colture dedicate.

Tali specifiche categorie di impianti continuano ad accedere secondo le modalità e le tariffe previste per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, fino alla data di pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione per tale settore, riferito all'anno 2020 e successive annualità, e nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro, il quale non può comunque determinare un superamento del costo indicativo annuo medio degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Il Gestore dei servizi energetici forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo specifici criteri di priorità, definiti dalla legge, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando.

Le disposizioni incentivanti cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione, salvo che in specifiche e predeterminate ipotesi.



Posto che l'onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 41 (Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

Al **comma 1** viene previsto che i limiti previsti dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, in ordine a spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, analogamente a quanto già disposto per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso del 2018 la spesa complessiva sostenuta per autovetture è stata pari ad Euro 481.056,51 e di circa 481mila euro è la spesa che verrà sostenuta nel 2019.

Con l'eliminazione del vincolo di cui al predetto art. 6, comma 14, del DL 78/10 l'ICQRF, nel corso del 2020, intende procedere alla sostituzione del 30% del parco auto per le ispezioni. La spesa eccedente al tetto di cui al citato art. 6, comma 14 è stimata in 319 mila euro. Si tratta di una somma che l'ICQRF ha già nel proprio bilancio in quanto derivante dalle riassegnazioni di cui all'art. 26, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 231/17, che al primo periodo prevede che: *“I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento (...)”*. Si tratta di somme già contabilizzate nel bilancio dello Stato e largamente sufficienti a coprire i 319.000 euro aggiuntivi, trattandosi di un gettito superiore al milione di euro annuo già accertato.

Al **comma 2** si provvede alla copertura degli oneri del comma 1, pari a **319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Al comma 2-bis viene prevista la semplificazione delle procedure di registrazione dei soli derivati del latte (prodotti lattiero caseari) riguardanti le aziende del settore. In particolare si dispone che i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le relative giacenze di magazzino, siano registrate non più mensilmente ma trimestralmente nella banca dati del Sian. La norma è conforme alla legislazione europea, non riferendosi alla tracciabilità del latte ma esclusivamente ai prodotti derivati.

Viene disposto, inoltre, una ulteriore semplificazione per i piccoli produttori, rispetto ai quali l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento di obbligo di registrazione potrà essere disciplinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Infine, si prevede il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto attuativo della normativa di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3 del decreto legge n. 27 del 2019.



Il comma 2-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di una mera semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Articolo 42 (Agenda digitale)

comma 1. La disposizione prevede che, per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. **Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

comma 2, lettera a). La disposizione sostituisce il comma 1-quater dell'art. 8 del DL 14/12/2018, n. 135 convertito in legge 11/02/2019 n. 12, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse previste dal comma 1 *quinquies* del medesimo DL 135/2018.

comma 2, lettera b). Introduce **modifiche non onerose** al comma 1-*quinquies* dell'articolo 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12.

comma 2, lettera c). Apporta modifiche al comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di sviluppo e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n.82 del 2005, avvalendosi della società Pago PA. **Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

comma 3. Norma regolamentare. **Non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

ART. 42-bis. (Autoconsumo da fonti rinnovabili)

La disposizione prevede un recepimento anticipato delle disposizioni in materia di autoconsumo contenute nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (nel seguito: Direttiva RED2), che l'Italia sarà comunque chiamata ad introdurre entro il 30 giugno 2021, con lo scopo di avviare da subito la realizzazione di progetti pilota che consentano di acquisire dati ed elementi che saranno necessari per la fase di completo recepimento.

Al riguardo, va sottolineato che l'avvio della fase sperimentale previsto dalla norma, limitata a un sottoinsieme contenuto sia dimensionalmente (impianti piccoli fino a 100kW) che temporalmente (fino al 30 giugno 2021), consentirà di ottenere elementi utili non solo a valutare l'impatto sul sistema elettrico, come ampiamente osservato sopra, ma anche in merito all'impatto economico dell'esteso sviluppo delle configurazioni di autoconsumo multiplo.

*Nel dettaglio, la norma in oggetto, introducendo una sperimentazione a livello "virtuale", mantiene inalterate le partite fiscali sulle bollette elettriche dei consumatori interessati che dunque continueranno a pagare IVA e accise sull'energia prelevata dalla rete. **L'unico incentivo previsto,***



deriva da una tariffa incentivante alternativa allo scambio sul posto a parità di costo per i consumatori, comunque finanziato dalla componente Asos della bolletta elettrica e, dunque, senza effetti sul bilancio dello Stato. Gli impianti a fonti rinnovabili continueranno, inoltre, ad accedere alle detrazioni fiscali con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste dall'attuale regolamentazione.

In merito ai costi sostenuti dai consumatori sulle bollette dell'energia elettrica si stima anche qui un impatto pressoché nullo, atteso che l'unico incentivo diretto previsto è realizzato come alternativa al vigente meccanismo dello scambio sul posto, a parità, dunque, di risorse prelevate dalle bollette in ossequio a quanto stabilito dal comma 9, lettera d). Va osservato, inoltre, che è stata prevista l'istituzione di un sistema di monitoraggio continuo per analizzare le possibili evoluzioni future delle configurazioni di autoconsumo, anche in termini di costi.

ART. 43 (Disposizioni finanziarie)

In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, il **comma 1** dispone che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a **213 milioni di euro per l'anno 2019**.

Il **comma 2** dispone che le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a **82,9 milioni di euro di euro per l'anno 2020**.

Il **comma 3** stabilisce che il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è **incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019**.

Il **comma 4** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a **213 milioni di euro per l'anno 2019**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 5** provvede alla copertura finanziaria degli oneri in termini di **indebitamento e fabbisogno** derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, **pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020**, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il **comma 6** provvede alla copertura finanziaria degli oneri in termini di **fabbisogno** derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a **50 milioni di euro per l'anno 2020**, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il **comma 7** provvede alla copertura finanziaria degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.



Il **comma 8** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a **4,3 milioni di euro per l'anno 2019**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.


ART. 44 (Entrata in vigore).

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2017, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Direttore Generale dello Stato



21 FEB. 2020



Articolo	Comma	Lettera	n. emendamento	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricegno			Indebitamento netto			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020
CAPO PROROGHE																
1	5ter		1.124	Assunzione presso il Ministero della Salute di 13 unità di personale dirigenziale di fascia II e 50 unità di personale non dirigenziale di area III	S			2,2	-4,5	4,5				2,2	4,5	4,5
1	5ter		1.124	Assunzione presso il Ministero della Salute di 13 unità di personale di fascia II e 50 unità di personale non dirigenziale di area III - effetti riflessi	E	t/c					1,1	2,2	2,2	1,1	2,2	2,2
1	5ter		1.124	Riduzione Tab.A - Ministero della salute	S	C		2,2	-4,5	-4,5				-2,2	-4,5	-4,5
1	7 quinquies		1.41	Proroga facoltà Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di avallers di ulteriori 10 unità di personale in comando obbligatorio per l'adempimento dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati	S	C			0,3	0,3					0,3	0,3
1	7 quinquies		1.41	Proroga facoltà Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di avallers di ulteriori 10 unità di personale in comando obbligatorio per l'adempimento dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati- effetti riflessi	E	t/c						0,1	0,1		0,1	0,1
1	7 sexies		1.41	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	S	C			-0,3	-0,3					-0,3	-0,3
1	10 - sexiesdecies		1.94	Finanziamento a favore della Sezione Italiana dell'Agencia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile	S	C		0,2	0,2	0,2				0,2	0,2	0,2
1	10 - septiesdecies		1.94	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	S	C		-0,2	-0,2	-0,2				-0,2	-0,2	-0,2
4	1 sexies		4.90	Differimento al 1 gennaio 2021 dell'incremento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari del 23% al 23,5%	E	T		-0,9						-0,9		
4	3 octies		4.90	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	S	C		-0,9						-0,9		
4	3 novies		4.45	Stabilizzazione aliquota al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni nei quali è stato deliberato lo stato di emergenza-cedolare secca	E	T		-1,4	-2,4	-2,3				-1,4	-2,4	-2,3
4	3 novies		4.45	Stabilizzazione aliquota al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni nei quali è stato deliberato lo stato di emergenza-irpep	E	T		-0,6	-1,0	-1,1				-0,6	-1,0	-1,1
4	3 novies		4.45	Stabilizzazione aliquota al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni nei quali è stato deliberato lo stato di emergenza-addizionale regionale	S	C			0,03	0,1						
4	3 novies		4.45	Stabilizzazione aliquota al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni nei quali è stato deliberato lo stato di emergenza-addizionale regionale	E	T								-0,03	-0,1	
4	3 novies		4.45	Stabilizzazione aliquota al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni nei quali è stato deliberato lo stato di emergenza-addizionale comunale	S	C			0,02	0,0						
4	3 novies		4.45	Stabilizzazione aliquota al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni nei quali è stato deliberato lo stato di emergenza-addizionale comunale	E	T									-0,02	-0,02
4	3 novies		4.45	Stabilizzazione aliquota al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni nei quali è stato deliberato lo stato di emergenza-addizionale comunale	E	T		-0,03	-0,04	-0,04				-0,03	-0,04	-0,04
4	3 decies		4.45	Riduzione Fondo esigenze indifferibili	S	C		-2,0	-3,5	-3,5				-2,0	-3,5	-3,5



Articolo	Comma	Lettera	n. emendamento	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
7	10- duodecies		7.41	Proroga al 2020 del contributo a favore della Fondazione "I Luncai per la scuola"	S	C		0,3									0,3			
7	10- terdecies		7.41	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	S	C		0,3									-0,3			
7	quindicesimi		7.47	Prerogiva del contributo a favore della Fondazione Uffici Italiani Accessibili - UIA	S	C		0,2									0,2			
7	quindicesimi		7.47	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	S	C		-0,2									-0,2			
8	6		8.58	Modifiche della circoscrizione giudiziaria dell'Aquila e Chieti, nonché della relative sedi distrettuali, a decorrere dal 14 settembre 2022.	S	C		0,4	1,1								0,4	1,1		
8	6		8.58	Riduzione tabella A Min. Giustizia	S	C		-0,4	-1,1								-0,4	-1,1		
8	6- septies		8.59	Proroga al 31 dicembre 2022 della cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distrettuali giudiziarie di Ischia, Lipari e Portofino - spese di funzionamento	S	C			0,2									0,2		
8	6- octies		8.59	Riduzione Tab. A - Ministero della Giustizia	S	C			-0,2									-0,2		
9	2 bis		9.5 e 9.4	Proroga per il 2020-2022 della misura dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in euro 900 per decto mensilita	S	C		0,2	0,2								0,2	0,2		
9	2 ter		9.5 e 9.4	Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica	S	C		-0,2	-0,2								-0,2	-0,2		
10	1			Proroga della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili - IRPEF	E	T		-0,5	-3,6								-0,5	-3,6		
10	1			Proroga della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili - IRPEF/IRPEES	E	T			4,8	-2,0								4,8	-2,0	
10	1			Proroga della Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili - IRAP	S	C			-0,8	0,3								-0,8	0,3	
10	1			Proroga della Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili - IRAP	E	T														
10	1			Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili - IVA	E	T		1,1									1,1			
10	1			Riduzione tabella A Min. Politiche agricole e forestali	S	C			-5,9	-5,9								-5,9	-5,9	
10	3			Rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi di cui all'art. 18, c. 16, Legge n. 205/2017	S	K		30,0									30,0			
10	4 ter		10.62	Proroga degli interventi in progetti innovativi integrati o di reti, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento	S	C		0,4	0,4								0,4	0,4		
10	4 quater		10.62	Riduzione Tab A - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	S	C		0,4	-0,4								-0,4	-0,4		
11	1			Contributo di funzionamento ANPAL servizi spa	S	C		10,0									10,0			
11	1			Riduzione fondo per le politiche attive del lavoro (D.LGS. n. 148/2015, art. 43, c. 6)	S	C		-10,0									-10,0			
11	1 bis		11.2	Proroga delle spese di personale destinate ad ANPAL Servizi S.p.a.	S	C		1,6	2,0								1,6	2,0		
11	1 bis		11.2	Proroga delle spese di personale destinate ad ANPAL Servizi S.p.a. - effetti riflessi	S	T/C			0,5	1,0								0,5	1,0	
11	1 bis		11.2	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	S	C		-3,0	-2,0								-1,0	-2,0		
11	3			Treatment straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di imprese di grande distribuzione cedute a società successivamente dichiarate fallite	S	C		4,3									2,8			
11	5 bis		11.86	Riduzione aliquota contributiva CUAF (-3,72%) per le Società del Gruppo Poste ex Ipost	E	C/O											-2,7	-2,7		
11	5 bis		11.86	Riduzione aliquota contributiva CUAF (-3,72%) per le Società del Gruppo Poste ex Ipost	S	C		2,7	2,7											
11	5 bis		11.86	Riduzione aliquota contributiva CUAF (-3,72%) per le Società del Gruppo Poste - effetti fiscali	E	T			1,5	0,8								1,5	0,8	
11	5 bis		11.86	MEF - Riduzione fondo per il riaccomodamento dai residui passivi prelevati di parte corrente	S	C		-2,7									-2,7			
11	5 bis		11.86	Riduzione FISP	S	C														
11	3		11.02B	Intervento di CIGS per 12 mesi in favore delle imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale complessiva delle Regioni Campania e Veneto	S	C			-1,2	-2,0								-1,2	-2,0	



Articolo	Comma	lettera	n. emendamento	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricagno					Indebitamento netto			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
11- quater	4		11.026	Proroga per il 2020 della mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriali complessive di Venezia-Porto Marghera e Campana, Poli industriali di Acerra-Marcotriggiano-Rivoli, Bagnoli-Salerno, Castellammare-Stabia-Adriatico	c							5,5	6,0					5,5	6,0	
11- quater	7		11.026	Proroga per il 2020 del trattamento di CISG anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operano nelle aree interessate dagli accordi di programma per la ristrutturazione delle aree di crisi	s							3,7						3,7		
11- quater	8		11.026	Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali	s							-3,6,2	-6,0					-10,2	-6,0	
11- quater	1-4		11.34	Erogazione da parte dell'INAIL di prestazioni assistenziali a favore di lavoratori impiegati nella lavorazione dell'ambiente malati di mesotelioma	s							4,0						4,0		
11- quater	5		11.34	Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali	s							-4,0						-4,0		
12	1			Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un motociclo (L1 e L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e) elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	s			8,0				8,0						8,0		
12	1			Riduzione contributo per acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, di un autoveicolo (cat. M1) nuovo di fabbrica	s			-8,0				-8,0						-8,0		
13	1		13.2	Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei machinist del settore merci	s			0,1	1,0	1,0			0,1	1,0	1,0			0,1	1,0	1,0
13	2		13.2	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	s			-0,1	-1,0	-1,0			-0,1	-1,0	-1,0			-0,1	-1,0	-1,0
14	1			Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale	s			50,0					50,0							
14	4 bis		14.13	Proseguimento degli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e dei settori	s			0,7	1,0	1,0			0,7	1,0	1,0			0,7	1,0	1,0
14	4 bis		14.13	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	s			-0,7	-1,0	-1,0			-0,7	-1,0	-1,0			-0,7	-1,0	-1,0
14	4 ter		14.15	Incremento Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	s			0,2	1,0	1,0			0,2	1,0	1,0			0,2	1,0	1,0
14	4 quater		14.15	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	s			-0,2	-1,0	-1,0			-0,2	-1,0	-1,0			-0,2	-1,0	-1,0
14	4 quinquies		14.12	Proroga dell'adeguamento delle retribuzioni del personale per rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura	s			0,2	0,4	0,4			0,2	0,4	0,4			0,2	0,4	0,4
14	4 quinquies		14.12	Proroga dell'adeguamento delle retribuzioni del personale per rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura - effetti riflessi	e								0,1	0,2	0,2			0,1	0,2	0,2
14	4 sennes		14.12	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	s			-0,2	-0,4	-0,4			-0,2	-0,4	-0,4			-0,2	-0,4	-0,4
15	3	a)-b)		Mantenimento per le amministrazioni ancora impegnate nella gestione dell'emergenza per l'esercizio 2020 dei rapporti di lavoro attualmente in essere e prolungamento della deroga ai limiti di assunzioni di personale	s								10,0					10,0		
15	3	a)-b)		Mantenimento per le amministrazioni ancora impegnate nella gestione dell'emergenza per l'esercizio 2020 dei rapporti di lavoro attualmente in essere e prolungamento della deroga ai limiti di assunzioni di personale - effetti riflessi	e								4,9					4,9		
15	3	c)		Proroga assunzioni a tempo determinato (20 unità di personale) Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale	s								0,5					0,5		
15	3	c)		Proroga assunzioni a tempo determinato (20 unità di personale) Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - effetti riflessi	e								0,2					0,2		
15	3	c)		Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s								-0,5					-0,5		

Articolo	Comma	lettera	n. emendamento	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
20	2	b)		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica	§	c		-2,0	-5,0	-8,0	-8,0	-2,0	-5,0	-8,0	-2,0	-5,0	-8,0		
21	1			Incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia	§	c		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		
21	1			Incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia - effetti riflessi	e	t/c						0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
21	1			Riduzione stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma 1, delle leggi n.289/2002 Min. Interno	§	c		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8		
21bis	1		21.04	Incremento dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigeriziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno	§	c			5,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		
21bis	1		21.04	Incremento dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigeriziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno - effetti riflessi	e	t/c						2,4	2,4	2,4		2,4	2,4		
21bis	2		21.04	Riduzione Tab A - Ministero dell'Interno	§	c			-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0		
22	1			Modifica della dotazione organica per adeguamento della struttura della giustizia amministrativa	§	c		-2,1	0,9	0,4	0,4	-2,1	0,9	0,4	-2,1	0,9	0,4		
22	1			Modifica della dotazione organica per adeguamento della struttura della giustizia amministrativa - effetti riflessi	e	t/c						-1,0	0,4	0,2	-1,0	0,4	0,2		
22	2			Modifica all'articolo 1, comma 320 della legge n. 145/2018 - Spese di funzionamento giustizia amministrativa	§	c		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		
22	5			Riduzione tabella A MEF	§	c			-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		
23	2			Corte dei Conti - assunzione di 25 referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura	§	c		3,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2		
23	2			Corte dei Conti - assunzione di 25 referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura - effetti riflessi	e	t/c						1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6		
23	3			Riduzione tabella A MEF	§	c		-3,1	-5,0	-5,0	-5,0	-3,1	-5,0	-5,0	-3,1	-5,0	-5,0		
24	1			Assunzione di 50 unità del personale appartenente al Ministero dell'Ambiente relativamente al triennio 2020/2022	§	c		0,0	0,1	0,1	0,1	0,04	0,1	0,1	0,04	0,1	0,1		
24	1			Assunzione di 50 unità del personale appartenente al Ministero dell'Ambiente relativamente al triennio 2020/2022 - effetti riflessi	e	t/c						0,02	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04		
24	3			Riduzione Tab A - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	§	c		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,04	-0,1	-0,1	-0,04	-0,1	-0,1		
24	4			Istituzione aree marine protette	§	c		2,0				2,0			2,0				
24	4			Potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite	§	c		0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6		
24	5			Riduzione Tab A - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	§	c		-2,7	-0,6	-0,6	-0,6	-2,7	-0,6	-0,6	-2,7	-0,6	-0,6		
24	5 bis		24.20	Incremento risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter D.L. n. 31/2019, per interventi nella area oggetto di infrazione europea per violazione dei limiti per la qualità dell'aria	§	k		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
24	5 ter		24.20	Incremento delle risorse a favore della Regione Lazio per far fronte all'aumento di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale	§	k		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
24	5 quater		24.20	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	§	c		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		



Articolo	Comma	lettera	n. emenda	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto		
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
25	2		25.8	Sviluppo e ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali	§	c		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25	3		25.8	Fondo per il recepimento della normativa europea	§	c		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25	4 ter		25.21	Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la proroga degli accertamenti diagnostici effettuati nei LEA per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie	§	c		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25	4 quater		25.21	Riduzione Tab A - Minisicuro della Salute	§	c		-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
25	4 octies		25.49	Incremento delle risorse per l'assistenza ai bambini affetti da malattia endocrinica	§	c		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25	4 novies		25.49	Riduzione Tab A - Ministero della Salute	§	c		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
25	4 duodecies		25.70	Credito di imposta per attività di ricerca scientifica nei policlinici universitari	§	k		5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25	quiquiesdecies		25.70	Ministero della Salute- Riduzione fondo per il riaccertamento dei residui passivi parenti di parte corrente	§	c		-5,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
25 bis 2			25.015	Contributo volto a supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità di isolamento dell'istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma	§	c		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25 bis 4			25.015	Riduzione Tab A - Ministero della Salute	§	c		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
25 ter 1			25.025	Istruzione Fondo per la valorizzazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e l'intera filiera distributiva	§	c		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25 ter 2			25.025	Ministero della Salute- Riduzione fondo per il riaccertamento dei residui passivi parenti di parte corrente	§	c		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
25 quater 1			25.04	Attribuzione temporanea di personale al ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria, fino ad un massimo di 50 unità	§	c		5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
25 quater 2			25.04	Attribuzione temporanea di personale al ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria, fino ad un massimo di 50 unità	§	c		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
25 quater 3			25.04	Risparmi di spesa derivanti dalla modifica all'articolo 4 della legge n. 37/1988 per riduzione unità di personale comandato per le Ispizioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali	§	c		-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
25 quater 4			25.04	Risparmi di spesa derivanti dalla modifica all'articolo 4 della legge n. 37/1988 per riduzione unità di personale comandato per le Ispizioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali -effetti riflessi	§	c		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
25 quater 5			25.04	Riduzione Tab A - Ministero della Salute	§	c		-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
27 bis 1 lettera a)			27.05	Incremento unità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che svolgono servizio all'estero	§	c		5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
27 bis 1 lettera a)			27.05	Incremento unità personale locale assunto nei Paesi in cui opera l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	§	c		0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
27 bis 1 lettera a)			27.05	Incremento unità personale locale assunto nei Paesi in cui opera l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo -effetti riflessi	§	c		-0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
27 bis 3			27.05	Assunzione 9 unità Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	§	c		0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
27 bis 3			27.05	Assunzione 9 unità Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo -effetti riflessi	§	c		-0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
27 bis 6			27.05	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo - spesa di funzionamento	§	c		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
27 bis 6			27.05	Riduzione del finanziamento annuale Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 18, comma 2, L. 128/2014	§	c		-11,2	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7
28 1				Attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approvamento del dispositivo di sicurezza	§	c			22,0								22,0
28 1				Riduzione fisse	§	c			-10,0								-10,0
28 1			28.18	Riduzione Tab A - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	§	c			-12,0								-12,0
28 2	a)			Adempimenti commessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai	§	c		3,5									3,5
28 3				Piano per la promozione straordinaria made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	§	k		6,5									6,5
28 3 bis			28.10	Provoga al 2022 del finanziamento al Milan Center for Food Law and Policy realizzazione di eventi e iniziative collegati all' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	§	c		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28 3 bis			28.10	Riduzione Fondo per le esigenze irrinunciabili	§	c		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
28 4				Riduzione Fondo da destinare al contributo a parziale compensazione delle perdite subite dalle imprese e cittadini italiani per le crisi politico-finanziarie del Venezuela 2013 e Libia 2011	§	c		-10,0									-10,0



Articolo	Comma	lettera	n. emendamento	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
31 bis	3		31.01	Finanziamento del piano sicurezza per la manutenzione di strade e scuole per la Città metropolitana di Roma	5	k		20,0	20,0	20,0	20,0				20,0	20,0	20,0	20,0
31 bis	3		31.01	Finanziamento del piano sicurezza per la manutenzione di strade e scuole per la Città metropolitana di Milano	5	k		10,0	10,0	10,0	10,0				10,0	10,0	10,0	10,0
31 bis	4		31.01	Riduzione Tab. 6 - Ministero dell'Interno e delle Finanze	5	k		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0				-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
31 bis	4		31.01	Riduzione Tab. 8 - Ministero dell'Interno	5	k		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0				-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
32	1			Proroga ed aumento dello stanziamento relativo alla Stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)	5	k		4,0	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0	4,0
32	2	a)		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559 della legge n. 205/2017-Italia Meteo	5	c		-3,5			-3,5							-3,5
32	2	b)		Riduzione fondo ordinario per gli enti e le strutture scientifiche	5	c			-0,5	-0,5						-0,5	-0,5	
32	2	c)		Riduzione fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO)	5	c			-1,5	-1,5						-1,5	-1,5	
32	2	d)		Riduzione fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca	5	c			-2,0	-2,0						-2,0	-2,0	
32	2 bis		32.1	Incremento autorizzazione di cui art. 1, comma 215, l. 205/2017 - trasferimenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze	5	c			5,0	5,0						5,0	5,0	5,0
32	2 ter b)		32.1	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	5	c			-5,0	-5,0						-5,0	-5,0	-5,0
33	1	a)		Completamento interventi in favore della città di Genova (DL 109/2018) - Rinnovo parco mezzi	5	k		20,0			20,0					10,0	10,0	
33	1	a bis)	33.19	Agevolazione a fondo perduto a fronte di realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014	5	k			5,0								5,0	
33	1	b) - z)		Riconoscimento in favore dei fornitori di lavoro (intercambio presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale di un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto al 2017 per effetto dell'evento del 14 agosto 2018)	5	c				1,0								1,0
33	3			Riduzione risorse MIT per rinnovo materiale rotabile e trasporto pubblico locale assegnate con riparto Fondo investimenti L. 205/2017, art. 1, c. 1072	5	k		-20,0			-20,0					-10,0	-10,0	-10,0
33	3 bis		33.19	Riduzione di spesa di cui all'articolo 8 del DL n. 109/2018-Zona Franco urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento del crollo del ponte Morandi	e	t					5,0							5,0
33	3 bis		33.19	Riduzione di spesa di cui all'articolo 8 del DL n. 109/2018-Zona Franco urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento del crollo del ponte Morandi	5	c			-5,0									-5,0
33	4			Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	5	k					-1,0					-1,0		
38 bis	3	b)	38.01	Modifica all'articolo 1, comma 63 della legge n. 169/2019 relativa al finanziamento interventi per la messa in sicurezza delle strade e efficientamento energetico delle scuole	5	k		-10,0	-10,0	-25,0						-5,0	-25,0	-25,0
38 bis	4		38.01	Modifica all'articolo 1, comma 1075 della legge n. 205/2017 relativa al Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane	5	k		10,0	10,0	25,0						5,0	25,0	25,0
39	1			Utilizzo società in House per le attività inerenti la riduzione dell'onere del debito degli Enti locali e delle Regioni	5	c		2,0	4,0	4,0	2,0					4,0	4,0	4,0
39	14			Riduzione tabella A MEF	5	c		-2,0	-4,0	-4,0	-2,0					-4,0	-4,0	-4,0
39	14 bis		39.9	Proroga al 2022 della sospensione versamenti della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità alle Regioni ai sensi del DL 35/2013	5	c				5,8							5,8	5,8
39	14 ter		39.9	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica	5	c				-5,8							-5,8	-5,8
40 bis	1		40.016	Finanziamento di risorse aggiuntive destinate alle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità presso l'Agenzia delle Entrate	5	c					6,0					6,0	6,0	6,0



Articolo	Comma	Lettera	n. emenda	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto					
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022				
40 bis	1		40.016	Finanziamento di risorse aggiuntive destinate alle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità presso l'Agenzia delle Entrate - effetti riflessi	e	t/c						2,0	2,9	2,9					2,9	2,9	2,9	2,9
40 bis	1		40.016	Finanziamento di risorse aggiuntive destinate alle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli	s	c						1,9	1,9	1,9					1,9	1,9	1,9	1,9
40 bis	1		40.016	Finanziamento di risorse aggiuntive destinate alle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - effetti riflessi	e	t/c						0,9	0,9	0,9					0,9	0,9	0,9	0,9
40 bis	1		40.016	Incremento del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del proprio bilancio di esercizio	s	c						6,0	10,0	10,0					6,0	10,0	10,0	10,0
40 bis	1		40.016	Incremento del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del proprio bilancio di esercizio - effetti riflessi	e	t/c						2,0	4,9	4,9					2,9	4,9	4,9	4,9
40 bis	1		40.016	Incremento del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli nell'ambito del proprio bilancio di esercizio	s	c						3,5	3,5	3,5					3,5	3,5	3,5	3,5
40 bis	1		40.016	Incremento del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli nell'ambito del proprio bilancio di esercizio - effetti riflessi	e	t/c						1,7	1,7	1,7					1,7	1,7	1,7	1,7
40 bis	1		40.016	Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali	s	k						-9,0	-11,0	-11,0					-9,0	-9,0	-11,0	-11,0
41	1			Rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy	s	c						0,3	0,3	0,3					0,3	0,3	0,3	0,3
41	2			Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008	s	k						-0,3	-0,3	-0,3					-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
43	3			Incremento fondo sociale occupazione e formazione	s	c					133,0								133,0			
43	4			Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c					-213,0								-213,0			
43	5			Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008	s	k						-32,8							-32,8			
43	6			Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008	s	k						-50,0							-50,0			
43	8			Riduzione tabella A MEF	s	c					-4,3								-4,3			
TOTALE ENTRATE					e		0,0	-2,3	-2,9	-8,2	0,0	33,0	85,1	87,9	0,0	33,0	85,1	87,9	0,0	33,0	85,1	87,9
TOTALE SPESE					s		0,0	-5,9	-10,6	-10,8	-84,3	17,4	44,6	-3,6	-84,3	-32,6	44,6	-3,6	-84,3	-32,6	44,6	-3,6
TOTALE GENERALE ARTICOLATO							0,0	3,7	7,7	2,6	84,3	15,6	40,5	91,4	84,3	65,6	40,5	91,4	84,3	65,6	40,5	91,4

